

**Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza
sulle donne e la violenza domestica (GREVIO)**

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

**Rapporto presentato dall'Italia
ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1,
della Convenzione del Consiglio
d'Europa
sulla prevenzione e la lotta alla
violenza contro le donne e la violenza
domestica (1° ciclo di valutazione
tematica)**

Ricevuto da GREVIO il 1° luglio 2024

GREVIO/Inf(2024)4

Publicato il 2 luglio 2024

Indice dei contenuti

Sommario

Introduzione	3
ELENCO DEGLI ACRONIMI.....	4
Parte I: Cambiamenti nelle politiche globali e coordinate, nei finanziamenti e nella raccolta dei dati nel settore della violenza contro le donne e della violenza domestica 5.....	
Articolo 7: Politiche globali e coordinate.....	5
Articolo 8: Finanziamento.....	19
Articolo 11: Raccolta di dati e ricerca.....	22
Parte II: Informazioni sull'attuazione di disposizioni selezionate in settori prioritari nel campo della prevenzione, della protezione e dell'azione penale	30
Articolo 12: Obblighi generali	30
Articolo 14: Istruzione.....	34
Articolo 15: Formazione dei professionisti.....	41
Articolo 16: Programmi di intervento preventivo e di trattamento	46
Articolo 18: Obblighi generali	50
Articolo 20: Servizi di supporto generale.....	55
Articolo 22: Servizi di assistenza specialistica.....	62
Articolo 25: Sostegno alle vittime di violenza sessuale	64
Articolo 31: Custodia, diritti di visita e sicurezza	68
Articolo 48: Divieto di procedimenti alternativi obbligatori di risoluzione delle controversie o di sentenze di condanna	69
Articoli 49 e 50: obblighi generali e risposta immediata, prevenzione e protezione.....	70
Articolo 51: Valutazione e gestione del rischio.....	74
Parte III: Tendenze emergenti sulla violenza contro le donne e la violenza domestica.....	75
Parte IV: Dati amministrativi e statistiche	77
ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	78

Introduzione

Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, il Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) controlla l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Dopo la procedura di valutazione di base, che ha fornito una panoramica dell'attuazione dell'intero spettro di disposizioni della Convenzione da parte di ciascuno Stato parte, l'articolo 68, paragrafo 3, della Convenzione e l'articolo 30 del Regolamento interno del GREVIO (il Regolamento interno) incaricano il GREVIO di svolgere successive procedure di valutazione suddivise in cicli. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO selezionerà le disposizioni specifiche su cui si baserà la procedura di valutazione e invierà un questionario (articolo 31 del Regolamento).

Per il suo 1st ciclo di valutazione tematica, il GREVIO ha adottato questo questionario da inviare a tutti gli Stati parte che si sono sottoposti alla procedura di valutazione di base, secondo un ordine approvato dal GREVIO. Gli Stati parte sono invitati a trasmettere al GREVIO una risposta al questionario entro cinque mesi dalla data di invio.

Il GREVIO ha deciso di concentrare il suo 1st ciclo di valutazione tematica sul tema della costruzione della fiducia attraverso la fornitura di sostegno, protezione e giustizia. Per affrontare questo tema generale, il presente questionario mira, nella sua prima sezione, a identificare gli sviluppi in aree chiave come le politiche globali e coordinate, i finanziamenti e la raccolta dei dati che si sono verificati dopo il completamento della procedura di valutazione di base. Nella seconda sezione, si propone di ottenere informazioni più approfondite sull'attuazione di determinate disposizioni in materia di prevenzione, protezione e azione penale, rispetto alle quali le procedure di valutazione di base e le conclusioni sulle raccomandazioni del Comitato delle Parti della Convenzione di Istanbul hanno evidenziato sfide significative e la necessità di un'ulteriore attuazione sostenuta. Nella terza sezione, il documento richiama l'attenzione sulle tendenze emergenti nel campo della violenza contro le donne e della violenza domestica. La quarta e ultima sezione richiede statistiche annuali per due anni solari completi prima di ricevere il presente questionario su dati amministrativi e giudiziari specifici.

La risposta al questionario deve essere presentata in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione della Convenzione di Istanbul a partire dal primo rapporto di valutazione di base del GREVIO, comprese le copie o gli estratti della legislazione, dei regolamenti, della giurisprudenza e dei documenti strategici o dei piani d'azione pertinenti (articolo 33 del Regolamento).

ELENCO DEGLI ACRONIMI

ABI Associazione Bancaria Italiana

CAV Centro antiviolenza

Prevenzione e controllo delle malattie **CCM**

Centro Nazionale di Ricerca **CNR**

CUAV Centri per uomini autori di violenza **DPO**

Dipartimento per le Pari Opportunità **EMUR**

Flusso informativo sanitario di emergenza **FAD**

Formazione a distanza

FEduF Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio

INPS Istituto Nazionale di

Previdenza **ISS** Istituto

Nazionale di Sanità **ISTAT**

Istituto Nazionale di Statistica

MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito

Sistema statistico nazionale **SISTAN**

UNAR Ufficio nazionale contro la discriminazione

Parte I: Cambiamenti nelle politiche globali e coordinate, nei finanziamenti e nella raccolta dei dati nell'ambito della violenza contro le donne e della violenza domestica

Articolo 7: Politiche globali e coordinate

La coerenza e l'efficacia delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne è assicurata dal **Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO)** con la definizione del **Piano strategico sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023**, presentato in Consiglio dei Ministri il 18 novembre 2021. Il sistema di governance delineato nel Piano, costituito in particolare da un Comitato di indirizzo interistituzionale (organo di indirizzo politico) e da un Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica, è stato istituito per realizzare un efficace coordinamento dei diversi attori istituzionali e non istituzionali coinvolti nell'attuazione di tali politiche. Questo sistema di governance è diventato strutturale grazie alle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 149, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). Entrambi gli organismi sono stati istituiti con decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia pro tempore: il Comitato di Indirizzo, organo con funzioni di indirizzo politico, è stato istituito con **decreto del 29 marzo 2022**, mentre l'Osservatorio con **decreto del 12 aprile 2022**.

Con specifico riferimento all'Osservatorio, esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata per le Pari Opportunità ed è composto da tre organi: il Presidente, l'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta, in coerenza con le finalità di sviluppo e attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Nel 2023 l'Assemblea dell'Osservatorio si è riunita due volte, il 7 febbraio e il 18 luglio 2023, e nel 2024 il 22 gennaio, mentre il Comitato tecnico-scientifico si è riunito sei volte nel 2023, il 9 febbraio, il 18 luglio, l'8 agosto, il 18 settembre e il 23 ottobre, e nel 2024 il 22 gennaio, il 7 febbraio e il 27 maggio 2024. Si noti che il Piano strategico sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 rimane in vigore fino all'adozione del nuovo Piano strategico 2024-2026, senza soluzione di continuità, come invece è avvenuto per i precedenti Piani strategici sulla violenza maschile contro le donne. Il Dipartimento per le Pari Opportunità è attualmente impegnato nella stesura del nuovo Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, che sarà ultimato nei prossimi mesi con il contributo delle Amministrazioni competenti, delle associazioni femminili impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli enti territoriali e delle istituzioni. Il nuovo Piano strategico sarà adottato dopo l'acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013.

Un altro sviluppo importante è la **Legge n. 168/2023**, promossa congiuntamente dal Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità insieme al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'Interno e finalizzata principalmente a migliorare la protezione delle vittime, aumentando l'attenzione sui reati legati alla violenza domestica e rafforzando le misure di protezione preventiva. Il Dipartimento per le Pari Opportunità svolge un ruolo centrale nel coordinamento delle politiche in materia.

Il **Ministero della Giustizia**, secondo un approccio globale e multilivello, ha inteso dare attuazione alle diverse disposizioni della Convenzione di Istanbul, da un lato, attraverso i recenti provvedimenti normativi posti in essere in ambito civile e penale al fine di incrementare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e, dall'altro, attraverso le misure organizzative adottate al fine di verificare e monitorare, attraverso il dialogo con gli uffici giudiziari, l'impatto e l'efficacia delle suddette riforme.

A livello di organizzazione amministrativa, vale la pena ricordare che con il decreto del 22 febbraio 2023, questo Ministero si è dotato del Piano per l'uguaglianza di genere, sulla falsariga della strategia quinquennale del Parlamento europeo sulla promozione dell'uguaglianza di genere: La stesura del Piano mirava a definire un insieme di impegni e azioni per promuovere l'uguaglianza di genere in un'organizzazione attraverso un processo di cambiamento strutturale, come requisito obbligatorio per i potenziali beneficiari di partecipare ai bandi del programma Horizon Europe. Tra i punti raccomandati dalla Commissione per il "contenuto" del Piano, e quindi considerati nella compilazione del documento, vi sono i seguenti: a) equilibrio tra lavoro e vita privata e cultura organizzativa; b) uguaglianza di genere nella leadership e nei processi decisionali; uguaglianza di genere nei processi di assunzione e nello sviluppo professionale; c) mainstreaming di genere nella ricerca e nell'insegnamento; misure contro la violenza di genere, le molestie e il sessismo.

In relazione alle iniziative legislative di sistema relative alle riforme processuali, di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo, si segnala inoltre che il Ministero attraverso la competente articolazione (Direzione Affari Internazionali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia) ha proseguito il negoziato sulla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica" (codice COM - 2022 05 final) presentata a livello comunitario nell'ambito del gruppo di lavoro tecnico COPEN, recentemente entrata in vigore. Il negoziato, che ha già raggiunto la fase dei triloghi politici, si articola nell'ambito della lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica in tutta l'Unione, attraverso misure riguardanti la configurazione dei reati e delle sanzioni pertinenti; la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia; l'assistenza alle vittime; la prevenzione; il coordinamento e la cooperazione. L'obiettivo della proposta è, in particolare, quello di garantire livelli di protezione che non solo recepiscano gli standard stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 7.4.2011, ma che vadano anche oltre, stabilendo misure più complete e dettagliate, nonché introducendo reati come la mutilazione genitale e alcune forme di violenza online.

L'ufficio ministeriale competente ha assicurato una partecipazione attiva e proattiva al dibattito, sostenendo l'iniziativa della Commissione e propugnando fin dall'inizio soluzioni mirate alla massima ambizione in termini di protezione e tutela delle vittime delle suddette tipologie di reati.

Interventi normativi nel settore civile

Con la recente riforma del processo civile (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 28 febbraio 2023), attraverso la modifica del Titolo IV-bis Libro II del Codice di Procedura Civile, è stato introdotto un unico procedimento per persone, minori e famiglie.

Il nuovo assetto è stato creato tenendo conto delle disposizioni della Convenzione di Istanbul e delle richieste sovranazionali, nonché delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo contro l'Italia e dei risultati dello studio condotto dalla Commissione sul femminicidio e contro tutte le forme di violenza di genere. La riforma prevede, in particolare, l'introduzione di una sezione interamente dedicata alla violenza domestica e di genere (Sezione I Capitolo III).

Secondo lo schema previsto dalla riforma in attuazione del principio di delega specifica, il contrasto a tutte le forme di violenza domestica e di genere si concretizza in termini di priorità data alla prevenzione anche nei procedimenti civili. In presenza di accuse di violenza, una valutazione immediata del rischio e della volontà della vittima di resistere alla violenza, anche psicologica, è possibile fin dalle fasi preliminari del processo.

Nel contesto dei procedimenti familiari ci saranno:

- una risposta immediata alle accuse di violenza attraverso un accertamento sommario con la possibilità di emettere provvedimenti giudiziari;

- una valutazione del rischio autonoma, proattiva e completa da parte del tribunale civile;
- comunicazione tra uffici (finalizzata a collegare i procedimenti civili e penali sulla stessa materia), per consentire al giudice procedente di conoscere l'esistenza del rischio;
- l'adozione di misure di protezione adeguate, anche nei confronti dei bambini.

Il sistema è stato inoltre concepito per conferire al giudice un ruolo più centrale e attivo attraverso l'esercizio di maggiori poteri giudiziari. L'obiettivo era garantire che il processo fosse gestito in modo da evitare la vittimizzazione secondaria, anche attraverso l'esclusione della mediazione familiare e del tentativo di conciliazione in caso di accuse di violenza.

La disciplina, caratterizzata dall'individualizzazione della risposta giurisdizionale, eviterà l'adozione di misure con formule stereotipate. Inoltre, il giudice civile deve adottare tutte le misure appropriate per proteggere la sicurezza della vittima di violenza, ad esempio ascoltando le parti in momenti diversi, soprattutto nelle cause di separazione o divorzio.

La riforma della procedura civile prevede inoltre che, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul su questo punto, la vittima di violenza non sia sottoposta a mediazione o tentativo di conciliazione nei procedimenti che la coinvolgono. La riforma è anche il risultato di buone pratiche già in atto negli uffici e ora recepite nella legislazione.

Infatti, a partire dall'emanazione della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. 'Codice Rosso'), era stato introdotto l'art. 64-bis disp. att. c.p.p., previsto dall'art. 14, comma 1, della suddetta legge, norma che prevede la trasmissione, senza ritardo, al giudice civile procedente di copia delle ordinanze di applicazione, sostituzione o revoca di misure cautelari personali, nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'ordinanza con cui è disposta l'archiviazione e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti, in relazione ai reati previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause riguardanti i figli o l'esercizio della responsabilità genitoriale.

La riforma indica regole specifiche e significative anche per l'audizione del minore, prevedendo che il giudice debba procedere all'audizione di persona, senza ritardi e avendo cura di evitare qualsiasi contatto diretto tra il minore e il presunto autore della violenza e dell'abuso (con la possibilità di videoregistrare l'adempimento investigativo, con un favorevole impatto di prevenzione della vittimizzazione secondaria, potendo utilizzare i risultati senza inutili ripetizioni da parte delle diverse autorità giurisdizionali coinvolte nell'accertamento dei fatti, sia in sede civile che penale); la logica, fin dalle prime fasi del procedimento, è quella di evitare che il trascorrere del tempo porti a sottovalutare l'emergere di determinate condotte e i loro effetti anche nel contesto familiare e nei confronti delle persone indifese coinvolte nel ciclo. Tenendo conto, però, che l'audizione può dare adito ad accuse di violenza o abuso, viene assicurato il coordinamento tra le diverse giurisdizioni chiamate ad indagare sugli stessi fatti nei rispettivi ambiti di competenza: questo per evitare che ripetute e faticose audizioni del minore, non giustificate da considerazioni di insufficienza e non esaustività delle informazioni raccolte, possano sfociare in una vittimizzazione secondaria. Alla luce della relazione illustrativa al D.Lgs. 149/2022, si intende garantire che in tali procedimenti sia il giudice ad avere una percezione diretta di quanto riferito dal minore, anche al fine di cogliere personalmente tutti gli elementi che il linguaggio non verbale, particolarmente significativo per tale categoria, può fornire (cfr. art. 473-bis 45 c.p.c. inserito nel Libro II del Codice di Procedura Civile al Titolo IV-bis, Norme per i procedimenti in materia di persone, minori e famiglia con espresso riferimento agli artt. 473 bis 4 e 473 bis 5 sulle cautele e gli accorgimenti per l'assunzione dell'audizione).

Sono stati inoltre rafforzati i poteri istruttori del giudice, che può acquisire d'ufficio determinati documenti o assumere d'ufficio ogni altro mezzo di prova nel rispetto del contraddittorio (compresa la prova testimoniale con la formulazione di capitoli di prova, nonché l'acquisizione di atti presso pubblici uffici e di rapporti e interventi delle forze dell'ordine) al fine di accertare la fondatezza o meno dei fatti allegati; può inoltre procedere d'ufficio a interrogare liberamente le parti sui fatti allegati, avvalendosi se lo ritiene necessario di esperti (CTU specialistiche) a tutela della presunta vittima;

l'interrogatorio libero può rivelare la necessità di ulteriori attività investigative al di là delle allegazioni probatorie delle parti, compresa la nomina di un consulente tecnico per svolgere le indagini e le misure necessarie per la protezione della vittima e dei minori (articolo 473 bis .44 del codice di procedura civile).

All'esito dell'istruttoria, qualora emerga, anche solo a livello di sospetto, l'esistenza di condotte violente, il giudice deve adottare i provvedimenti necessari, anche con l'intervento dei servizi sociali e disciplinando il diritto di visita dei minori in modo da non compromettere la sicurezza delle vittime.

Con specifico riferimento alla tutela dei minori coinvolti e agli strumenti di attuazione del principio del superiore interesse del minore, si ricorda che l'adozione di ordini di protezione è oggi compiutamente disciplinata dall'art. 473 bis.70 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito del quale tali misure possono durare fino a un anno e consistono nell'ordine di cessazione delle condotte di abuso o violenza, fino all'allontanamento dalla casa familiare del responsabile e al divieto di avvicinamento alle vittime.

Va sottolineato che il ricorso al tribunale, in caso di presunti comportamenti abusivi/violenti, avviene indipendentemente dall'avvio di (eventuali) procedimenti di separazione, divorzio o affidamento (si veda l'articolo 473a. 40 e seguenti del Codice di procedura civile, le cui norme si applicano ai procedimenti in cui si ipotizzano abusi familiari o comportamenti di violenza domestica o di genere da parte di una delle parti nei confronti dell'altra o dei figli).

In considerazione del costante raccordo tra le autorità giurisdizionali, va menzionato anche il nuovo art. 64 bis c.p.p. delle disposizioni di attuazione, in base al quale il giudice penale trasmette "obbligatoriamente" e "senza ritardo" al giudice civile copia dei provvedimenti adottati nel procedimento penale per il reato di violenza domestica o di genere, comprese le ordinanze relative a misure cautelari personali, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze di condanna (obbligo esteso dall'art. 2 comma 12 della legge n. 134/2021 anche ai casi di tentativo di reato).

Prevenzione della vittimizzazione secondaria: Articolo 473 bis. 42 para. 6 del Codice di procedura civile esclude la necessità di comparire personalmente all'udienza e, in caso di comparizione, prevede che il giudice si astenga dal fare un tentativo di conciliazione. Per evitare il contatto diretto con la vittima, il giudice può ordinare che l'udienza si svolga a distanza o stabilire delle fasce orarie in cui le parti possano incontrarsi. Per la protezione della vittima, l'indirizzo di residenza della vittima può essere omissivo se vi è una necessità di sicurezza o se la vittima si trova in una struttura protetta.

La "corsia preferenziale" per i procedimenti familiari con accuse di violenza o abuso viene attivata anche se le condotte non sono riconducibili a specifici reati penali, ma sono rilevanti, ad esempio, per la disciplina dell'affidamento dei figli o per la determinazione dell'addebito della separazione, e anche nel caso in cui il reato sia prescritto o la parte non presenti la querela entro i termini.

In conclusione, nei procedimenti civili, segnaliamo i seguenti strumenti per rafforzare la prevenzione della violenza domestica e di genere, in vista di una valutazione immediata del rischio:

- in caso di accuse di violenza domestica o di genere, l'adozione tempestiva di adeguate garanzie e misure di protezione; la gestione più rapida dei procedimenti attraverso specifiche disposizioni procedurali; il necessario coordinamento di tutte le autorità giudiziarie coinvolte,

comprese le autorità inquirenti, la prevenzione della vittimizzazione secondaria anche evitando la presenza simultanea delle parti, ove opportuno; nell'adozione di misure riguardanti i minori, la considerazione specifica di eventuali episodi di violenza; la garanzia che gli incontri tra genitori e figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima;

- la regolamentazione precisa dell'intervento dei servizi sociali o sanitari, con il diritto delle parti e dei loro difensori di accedere a qualsiasi relazione e valutazione da essi effettuata e, fatto salvo il principio generale dell'interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con i propri genitori, lo scopo specifico di proteggere la vittima e il minore di questo intervento, nei casi di violenza di genere e domestica;

- l'audizione non delegabile del minore, anche se minore di 12 anni, se capace di discernimento, da parte del giudice (anche del solo giudice relatore), salvo i casi di impossibilità del minore, e la possibilità per il giudice stesso di adottare d'ufficio e anche in assenza di istanze i provvedimenti riguardanti i minori, la salvaguardia del contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento la possibilità di disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenza, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, garantendo sempre il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri di indagine patrimoniale del giudice;

- l'adozione di specifiche disposizioni per disciplinare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che le relazioni redatte debbano distinguere chiaramente i fatti accertati, le dichiarazioni delle parti e le valutazioni degli operatori, con il diritto delle parti e dei loro difensori di accedere a ogni relazione e valutazione dei responsabili dei servizi socio-assistenziali o sanitari e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con i propri genitori, che tale intervento sia disposto solo nella misura in cui sia specificamente finalizzato alla tutela della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando i presupposti e i limiti dell'affidamento dei minori al servizio sociale;

- al fine di assicurare il massimo coordinamento tra le autorità che possono essere chiamate ad accertare i medesimi fatti di violenza o abuso nei loro diversi ambiti di competenza, si prevede che il giudice civile richieda, anche d'ufficio e senza ritardo, al pubblico ministero o alle altre autorità competenti (giudice penale, autorità amministrativa) informazioni sui vari procedimenti pendenti, con trasmissione degli atti (qualora siano consultabili, perché non coperti da segreto istruttorio), entro il termine di quindici giorni.

Interventi normativi nel settore del diritto penale

In relazione alle riforme normative attuate in materia di diritto penale - ricordata innanzitutto quella posta in essere con l'emanazione della legge 19 luglio 2019, n. 69, in GU. 25.7.2019 (c.d. "Codice rosso"), contenente significative modifiche al Codice penale (in particolare l'inasprimento delle pene per i c.d. "spioni", tipiche manifestazioni della rottura delle relazioni domestiche, e l'introduzione di nuove fattispecie penali), al Codice di procedura penale (con l'introduzione di disposizioni volte a creare un percorso processuale preferenziale per i reati in questione, la previsione di obblighi di comunicazione alla persona offesa in relazione alle misure di libertà imposte all'autore del reato e la parziale modifica delle stesse misure), nonché ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - con specifico riguardo al periodo di interesse, si segnalano due importanti interventi.

Un primo intervento, realizzato con la legge 8 settembre 2023, n. 122, in vigore dal 30 settembre 2023, ha riguardato le modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, relative alle competenze del pubblico ministero nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del Codice

di procedura penale.

Tali modifiche hanno innanzitutto previsto che, nei procedimenti per il delitto previsto dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, con decreto motivato, può revocare l'incarico per la trattazione del procedimento se non osserva le prescrizioni del magistrato.¹ e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, con provvedimento motivato, può revocare l'incarico per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale ossia non procede ad assumere informazioni dalla persona offesa e da quella che ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o di riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. In questi casi, il magistrato può presentare osservazioni scritte al pubblico ministero entro tre giorni dalla notifica della revoca. Il pubblico ministero, direttamente o incaricando un altro magistrato dell'ufficio, acquisisce senza indugio informazioni dalla persona offesa o da quella che ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza, salvo che sussistano le predette imprescindibili esigenze di tutela previste dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. In secondo luogo, è stato introdotto un meccanismo di monitoraggio in base al quale il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello, con cadenza trimestrale, acquisisce dalle Procure distrettuali i dati relativi al rispetto del termine entro il quale devono essere assunte le informazioni dalla persona offesa e dalla persona che ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza nei suddetti procedimenti e trasmette una relazione almeno semestrale al Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

Un secondo e più ampio intervento normativo è stato poi realizzato con la Legge 24 novembre 2023, n. 168, recante "Disposizioni per il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023 ed entrata in vigore il 9 dicembre. Come già accennato, la legge n. 168/2023 è stata promossa congiuntamente dal Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità insieme al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'Interno. Nonostante sia stata promossa dal Governo, è stata poi approvata all'unanimità dal Parlamento il 22 novembre 2023, a dimostrazione dell'impegno bipartisan nella lotta alla violenza di genere.

L'obiettivo perseguito con la riforma è quello di rendere più efficace la tutela preventiva attraverso il rafforzamento delle misure contro la reiterazione dei reati contro le donne e l'inasprimento delle pene per i recidivi, nonché di ampliare la tutela delle vittime di violenza in generale. Particolare importanza riveste infatti l'attenzione del legislatore alla prevenzione della violenza di genere, soprattutto con riferimento alla commissione dei reati cosiddetti "spioni", al fine di evitare che le condotte perpetrate degenerino ulteriormente in episodi ancora più gravi.

Vale la pena ricordare fin da subito che tra gli interventi più rilevanti della riforma vi sono il potenziamento della misura preventiva dell'ammonizione da parte del Questore e dell'informazione alle vittime di violenza; l'applicazione delle misure preventive della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora anche agli indagati per reati connessi alla violenza sulle donne e alla violenza domestica; l'introduzione di norme volte a consentire processi più rapidi in materia di violenza di genere e domestica, l'applicazione di misure cautelari personali e la possibilità di prevedere l'applicabilità del monitoraggio attraverso il cosiddetto braccialetto elettronico.

Di particolare interesse sono anche le iniziative di formazione sulla lotta alla violenza domestica e di genere e l'introduzione di una disposizione a favore delle vittime, ovvero una somma di denaro pagata in anticipo come risarcimento.

Ai fini dell'interesse del presente documento, si segnalano in particolare le seguenti disposizioni. L'articolo 1 della legge n. 168/2023, intitolato "Potenziamento delle misure di ammonimento e di informazione delle vittime", ha esteso l'ambito di applicazione della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, e degli obblighi di informazione delle vittime di violenza, alle forze dell'ordine, alle autorità sanitarie e alle istituzioni pubbliche.

L'ambito di applicabilità dell'ammonimento del Questore è stato ampliato ai casi di commissione di atti riconducibili ai reati, consumati o tentati, di violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. "revenge porn", art. 612-ter c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.).

Sono state inasprite le pene (aumentate fino a un terzo) per i casi in cui il fatto sia commesso, nell'ambito della violenza domestica, da una persona già ammonita, anche se la persona offesa è diversa da quella a tutela della quale è stato adottato l'ammonimento, in relazione ai suddetti reati nonché a quelli di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.).

La definizione di violenza domestica è stata estesa per includere la "violenza assistita", cioè la violenza commessa in presenza di minori, che può produrre effetti traumatici pari a quelli causati dalla violenza diretta.

È stata prevista la possibilità di revocare la misura cautelare su richiesta dell'ammonito, non prima che siano trascorsi tre anni, dopo aver valutato la sua partecipazione ai corsi di recupero e i relativi esiti.

L'ambito di applicazione delle misure a sostegno delle vittime di violenza domestica o sessuale è stato ampliato, prevedendo che l'obbligo delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari e delle istituzioni pubbliche, che ricevono la denuncia del reato da parte della vittima, di informare quest'ultima dei centri antiviolenza presenti sul territorio, nonché di metterla in contatto con essi, qualora ne faccia espressa richiesta, si applica anche nei casi di violenza privata (610 c.p., minacce aggravate (art. 612, secondo comma c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.).

È stata prevista la possibilità di perseguire d'ufficio i reati passibili di ammonimento, se commessi, nel contesto della violenza domestica, da una persona già ammonita.

È stato previsto che l'organo di polizia che procede per i reati di violenza domestica informi il Prefetto qualora rilevi l'esistenza di elementi concreti e rilevanti dai quali possa desumersi il pericolo di reiterazione della condotta, affinché adotti misure di vigilanza dinamica, rappresentate dalla sorveglianza mobile, a tutela della persona offesa. La norma prevede inoltre l'estensione dei casi in cui l'ammonimento può essere emesso dal Questore, su richiesta della persona offesa, e l'aumento della pena per i fatti commessi da una persona già ammonita, anche se i fatti criminosi sono stati commessi nei confronti di una persona diversa da quella a tutela della quale è stato emesso l'ammonimento.

Infine, l'obbligo di informare la vittima della presenza di centri antiviolenza sul territorio e di metterla in contatto con essi, qualora ne faccia espressa richiesta, è stato esteso ai casi di tentato omicidio (art. 575), di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del volto (art. 583-quinquies) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter).

L'articolo 2 della legge n. 168/2023, intitolato "Potenziamento delle misure di prevenzione", ha introdotto modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) al fine di prevenire la commissione di reati da parte di alcune categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. In particolare, l'articolo prevedeva:

- l'estensione dell'applicabilità, da parte dell'autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali alle persone indagate per i reati, consumati o tentati, di omicidio (art. 575 c.p.), lesioni personali gravi (art. 583), ove aggravate da vincoli di parentela o affettivi (art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti del viso (art. 583- quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- l'applicabilità della misura della sorveglianza, nei casi sopra indicati, mediante monitoraggio elettronico ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p. (c.d. "braccialetto elettronico"), ferma restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica;
- l'imposizione da parte del Tribunale, nei confronti delle persone indagate per reati di violenza domestica, nel disporre la misura di sorveglianza, del divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, abitualmente frequentati dalle persone da proteggere, e di mantenere una certa distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. In questi casi, sono state previste ulteriori e specifiche restrizioni qualora la frequentazione dei suddetti luoghi sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro.

La norma interviene anche sul tema dei provvedimenti d'urgenza che possono essere adottati dal Presidente del Tribunale, in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di dimora, prevedendo che, nel caso di persone indagate per i reati di cui sopra, il Presidente del Tribunale possa disporre, con decreto, l'applicazione temporanea del divieto di avvicinamento alle persone da proteggere o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati, e dell'obbligo di mantenere una certa distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Anche in questi casi è prevista l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico, previo consenso dell'interessato e verifica della fattibilità tecnica. Se il consenso viene rifiutato o se non è tecnicamente fattibile, il tribunale impone, in via provvisoria, l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia almeno ogni due settimane.

In caso di violazione delle misure di emergenza, è prevista la reclusione da uno a cinque anni e l'arresto, anche al di fuori dei casi di flagranza.

Infine, la disposizione prevede che l'analisi criminologica sulla violenza di genere, redatta annualmente dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, includa anche il monitoraggio della fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza.

L'articolo 3, rubricato "Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi", dava priorità assoluta alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi relativi ai reati di: violazione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.); costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.); lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1, e ai sensi dell'art. 577, co. 1, lett. a) e b).1) e di cui all'art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma, c.p.); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesione permanente del viso (art. 583 quinquies c.p.); interruzione non consensuale della gravidanza (art. 593 ter c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.); incapacità procurata mediante violenza, qualora ricorrano circostanze aggravanti speciali

L'articolo 4 della legge n. 168/2023, intitolato "Trattamento accelerato degli affari nella fase istruttoria", prevede che, nei processi relativi a reati di violenza di genere e domestica, sia data priorità anche alla richiesta di applicazione di misure cautelari personali e alla relativa decisione.

Articolo 5 della legge n. 168/2023, intitolato "Disposizioni in materia di poteri del pubblico ministero",

introduce misure volte a favorire la **specializzazione delle procure** in materia di violenza di genere e domestica: con riferimento alle competenze del pubblico ministero, in caso di delega, l'individuazione di uno o più procuratori aggiunti o di uno o più magistrati deve essere specificamente destinata alla trattazione dei casi di violenza di genere e domestica. Si segnala - come già indicato in occasione del questionario inviato da questo Dipartimento sullo "sviluppo di indicatori sulla violenza di genere facilitata dalla tecnologia" (TF-GBV) - che, in conformità agli obiettivi della norma, sono stati istituiti presso le Procure italiane team/dipartimenti di pubblici ministeri specializzati nelle indagini e nel perseguimento dei reati di violenza di genere: Secondo le statistiche di riferimento, nel 2021, il 77,5% delle procure italiane aveva un team di procuratori specializzati in tali reati (compresi quelli commessi attraverso l'uso della tecnologia).

Article. 6, intitolato "Iniziative di formazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica", prevede, in dichiarata conformità agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne, sentita l'Assemblea dell'Osservatorio stesso, di apposite linee guida nazionali volte a orientare l'adeguata e omogenea formazione degli operatori che, a vario titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'art. 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69. È inoltre previsto l'inserimento di specifiche iniziative di formazione sulla violenza contro le donne e la violenza domestica nelle linee guida che il Ministro della Giustizia propone annualmente alla Scuola Superiore della Magistratura.

L'art. 7 della legge n. 168/2023, intitolato "Termini per la valutazione delle esigenze cautelari", ha poi introdotto nel codice di procedura penale l'art. 362-bis, a sua volta intitolato "Provvedimenti urgenti a tutela della persona offesa" e contenente una disciplina organica del procedimento per l'applicazione delle misure cautelari in relazione ai reati di violenza domestica, violenza di genere e sessuale, prevedendo nello specifico che il Pubblico Ministero debba formulare la richiesta di libertà entro trenta giorni dall'iscrizione del nome della persona che ha commesso il reato nel registro delle notizie di reato e che il Giudice debba pronunciarsi sulla richiesta entro venti giorni dal deposito della stessa.

L'art. 8 della stessa legge, intitolato "Segnalazione dei termini", ha poi apportato modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di segnalazione dei reati al Procuratore generale, introducendo in particolare l'obbligo per il Procuratore generale presso la Corte d'appello di acquisire, con cadenza trimestrale, dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'art. 362-bis c.p.p., recante "Provvedimenti urgenti a tutela della persona offesa", dalle Procure della Repubblica del distretto, nonché di trasmettere, ogni sei mesi, una relazione al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

L'articolo 9 della legge n. 168/2023, intitolato "Modifiche in materia di effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari", ha innalzato la pena prevista per il reato di violazione degli ordini di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prescrivendo l'applicazione della disciplina penale anche alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal Giudice in sede civile, nonché alla violazione di un ordine di pari contenuto, assunto nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, ovvero nei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'articolo 10 della Legge n. 168/2023, intitolato "Arresto in flagranza differita", introduce nel Codice di Procedura Penale l'articolo 382-bis, in base al quale, nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del Codice Penale, si considera comunque in stato di flagranza la persona che, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente

ottenuto da dispositivi informatici o telematici, da cui emerga inequivocabilmente il fatto, risulti essere l'autore del reato, purché l'arresto sia effettuato non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Va inoltre ricordato che l'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134 ("Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la definizione agevolata dei procedimenti giurisdizionali") ha inserito il reato di cui all'art. 387 bis del codice penale. ("Violazione degli ordini di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa") - tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio ai sensi del comma 2, lettera l-ter), dell'articolo 380 del codice di procedura penale.

L'articolo 11 della legge n. 168/2023, intitolato "Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare", ha integrato l'art. 384-bis c.p.p. con ulteriori disposizioni sulla misura cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare prescrivendo che, anche al di fuori dei casi di flagranza, il Pubblico Ministero debba disporre nei confronti della persona gravemente indiziata di aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché di aver commesso maltrattamenti contro familiari, lesioni e altri reati commessi con minaccia e violenza, l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, qualora vi sia il rischio che la reiterazione della condotta criminosa esponga la vita o l'integrità fisica della persona offesa a un pericolo grave e attuale, e non sia quindi possibile attendere il provvedimento del giudice. Entro le 48 ore successive, il Pubblico Ministero presenta la richiesta di convalida al Giudice per le indagini preliminari, in assenza della quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza diventa inefficace. Il giudice è tenuto a fissare l'udienza di convalida entro 48 ore.

L'articolo 12 della legge n. 168/2023, intitolato "Potenziamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico" interviene nel contesto delle misure cautelari, apportando modifiche al Codice di procedura penale in materia di prescrizioni sull'uso del braccialetto elettronico. In particolare, si prevede l'obbligo per le forze dell'ordine di accertare preventivamente la fattibilità tecnica dell'utilizzo del cosiddetto braccialetto elettronico (o di altri strumenti tecnici di controllo idonei) qualora il giudice ne abbia disposto l'applicazione in concomitanza con gli arresti domiciliari. È inoltre prevista l'applicazione della custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico o di altri strumenti tecnici di controllo, disposta con la misura degli arresti domiciliari, o con le misure dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Inoltre, la norma in questione amplia il novero dei reati per i quali può essere disposta la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare e impone alla persona che ha commesso il reato, in concomitanza con l'applicazione della suddetta misura, l'uso di un braccialetto elettronico e l'obbligo di mantenere una certa distanza, non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o dai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La disposizione prevede inoltre che la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti per l'applicazione delle misure cautelari.

Anche per la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, disciplinata dall'art. 282-ter c.p.p., la norma quantifica in 500 metri la distanza minima che il giudice deve comunque garantire nel disporre la misura e prevede che, nei casi di allontanamento dalla casa familiare per violenza domestica e di genere, la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti per l'applicazione delle misure cautelari. Al giudice è inoltre consentito, con la stessa ordinanza, di applicare una misura più severa nel caso in cui l'imputato rifiuti di acconsentire al monitoraggio mediante il

braccialetto elettronico o quando si stabilisce che il suo utilizzo non è tecnicamente fattibile.

L'articolo 14 della legge n. 168/2023, rubricato "Disposizioni in materia di informazione della persona offesa dal reato e di obblighi di denuncia", prevede:

- l'obbligo di notificare immediatamente alle vittime di violenza domestica o di genere le misure che incidono negativamente sulla libertà personale dell'autore del reato;
- l'obbligo da parte del giudice di comunicare la cessazione, la revoca o la sostituzione delle misure coercitive detentive all'autorità di polizia competente per l'eventuale adozione di misure preventive, quali misure volte a prevenire la commissione di reati da parte di determinate categorie di persone ritenute socialmente pericolose;
- l'obbligo di comunicare al Prefetto la cessazione o la revoca delle misure coercitive e interdittive, o la loro sostituzione con una misura meno grave, in relazione ai procedimenti per i reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. (es. violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti del viso nelle forme aggravate). Il Prefetto può adottare misure di vigilanza a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale.

L'articolo 16 della legge n. 168/2023 apporta modifiche in merito alla presentazione della domanda di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti prevista dall'articolo 13 della legge n. 122 del 2016, mentre l'articolo 17 prevede la possibilità di richiedere una provvisoria a favore della vittima o degli aventi diritto in caso di morte della vittima, nei casi in cui vi sia necessità a seguito della commissione di reati di omicidio, violenza sessuale o lesioni personali gravi o deformazioni dell'aspetto attraverso lesioni permanenti del volto commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che sia o sia stata legata alla vittima da relazione affettiva. La domanda per il provvedimento temporaneo deve essere presentata al Prefetto, che avvia un'istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche delle forze dell'ordine. Spetta al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti determinare l'indennizzo provvisorio all'esito dell'istruttoria condotta dal Prefetto. La provvisoria è computata nella liquidazione definitiva dell'indennizzo determinato nella sentenza di condanna o di patteggiamento, anche se definitiva, o nell'emissione del decreto penale di condanna, anche se non esecutivo. Il Comitato dichiara la decadenza della provvisoria e dispone la restituzione dell'importo erogato in caso di mancata presentazione della domanda di indennizzo nei termini previsti o di inammissibilità della domanda di indennizzo; di mancanza dei presupposti per la presentazione della domanda di indennizzo (ad esempio: mancata autovalutazione della non definitività della sentenza penale o del procedimento esecutivo o della percezione di somme in relazione al reato).

Infine, l'articolo 15 dell'emendamento introduce modifiche in materia di concessione della sospensione condizionale della pena (articolo 165 del codice penale), stabilendo disposizioni volte a consentire ai condannati di partecipare a programmi di riabilitazione, mentre l'articolo 18 disciplina le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento delle organizzazioni incaricate di tali programmi.

Misure organizzative

Passando all'esame delle misure organizzative, va innanzitutto rilevato che il Ministero della Giustizia, già nel 2020 - a un anno dall'entrata in vigore del "Codice Rosso" - ha avviato una complessa e articolata attività di studio e monitoraggio sul tema della violenza di genere, con particolare attenzione alla prima fase applicativa delle misure introdotte con la riforma.

Il lavoro intrapreso dal Dipartimento mirava ad acquisire un'adeguata conoscenza dell'impatto delle nuove norme sul sistema giudiziario.

In occasione del primo rapporto (disponibile sul sito del Ministero della Giustizia) sulla normativa introdotta dal "Codice Rosso", sono state consultate le procure per verificare

l'adeguatezza, l'uniformità e le modalità di attuazione di alcune delle più importanti innovazioni normative introdotte, con i risultati elencati di seguito.

Dal punto di vista organizzativo, sono già state raccolte le seguenti buone pratiche:

- creazione di gruppi specializzati sul tema;
- priorità nella registrazione delle denunce di reato relative alla violenza di genere;
- l'uso di protocolli di indagine;
- sviluppo e adozione di linee guida e questionari per l'ascolto della persona offesa;
- formulazione di deleghe di indagine alla polizia giudiziaria con contenuti particolarmente specifici;
- prescrizione di uno specifico onere di giustificazione (per iscritto) per l'utilizzo della clausola di deroga di tre giorni;
- preparazione di una serie di domande da porre alla persona offesa per categoria di reato;
- creazione all'interno degli uffici giudiziari di aree dedicate all'accoglienza e all'ascolto delle vittime;
- la specificazione, in sede di ascolto della persona offesa, della richiesta di eventuale pendenza di procedimenti di separazione e divorzio, ai fini dell'operatività dell'articolo 64 del codice di procedura penale;
- approccio integrato tra i soggetti istituzionalmente preposti alla cura e alla tutela delle vittime di questo tipo di reato, ovvero tra Procure della Repubblica, Tribunali, Centri Antiviolenza, Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni di settore;
- promuovere e realizzare attività di formazione specifiche, rivolte sia alla magistratura che alle forze di polizia;
- dovere di notificare alla vittima l'uscita dal carcere dell'autore del reato;
- strutturazione di sezioni dedicate e ben caratterizzate, visibili dalla stessa home page dei siti web (all'interno delle sezioni dedicate sono indicati anche gli orari e le sedi in cui si trovano gli eventuali sportelli di ascolto realizzati in collaborazione con altri uffici).

Sulla base dei primi risultati, è stata avviata un'attività di monitoraggio più specifica, volta a verificare l'incidenza sui fenomeni di violenza domestica delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia COVID19, che ha avuto inevitabili ripercussioni sui nuclei familiari, anche a causa dell'internamento: si veda a questo proposito il rapporto "Codice Rosso" pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia [qui](#).

Inoltre, è stato effettuato un monitoraggio specifico sui flussi informativi dal settore penale a quello civile quando è in corso un processo di separazione o divorzio e deve essere condotto un procedimento di affidamento dei figli, sulla base delle disposizioni dell'articolo 64 bis del Codice di procedura penale. (si veda il rapporto sopra citato).

Sempre in considerazione dell'importanza di conoscere il contesto di emersione del fenomeno della violenza di genere, il Ministero, a partire dal 1° gennaio 2023, attraverso un intervento tecnologico effettuato sui sistemi informativi penali, ha cercato di introdurre un'importante novità, consistente nel consentire agli uffici giudiziari di rilevare un ulteriore specifico dato statistico, ovvero il rapporto tra vittima e autore, al fine di monitorare costantemente il fenomeno della violenza di genere.

Il Ministero della Giustizia, infatti, dedica particolare cura e attenzione alla raccolta statistica di ogni dato idoneo a consentire una conoscenza sempre più approfondita del fenomeno della violenza di genere, in funzione delle scelte strategiche che il Governo può compiere nell'obiettivo prioritario della prevenzione e dell'innalzamento degli standard di tutela delle vittime di questo tipo di reati.

Va inoltre sottolineato che l'aggiornamento e l'innovazione dei sistemi informativi, in funzione di un costante monitoraggio delle caratteristiche del fenomeno della violenza di genere, realizza anche gli obiettivi del tavolo tecnico istituito nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra lo stesso Ministero e l'Istituto Nazionale di Statistica (Accordo per l'alimentazione della

database sulla violenza di genere con i flussi informativi giudiziari, in **Allegato 1**). Ciò risponde all'esigenza condivisa di dare concreta attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche sulla base del recente quadro normativo sulle rilevazioni statistiche sulla violenza di genere in corso di attuazione con tutti gli attori istituzionali coinvolti (**legge n. 53 del 5 maggio 2022**). La legge è stata promossa congiuntamente dal Ministro per le Pari Opportunità insieme a tutte le autorità coinvolte, per migliorare la raccolta dei dati sulla violenza di genere da parte di tutti gli enti che operano in questo campo.

Con questa legge sulle "Disposizioni in materia di statistiche sulla violenza di genere", il legislatore italiano è intervenuto con il preciso obiettivo (indicato nell'articolo 1 della legge citata) di garantire un adeguato flusso di informazioni in termini di frequenza e contenuto sulla violenza di genere contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un efficace monitoraggio del fenomeno.

L'articolo 5 della legge n. L'art. 5 della Legge n. 53/2022, intitolato "Rilevazioni statistiche del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia", prevede poi che, al fine di approfondire l'analisi dei fenomeni di cui all'art. 1, i sistemi informativi debbano rilevare il rapporto di parentela tra l'autore e la vittima nonché, ove noti: l'età e il sesso degli autori e delle vittime; informazioni sul luogo in cui si è verificato l'evento; il tipo di arma utilizzata, se presente; se la violenza è commessa in presenza dei figli degli autori o delle vittime sulla scena; se la violenza è commessa insieme ad atti persecutori. Per quanto di specifico interesse in questa sede, la norma prevede inoltre che il Ministero della Giustizia individui le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche attraverso i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie a ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima, con riferimento ai procedimenti relativi - oltre che all'omicidio, compreso il tentato omicidio di cui all'art. 575 c.p., anche alle ipotesi aggravate di cui agli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, all'aggressione di cui all'articolo 581 del codice penale, alle lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale, al sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale, alla violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale alla violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, abbandono di minore o incapace di cui all'articolo 591 del Codice penale, danneggiamento di cui all'articolo 635 del Codice penale, estorsione di cui all'articolo 629 del Codice penale, minaccia di cui all'articolo 612 del Codice penale, favoreggiamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958, circonvenzione di incapace di intendere e di volere. 75 del 20 febbraio 1958, circonvenzione di persona incapace di cui all'art. 643 c.p. e tratta di persone di cui all'art. 601 c.p. - ai reati di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p., anche nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 609-ter c.p. e violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies c.p. atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater c.p. e corruzione di minorenne di cui all'art. 609-quinquies c.p.; maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale; atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale; alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612-ter del codice penale; alla violazione degli ordini di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis del codice penale; alla costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'articolo 558-bis del codice penale; alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'articolo 583-bis del codice penale; alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso, di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale; all'interruzione non consensuale della gravidanza di cui all'articolo 593-ter del codice penale; alla violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale.

di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale; prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;

L'obiettivo dell'intervento è quello di ottenere informazioni più precise sulle reali dimensioni del fenomeno, sulla presenza nelle strutture detentive di sex offender e abusatori con posizione giuridica definitiva e/o imputati, e di monitorare l'eventuale prosecuzione dei rapporti tra offender e vittima attraverso interviste, video interviste e scambio di corrispondenza.

Collegamenti con altre istituzioni, comprese quelle europee

Attività di dialogo interistituzionale, anche a livello comunitario, finalizzata a promuovere l'elaborazione e l'attuazione di proposte progettuali, normative e organizzative, attraverso lo svolgimento di audizioni e l'acquisizione di pareri e contributi, in sinergia con il Consiglio Superiore della Magistratura, gli organi ministeriali competenti, la Scuola Superiore della Magistratura e altri enti e istituzioni, anche europei, attivi nel settore.

Raccolta della giurisprudenza europea in materia di violenza domestica e di genere; esame delle censure mosse all'Italia, catalogazione, individuazione dei rimedi.

Riconoscimento e analisi di interventi/pratiche/esperienze giurisprudenziali europee ed extraeuropee particolarmente rilevanti.

Elaborazione e attuazione di proposte progettuali finalizzate alla partecipazione a bandi di finanziamento dell'Unione Europea.

Analizzare e riflettere sul linguaggio

Raccolta di sentenze civili e penali, con particolare riguardo a quelle già oggetto di dibattito pubblico, e di articoli di stampa sulla violenza di genere e domestica, con l'obiettivo di esaminare il linguaggio utilizzato, sia per il suo impatto sulla formazione culturale nel campo del contrasto alla violenza di genere, sia per la sua potenzialità di creare situazioni di vittimizzazione secondaria. Valutazione e analisi delle sentenze della CEDU su questo tema.

Nel 2023, il **Ministero della Difesa** ha approvato il "Codice di condotta per prevenire e combattere la discriminazione e per tutelare l'integrità e la dignità delle persone".

Con l'adozione del Codice, la Difesa italiana si propone di:

- garantire pari opportunità a tutti i lavoratori, favorendo l'adozione di decisioni e comportamenti organizzativi improntati ai principi di equità, rispetto, collaborazione e correttezza;
- prevenire tutte le forme di discriminazione che riguardano la dignità della persona e promuovere il benessere organizzativo;
- utilizzare procedure tempestive e imparziali per porre fine a qualsiasi episodio accertato di discriminazione, molestie sessuali, violenza morale e/o psicologica;
- garantire a coloro che segnalano violazioni del presente Codice il diritto alla privacy e la protezione da ritorsioni dirette e indirette;
- diffondere la conoscenza delle funzioni e delle aree di competenza della "persona di fiducia" (una persona individuata dall'organizzazione per essere il punto di contatto per i lavoratori che si ritiene siano stati molestati);
- identificare e monitorare gli episodi di molestie, bullismo, straining, stalking professionale, discriminazione e qualsiasi atto o comportamento sessuale indesiderato;
- identificare gli attori coinvolti e i rispettivi ruoli nella prevenzione e nel contrasto dei comportamenti dannosi indicati nel Codice;
- informare i datori di lavoro del Ministero della Difesa dei loro diritti e obblighi in merito alla prevenzione e alla rimozione di tutti i comportamenti discriminatori e al mantenimento di un clima lavorativo che garantisca il rispetto della dignità di ogni persona.

Per quanto riguarda il **Ministero della Salute**, una recente normativa sulla violenza di genere ha

un impatto specifico sulla salute pubblica. La legge n. **53 del 5 maggio 2022**, "Disposizioni in materia di statistiche sulla violenza di genere", ha l'obiettivo di garantire un adeguato flusso di informazioni, in termini di cadenza e contenuti, sulla violenza di genere contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e risposta e di assicurare un efficace monitoraggio del fenomeno. Secondo l'articolo 4 della legge, tutte le strutture sanitarie pubbliche, in particolare il pronto soccorso, sono obbligate a fornire dati e informazioni sulla violenza contro le donne. Inoltre, stabilisce che il Flusso Informativo Sanitario di Emergenza (**EMUR**) del pronto soccorso deve essere integrato con le informazioni utili e necessarie per l'individuazione della violenza di genere contro le donne, garantendo l'identificazione della relazione tra l'autore e la vittima, e le seguenti informazioni aggiuntive

- il tipo di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, inflitta alla vittima;
- Se la violenza è commessa in presenza dei figli dell'autore o della vittima e se è accompagnata da atti di persecuzione;
- gli indicatori di rischio di rivittimizzazione di cui all'Allegato B del DPCM del 24 novembre 2017, ferma restando la garanzia di anonimato delle vittime. [...]

Per quanto riguarda il **Ministero per le Disabilità**, nel 2023 è stato ripristinato l'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità in Italia, previsto dalla Legge 18/2009. Questo Osservatorio ha il compito di individuare linee di intervento trasversali alle varie Amministrazioni e agli altri soggetti della società civile per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità. Recentemente, all'interno di questo Osservatorio, è stato costituito uno specifico Gruppo di lavoro sul tema della violenza contro le donne con disabilità, composto da rappresentanti individuati da tutte le Amministrazioni, Enti, Associazioni che partecipano ai lavori dell'Osservatorio.

Il Gruppo di lavoro nasce da quanto emerso a seguito della riunione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità tenutasi il 24 novembre 2023, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alla presenza del Ministro Alessandra Locatelli e del Ministro Eugenia Roccella.

L'obiettivo del Gruppo di lavoro è quello di offrire contributi sul tema specifico della violenza contro le donne con disabilità anche per metterli a disposizione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica affinché possano essere elementi utili per gli atti che verranno realizzati e nell'ottica di avviare una collaborazione sinergica tra i due Osservatori.

Le principali linee di intervento del Gruppo di lavoro sono:

1. l'accessibilità della comunicazione e dell'informazione;
2. standard minimi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza;
3. Linee guida sulla violenza di genere, con particolare riguardo alla formazione degli operatori. Le attività del Gruppo di lavoro, ancora in corso, si concluderanno a luglio con l'elaborazione di un documento che riporterà, tra l'altro, la sintesi delle proposte emerse, discusse e condivise dal Gruppo stesso.

Articolo 8: Finanziamento

I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio costituiscono l'asse della rete territoriale che si occupa delle donne vittime di violenza, attraverso servizi specializzati, basati su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul e con una metodologia di accoglienza delle vittime. All'interno del **Dipartimento per le Pari Opportunità** è presente un comitato dedicato, composto da rappresentanti di

delle regioni, è stato istituito per definire i requisiti di finanziamento, al fine di garantire che tali servizi ricevano finanziamenti specifici in forma continuativa ai sensi degli articoli 5 e 5 bis del decreto legge n. 93/2013, necessari al loro continuo e regolare funzionamento. Pertanto, a livello legislativo, è stata stabilita **l'adozione di un Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica**, subordinato all'acquisizione del parere in Conferenza unificata Stato-Regioni, con cadenza almeno triennale, e all'assegnazione di risorse, per un ammontare di 5 milioni di euro all'anno, a partire dal 2022. Tali risorse sono state incrementate dalla Legge di Bilancio 2023, che ha portato lo stanziamento annuale a 15 milioni di euro. L'articolo 5 (Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica), insieme all'articolo 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio) del decreto legge n. 93, costituisce il quadro normativo in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne e della violenza domestica, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011 (la cosiddetta Convenzione di Istanbul). La struttura del Piano strategico nazionale segue le quattro P: Prevenzione, Protezione, Punizione/Processo dei reati, Politiche coordinate. Si può osservare un'evoluzione nell'approccio: mentre la formulazione originaria del decreto legge n. 93 del 2013 faceva riferimento a un Piano d'azione straordinario, in quanto rispondeva a un'emergenza del fenomeno che nel 2013 è stata particolarmente cogente con 179 femminicidi (il numero più alto di sempre), con le successive modifiche apportate al citato articolo 5, il Piano ora "strategico nazionale" rappresenta il quadro programmatico contenente le linee guida e le fasi di sviluppo per il raggiungimento degli obiettivi fissati per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne e il sostegno alle vittime. Nel quadro degli impegni internazionali dell'Italia, l'attuazione del Piano contribuisce all'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011, nonché al raggiungimento dell'Obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, recante l'obiettivo di "raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione per tutte le donne e le ragazze". Inoltre, per renderlo strutturale e concretamente operativo, il Piano, come accennato a seguito delle recenti modifiche legislative, è accompagnato da risorse adeguate a partire dal 2022.

Per quanto riguarda il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le risorse stanziare vengono trasferite dal Dipartimento per le Pari Opportunità alle Regioni sulla base di decreti annuali di assegnazione firmati dall'autorità politica pro tempore delegata alle pari opportunità. Nel 2019 è stato introdotto un sistema di monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse evidenziato nella Relazione al Parlamento.

Negli ultimi cinque anni, si può confermare un aumento significativo delle risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Infatti, per il periodo 2019-2023 il totale degli stanziamenti trasferiti alle regioni ammonta a: 183 milioni di euro.

In dettaglio, attraverso i decreti di assegnazione annuale sono stati trasferiti i seguenti importi:

- 30.000.000,00 per il 2019;
- 28.000.000,00 per il 2020;
- 30.000.000,00 per il 2021;
- 40.000.000,00 per il 2022;
- 55.000.000,00 per il 2023.

Con l'ultimo **decreto di riparto (16 novembre 2023)**, sono stati assegnati alle strutture regionali 40 milioni di euro (+10 mln rispetto al 2022) e alle iniziative 15 milioni di euro (+5 mln rispetto al 2022). Si tratta quindi di un aumento di 15 milioni rispetto all'anno precedente (+15 milioni), registrando un incremento del 37,5%.

Si segnala una novità rispetto agli anni precedenti, che si intende riproporre nel 2024: è stato stanziato un importo di 9 milioni di euro, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, la

Strategia nazionale per l'uguaglianza di genere 2021-2026, nonché il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, per iniziative, da intraprendere a livello regionale, volte a sostenere l'empowerment femminile, il reinserimento lavorativo e il recupero economico e sociale delle donne in particolare nel loro percorso di uscita dalla violenza.

Infine, la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha incrementato le risorse di 5 milioni, a seguito di una decisione parlamentare, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinandole alla realizzazione di Centri Anti Violenza. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l'acquisto e la costruzione di Case rifugio.

Le suddette risorse vengono trasferite dal governo centrale alle regioni, che possono sostenere finanziariamente le ONG.

Dal 2015 il **Ministero della Salute** ha costantemente erogato finanziamenti, nella maggior parte dei casi attraverso il Fondo Progetti del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), in collaborazione con istituzioni scolastiche ed enti locali di grande rilevanza scientifica e operativa.

All'attuazione dell'articolo 15 della Convenzione di Istanbul, che pone al centro di ogni strategia di prevenzione la formazione dei professionisti che si occupano di vittime e autori di violenza di genere e domestica, hanno fatto seguito il progetto pilota di formazione a distanza di 29 PS italiani (2015-2017) e poi il progetto capillare "Formazione a distanza (FAD) per gli operatori socio-sanitari dei Pronto Soccorso italiani, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere" (2019-2021), entrambi in collaborazione con l'ISS (Istituto Superiore di Sanità). In particolare, il progetto FAD si è rivolto agli operatori socio-sanitari dei PS, con l'obiettivo di metterli in grado di intercettare e portare alla luce i casi di violenza, fornendo così una gestione più tempestiva e puntuale della persona vittima di violenza di genere. Negli otto mesi di attuazione (dal 29 gennaio al 29 settembre 2020), il progetto ha coinvolto 26.347 operatori e professionisti, appartenenti a 642 Pronto Soccorso di tutte le Regioni italiane raggiungendo la quasi totalità dei PS presenti sul territorio nazionale (circa il 97%).

Il progetto CCM 2021 "Strategie per la prevenzione della violenza contro le donne e i minori attraverso la formazione degli operatori sanitari e socio-sanitari con particolare riguardo agli effetti del COVID-19" - IPAZIA CCM2021 (2021-2024), di cui è capofila la Regione Toscana e che coinvolge varie regioni ed enti rappresentativi del territorio nazionale. Il progetto Ipazia ha inteso sviluppare e sperimentare un modello formativo basato sulla metodologia del problem-based learning - competence-oriented, articolato in un corso base (corso FAD) rivolto agli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali che si occupano di violenza contro le donne e i minori, negli ambiti territoriali delle unità operative coinvolte nel progetto, e in un corso specifico per la "formazione dei formatori" individuati da ciascuna ASL partecipante, che potranno diffondere le competenze acquisite al personale socio-sanitario dei territori di competenza. Gli obiettivi del progetto Ipazia sono stati quelli di promuovere l'applicazione sistematica di corretti protocolli affinché ad ogni vittima, anche nei casi di discriminazione multipla, sia data la stessa opportunità di essere assistita nella ricerca di vie d'uscita dal ciclo della violenza, e di facilitare lo scambio di buone pratiche attraverso la creazione di una comunità di pratica in grado di mettere in comune le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari e socio-sanitari dei servizi territoriali al fine di fare formazione e contrastare la violenza contro le donne e i minori a livello locale, non solo nei PS.

Per questo dal 2015, in stretta collaborazione con l'ISS e le Regioni, è attivo un percorso di formazione professionale finanziato dal Ministero della Salute che coinvolge in primis i servizi di emergenza del nostro Paese e, con l'ultimo progetto Ipazia appena concluso (maggio 2024), gli operatori e le operatrici dei territori, per una formazione corretta, continua e capillare che deve essere considerata uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione della violenza sulle donne.

Il nuovo progetto sulla violenza contro le donne, finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione delle malattie

(CCM), avviato nel gennaio 2024 e realizzato dall'ISS, dal titolo "Violenza contro le donne: effetti sulla salute a lungo termine per una prevenzione di precisione", ha l'obiettivo generale di definire nuove strategie e modelli per la cura delle donne che hanno subito violenza e di creare un modello territoriale che garantisca una cura a lungo termine per le donne e i minori, basata sulla medicina di precisione. Il progetto fa seguito a un precedente progetto dell'ISS denominato EpiWE (epigenetica della violenza contro le donne) e mira ad aumentare la conoscenza dei cambiamenti epigenetici causati dal fenomeno della violenza, al fine di prevenire e stabilire percorsi di cura precoci per le malattie legate alla violenza nel lungo periodo.

Articolo 11: Raccolta di dati e ricerca

Sin dal primo rapporto di valutazione di GREVIO (2020) l'**Istituto nazionale di statistica (Istat)** è stato costantemente impegnato nello sviluppo della raccolta di dati rilevanti, favorendo il coinvolgimento dei produttori di dati provenienti dalle forze dell'ordine, dal settore della giustizia, dai servizi specializzati e dal settore della sanità pubblica. Le attività svolte dall'Istat in questa prospettiva sono state supportate dall'accordo con il Dipartimento Nazionale delle Pari Opportunità (firmato nel 2017 e rinnovato nel 2024) che mira a costruire un sistema integrato di informazioni relative alla violenza di genere.

L'Istat ha rafforzato la collaborazione con il **Ministero della Salute** con il rinnovo di un accordo comune (firmato nel 2019 e rinnovato nel 2023) che assicura la fornitura regolare di dati relativi alla violenza di genere da parte del sistema sanitario. Il nuovo protocollo è in linea con le disposizioni della legge 53/2022, sulla misurazione della violenza contro le donne. In ogni caso, come risultato della collaborazione, dal 2020 sono state rilasciate informazioni sugli accessi delle donne al Pronto Soccorso degli ospedali e sui ricoveri delle donne con riferimento a diagnosi specifiche, insieme a informazioni demografiche sulle vittime. Il rilascio delle relative analisi mira a sviluppare lo studio delle conseguenze sulle donne in termini di salute e a monitorare tali dati distinguendo l'effetto dovuto al crescente utilizzo di misure specifiche per identificare le vittime. Maggiori informazioni sono disponibili qui: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-e-accesso-delle-donne-alle-strutture-ospedaliere>.

Nel 2021 l'Istat ha firmato un accordo di collaborazione con il **Ministero della Giustizia** per sviluppare e assicurare la fornitura di dati relativi alla violenza di genere. Sulla base dell'accordo è stata istituita una task force (tavolo tecnico) con l'obiettivo di identificare i casi di violenza di genere, le informazioni necessarie per individuare i relativi procedimenti penali e tutte le informazioni necessarie per approfondire l'analisi del fenomeno.

Dal 2020 è stata raggiunta una pietra miliare per migliorare la raccolta dei dati e la ricerca relativa alla violenza contro le donne, l'approvazione di una legge nazionale specificamente dedicata alla raccolta dei dati sulla violenza di genere: la già citata **legge n. 53** del 5 maggio 2022. La legge vincola il Ministero della Salute (art. 4), il **Ministero dell'Interno** e il **Ministero della Giustizia** (rispettivamente art. 5 e 6) a fornire dati riferiti alla violenza contro le donne con specifiche informazioni, in coordinamento con il **Dipartimento per le Pari Opportunità**. Inoltre, prevede che la raccolta dei dati sui servizi di supporto specialistico per i sopravvissuti alla violenza sia effettuata dall'Istat in collaborazione con le Regioni (art. 7) e chiede all'Istat di effettuare l'indagine sulla violenza contro le donne ogni 3 anni (art. 2).

L'indagine sulla sicurezza delle donne, finanziata dal **Dipartimento per le Pari Opportunità**, dovrebbe scendere in campo nel 2024, con diffusione dei risultati nel 2025; l'indagine avrà un campione di circa 25.500 donne tra i 16 e i 75 anni, di cui 21.000 italiane, 4.000 straniere e 500 rifugiate in Italia. Si segnala, tuttavia, che i tempi di avvio sono ancora in fase di definizione, a causa di un ricorso pendente relativo all'aggiudicazione della gara pubblica indetta da Consip S.p.A. per il servizio di conduzione delle interviste.

Con riferimento al **Ministero della Salute**, la legge prevede che i dati relativi a gli accessi al Pronto Soccorso degli ospedali includano come set obbligatorio di variabili: la relazione vittima-perpetratore; il tipo di violenza subita dalla vittima (fisica, sessuale, psicologica o economica); se la violenza è commessa in presenza di figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa insieme ad atti persecutori (stalking); gli indicatori relativi al rischio di rivittimizzazione della Valutazione Breve del Rischio per il Pronto Soccorso (DA-5).

Il **Ministero dell'Interno** e il **Ministero della Giustizia** sono tenuti a registrare, per una lista di reati specifici, il rapporto vittima-agente, l'età e il sesso degli autori e delle vittime; informazioni sul luogo in cui si è verificata la violenza; il tipo di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza dei figli degli autori o delle vittime sulla scena; se la violenza è commessa insieme ad atti persecutori (stalking). Il Ministero dell'Interno raccoglie i dati sulla relazione vittima-errore da gennaio 2024 e ha assicurato di condividere i dati con l'Istat a settembre 2024. I dati saranno relativi al primo semestre 2024 e la condivisione dei dati con l'Istat avverrà due volte l'anno. Dal 2024 la raccolta dei dati del Ministero dell'Interno è in linea con le disposizioni della legge n. 53 del 5 maggio 2022.

Inoltre, il **Ministero della Giustizia** dovrebbe registrare se è stato progettato un difensore d'ufficio nei confronti degli indagati e degli imputati, nonché della parte lesa e della parte civile. La legge prevede la creazione di una banca dati multi-agenzia che coinvolge il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia per registrare, tra l'altro, informazioni, a ogni livello del procedimento giudiziario, su denunce, misure preventive applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, provvedimenti di licenziamento e sentenze.

Il Ministero della Giustizia raccoglie dati sulla variabile "relazione vittima-persona" e altre informazioni importanti dal gennaio 2023, ma i dati non sono ancora disponibili. Forse l'uso di

un "FLAG - violenza di genere", consentono la corretta raccolta dei dati. Altre raccolte dati che l'Istat sta portando avanti riguardano:

La seconda edizione dell'indagine sugli "Stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza" tra la popolazione adulta; e il modulo sui ruoli di genere rivolto ai giovani tra gli 11 e i 19 anni.

Dal 2020 l'Istat studia la sentiment ed emotion analysis sui temi della violenza e degli stereotipi di genere nei social media, per capire come la comunicazione si diversifichi e cambi anche nella dimensione virtuale e quali siano le reazioni (stimolo e propagazione della violenza, indignazione...).

Inoltre, l'Istat sta conducendo, sempre in accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità, uno studio sulle reti territoriali per il governo della violenza contro le donne. Si tratta di reti che nascono da protocolli o accordi tra soggetti pubblici e privati stipulati per prevenire e contrastare la violenza.

Il **Ministero della Salute** evidenzia come in attuazione dell'articolo 4 della legge 5 maggio 2022, n. 53, il flusso informativo relativo allo schema di Pronto Soccorso del Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate in regime di emergenza sanitaria (EMUR), di cui al Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17 dicembre 2008, sia stato integrato con una serie di informazioni utili alla rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare, il suddetto decreto EMUR è stato aggiornato per fornire un'ulteriore finalità al sistema, ovvero garantire il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere contro le donne e consentire l'elaborazione di dati statistici che permettano di pianificare adeguate politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere contro le donne, prevedendo la raccolta di ulteriori informazioni utili per l'individuazione della violenza di genere contro le donne, tra cui i dati sulla violenza, compresa la relazione vittima-reo, il tipo di violenza (fisica, sessuale, psicologica o economica) e la sua frequenza, nonché altri dettagli relativi alla violenza per valutare il rischio di rivittimizzazione (ad esempio l'esistenza di eventuali persecuzioni).l'esistenza di atti persecutori, gelosia e violenza costanti, aggressioni durante la gravidanza, uso o minaccia di armi o strangolamento, aumento della violenza negli ultimi 6 mesi, paura per la propria vita).

Attualmente, la bozza di decreto di modifica del decreto EMUR per la raccolta delle suddette informazioni ha ricevuto il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni nell'ultima riunione del 30 maggio, già firmata dal Ministro per le Pari Opportunità, sarà firmata dal Ministro della Salute nei prossimi giorni per proseguire l'iter amministrativo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda il **Ministero per le Disabilità**, la legge n. 53/2022 recante "Disposizioni in materia di statistiche sulla violenza di genere", considerato che le statistiche servono per analizzare il fenomeno e intervenire per fornire politiche di prevenzione e contrasto, all'articolo 2 prevede che:

1. Per sostenere le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità per la conduzione delle indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dal Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). Ogni tre anni, l'ISTAT e il SISTAN realizzano un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne, che produce anche stime sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ovvero la violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, compresa la presenza dei figli degli autori o delle vittime sulla scena del crimine, e gli atti persecutori con riferimento ai comportamenti che costituiscono o concorrono a costituire un reato, fino al livello regionale. ISTAT e SISTAN

pubblicare i risultati dell'indagine e inviarli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per le Pari Opportunità, che coordina gli sforzi in questo campo.

Il **Ministro competente per le Pari Opportunità** ha il potere di fornire indicazioni sull'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. Le domande per la raccolta dei dati sono quelle utilizzate nell'ultima indagine sulla sicurezza delle donne condotta dall'ISTAT. Qualora vengano individuate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di misure più efficaci di contrasto alla violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente potranno essere integrati dall'ISTAT, anche su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, con misure specifiche. Le domande sulla violenza psicologica ed economica per le donne in coppia devono essere integrate anche con domande relative alla presenza di figli minori o alla presenza di figli minori in casa. Per quanto riguarda la relazione autore-vittima, l'elenco dell'insieme minimo di modalità che devono essere previste nelle indagini ISTAT è il seguente: 1. spouse/cohabitant; 2. boyfriend; 3. ex-spouse/ex-partner; 4. ex-boyfriend; 5. other relative; 6.

collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. insegnante o persona che svolge attività di assistenza e/o custodia; 12. medico o operatore sanitario; 13. persona sconosciuta alla vittima; 14. altro; 15. autore non identificato. Autore non identificato.

Ciò significa che sono state gettate le basi giuridiche affinché, nell'ambito del rapporto autore-vittima, si possa verificare anche in futuro quando questo rapporto si inserisce in una relazione di vera e propria cura con una donna con disabilità, soprattutto in caso di convivenza.

Del resto, i dati Istat del 2014 indicavano che il 36% delle persone in cattive condizioni di salute e il 36,6% di quelle con limitazioni gravi avevano subito violenza fisica o sessuale, rispetto alla media nazionale tra tutte le donne, con e senza disabilità, che si attestava intorno al 31,5%. In particolare, l'Istat aveva anche rilevato che il rischio di subire un tentativo di stupro o di violenza carnale era più che raddoppiato per le donne con limitazioni gravi, pari al 10,0% rispetto al 4,7% delle donne senza limitazioni o problemi di salute. Anche la violenza psicologica da partner nelle relazioni di intimità, attuale o passata, era più alta tra le donne con problemi di salute o limitazioni funzionali.

Le attività di ricerca e valutazione svolte dal **Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)** a partire dal 2017 sono finalizzate a ricostruire i diversi contesti di azione, nonché le caratteristiche e le pratiche di intervento dei servizi specializzati e generali attivi nella prevenzione e nel contrasto alla violenza. Tra le attività più recenti ricordiamo:

- Implementazione dell'archivio online LARA, un archivio web della legislazione regionale per prevenire e combattere la violenza maschile contro le donne, utilizzando come unità leggi, regolamenti e atti amministrativi di vario tipo. LARA è uno strumento per supportare i ricercatori nei loro studi e gli operatori coinvolti nella pianificazione e nell'implementazione di attività per combattere la violenza maschile contro le donne, incluse le attività di supporto ai bambini e le attività di supporto agli autori di reato. LARA è una risorsa pubblica e il suo accesso e la sua consultazione sono gratuiti.

- Il CNR ha realizzato la seconda indagine nazionale sui programmi per autori di violenza. L'indagine fornisce un quadro aggiornato dei programmi per autori di violenza in Italia fino al 31 dicembre 2022. Lo studio si concentra sulle caratteristiche dei responsabili dei programmi, sulle caratteristiche strutturali dei centri, sul personale impiegato, sugli approcci e sulle fasi di intervento, sulle misure di valutazione e sui finanziamenti. Per quanto riguarda gli uomini in cura, sono state studiate le modalità di accesso ai programmi e i loro dati personali. Le analisi ci permettono di analizzare i cambiamenti osservati rispetto alla prima indagine nazionale, condotta nel 2018. La ricerca ha incluso anche uno studio

qualitativo per esaminare gli studi di valutazione che misurano l'efficacia dei programmi per autori di reato.

- Sulla base dello studio qualitativo delle pratiche dei servizi specializzati (ovvero i centri antiviolenza e le case rifugio) e delle loro interazioni con i servizi generali condotto nella prima fase del Progetto ViVa (2017-2021), sono state analizzate anche le misure di empowerment per le donne con esperienza di violenza di genere. In particolare, sono state effettuate analisi volte a ricostruire: il quadro giuridico europeo sulle misure di empowerment per le donne in situazione di violenza; le politiche nazionali per l'occupazione femminile e la parità di genere; le misure di empowerment adottate a livello regionale. Questi studi sono propedeutici alla realizzazione di uno studio sul campo, attualmente in corso, che ha l'obiettivo di individuare i punti di forza e le criticità nell'attuazione delle misure di empowerment a livello locale.

Il Ministero della Giustizia sottolinea l'impatto dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme sulla violenza di genere e domestica istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al fine di fornire un contributo efficace e strutturato agli organismi nazionali, nella convinzione che il grado di efficacia delle norme di contrasto alla violenza di genere sia strettamente dipendente dalla loro applicazione, si è ritenuto necessario istituire un **Osservatorio permanente presso il Ministero della Giustizia, il "Centro di monitoraggio permanente sull'efficacia delle norme sulla violenza di genere e domestica"**. In attuazione degli obiettivi dell'Osservatorio, lavorando congiuntamente con il CSM ai fini della loro predisposizione, sono stati inoltrati questionari alle Procure ordinarie presso i Tribunali per i minorenni per rilevare buone prassi e criticità nell'attuazione della normativa sulla violenza domestica e di genere. Per comodità di lettura, i risultati dell'indagine sono allegati al presente documento, data la complessità e la quantità delle informazioni richieste agli uffici (cfr. **Allegati 5 e 6**).

Inoltre, sono stati acquisiti dati statistici sui procedimenti civili e penali di interesse attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura e la Direzione Generale per la Statistica e l'Analisi Organizzativa del Dipartimento, consultabili anche in allegato al presente documento (**allegati 7,8**). L'Osservatorio ha inoltre redatto una raccolta della legislazione relativa alle fonti nazionali e sovranazionali sulla violenza domestica e di genere (**allegato 9**). La raccolta è stata compilata tenendo conto della complessa successione di interventi normativi che attribuiscono alle donne offese dalla violenza una dimensione prioritaria di protezione e costituisce una ricognizione delle fonti normative "dedicate", attraverso un'accurata ricostruzione degli strumenti e delle misure, processuali e sostanziali, adottate anche in risposta agli obblighi sovranazionali di liberare la vittima dalla reiterazione di condotte violente e di emanciparla da dinamiche relazionali disfunzionali. Le attività svolte dall'Osservatorio possono essere comunicate e rese visibili sulla pagina dedicata del sito web della Giustizia www.ovg.giustizia.it. Anche la brochure antiviolenza (**Allegato 10**) presentata dal Ministro della Giustizia e finalizzata all'informazione e alla prevenzione dei fenomeni di violenza domestica e di genere è stata pubblicata sulla suddetta pagina.

Settore civile

A. Attività di estrazione, raccolta ed elaborazione di dati giudiziari e statistici in materia civile, finalizzate allo sviluppo di soluzioni tecniche ed eventuali proposte normative al fine di migliorare l'efficienza del sistema normativo generale, con riferimento a:

- casi di violenza nelle cause di separazione, divorzio e affidamento dei figli;
- adozione delle misure di protezione contro gli abusi familiari previste dal codice civile;

- misure di protezione economica per le donne maltrattate, efficacia della protezione legale;
 - controversie in cui si ipotizzava una violenza domestica, risolte consensualmente;
 - un'adeguata comunicazione tra le autorità giudiziarie coinvolte civili, penali, minorili con scambio reciproco di informazioni e segnalazioni;
 - impatto dell'applicazione delle misure cautelari sulle decisioni di affidamento dei minori e sui protocolli di incontro.
- B.** Incentrato su possibili proposte normative in relazione a:
- verifica da parte dei giudici civili dei criteri di scelta dei CTU, in relazione alla loro specializzazione, nei casi di denuncia di violenza familiare;
 - corsi di formazione per magistrati finalizzati all'individuazione dei quesiti da sottoporre agli ausiliari;
 - previsione di aree specifiche negli albi dei consulenti tecnici per l'iscrizione di ausiliari specializzati nella violenza di genere; previsione dell'aggiornamento periodico dei professionisti interessati come requisito per il mantenimento dell'iscrizione.

Settore penale

A. Attività di estrazione, raccolta ed elaborazione di dati giudiziari e statistici in materia penale, finalizzata allo sviluppo di soluzioni tecniche ed eventuali proposte normative al fine di migliorare l'efficienza del sistema normativo generale, con riferimento a:

- esiti dei procedimenti penali: archiviazioni, assoluzioni, condanne;
- esame dei fattori che statisticamente hanno inciso sulla determinazione della pena, con riferimento al riconoscimento di circostanze aggravanti e attenuanti;
- raccolta di dati sulle misure di sicurezza personali applicate e sulle misure preventive.
- monitoraggio delle comunicazioni tra le autorità giudiziarie coinvolte, civili, penali, giovanili con scambio reciproco di informazioni e segnalazioni.

B. Incentrato su possibili proposte normative in relazione a:

- magistratura onoraria: VPO - GOT - formazione; valutazione della professionalità; verifica dei limiti di impiego nel settore civile e nel settore penale sia in fase di indagine che di giudizio; modalità di verifica periodica della professionalità nell'esercizio delle funzioni delegate.

Per quanto riguarda il settore

penale dei minori

Raccolta e trattamento dei dati su:

- violenza domestica e di genere sui minori, sia come vittime primarie che come vittime secondarie (casi di cosiddetta violenza assistita);
- tipo di protezione adottata per la vittima (allontanamento dalla famiglia, dalla comunità, ecc.);
- l'estensione ai minori della protezione concessa alla vittima primaria.

Settore civile

Rapporto tra il cosiddetto diritto alla co-genitorialità e la tutela dei minori: raccolta di decisioni volte a verificare l'incidenza del fenomeno della violenza domestica e di genere nella regolamentazione dei rapporti tra il maltrattante e i figli minori, sul diritto di visita e le sue modalità, e sull'adozione di misure di protezione della vittima durante l'esecuzione dei protocolli di incontro.

Violenza di genere e domestica tra i minori

- raccolta dati finalizzata a verificare l'incidenza del problema;
- indagine statistica sugli esiti giudiziari;

- coinvolgimento interistituzionale (uffici giudiziari, servizi sociali, centri di consulenza, ordine degli psicologi) finalizzato alla prevenzione e al trattamento dei casi;
- raccolta di dati statistici sulle procedure di cui all'articolo 403 del Codice civile;
- elaborazione di specifiche proposte normative e soluzioni tecnico-organizzative.

Nell'ambito dell'accordo di collaborazione con il **Dipartimento** nazionale per le **Pari Opportunità**, dal 2018 **Istat** sta costruendo un sistema di raccolta dati per raccogliere informazioni sul Sistema di protezione delle sopravvissute alla violenza, inteso come sistema di servizi di supporto specializzati gestiti per lo più da ONG specializzate. In questo quadro nel 2020 è stata realizzata la prima edizione di una raccolta dati annuale sulle donne che cercano aiuto nei Centri antiviolenza. Per ogni donna che ha iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza nei Centri antiviolenza nel corso dell'anno è stata compilata una scheda con informazioni rilevanti. Tra le informazioni raccolte alcune riguardano l'autore della violenza.

Informazioni sull'ordine restrittivo e sulle condanne degli autori sulla base di un'indagine condotta tra le donne che chiedono aiuto ai Centri antiviolenza.

L'operatore del Centro incaricato di compilare il questionario riferisce se la donna assistita ha chiesto alle autorità un ordine di sbarramento/limitazione (per proteggere lei/figli) o un avvertimento (da parte del commissario di polizia), se tale ordine è stato emesso, il tempo di emissione, l'autorità di emissione, se l'ordine emesso è stato violato.

Inoltre, viene riportato se l'autore del reato è stato accusato e se è stato condannato, se aveva precedenti penali.

Nell'ultima edizione della raccolta dati, sono state raccolte anche informazioni su eventuali procedimenti relativi ai figli della donna seguita dal centro: se esiste tale procedimento, se sono stati emessi provvedimenti relativi e se questi tengono conto della violenza rivelata dalla donna e degli eventuali provvedimenti emessi nei confronti dell'autore.

Inoltre, viene riportato se l'autorità giudiziaria ha previsto una valutazione della capacità genitoriale (della donna, dell'autore della violenza, di entrambi).

Nel 2022, questa indagine mostra che il supporto dei Centri stimola una maggiore consapevolezza da parte della donna, che si esprime, tra l'altro, nel denunciare la persona violenta alle autorità - anche se questa informazione non è sempre disponibile (7,3% dei casi). Infatti, risulta che il 41,8% delle donne che hanno iniziato il percorso di uscita dalla violenza con i Centri ha denunciato alle forze dell'ordine, almeno una volta, gli autori (tra queste il 9,7% ha denunciato più di una volta).

La percentuale di segnalazioni è più alta se l'autore è un ex partner (49,4%): in particolare, il 33,9% è stato denunciato una volta e il 15,5% più di una volta. Al contrario, se l'autore è un altro familiare o un parente, la percentuale di segnalazioni è più bassa (29,5% dei casi, di cui il 5,2% più di una volta). Tra gli autori di violenza, il partner attuale viene denunciato in circa il 41% dei casi, così come gli amici/conoscenti/colleghi. La propensione a denunciare è influenzata anche dal numero di episodi di violenza e passa dal 24,9% nel caso di una sola violenza subita al 56,9% nel caso di più di cinque, mentre non si osservano grandi differenze al variare del tipo di violenza (dal 48,9% nel caso di violenza fisica, al 46,7% nel caso di violenza sessuale, al 41,9% per gli altri tipi di violenza).

Circa un autore su quattro (27,5%) ha richiesto un provvedimento di allontanamento o un divieto di avvicinamento e/o una diffida; le richieste sono state soddisfatte nel 69,7% dei casi. Il tempo trascorso per ottenere il provvedimento è stato "entro sette giorni" per il 15,4% dei casi e "tra otto e 14 giorni" per il 17,4%. Nel 23,5% dei casi, invece, la donna ha dovuto attendere dai 15 ai 30 giorni per ottenere il provvedimento richiesto;

tempi più lunghi si sono verificati nel 28,3% dei casi (il provvedimento è stato ottenuto tra uno e due mesi per il 16,7% degli autori di reato e in più di due mesi per l'11,6%). Tra gli autori segnalati, il 12% non è stato denunciato nel tempo, il 21,3% è stato denunciato in passato e il 32,7% è ancora indagato, mentre per il 29,5% dei casi questa informazione manca. Nel 4,5% dei casi, invece, la denuncia è stata ritirata. Il 31% degli imputati è stato condannato; per il 64,2% il processo è ancora in corso, mentre l'1,3% è stato assolto. Anche dopo il rinvio a giudizio, continuano a verificarsi casi di ritiro della denuncia (1,5%).

DATI SU AVVERSIONE DA QUESTORE - dati del Ministero dell'Interno

L'ammonimento del Questore, come già detto, fa parte dei molteplici strumenti di tutela della vittima di violenza di genere al di fuori del processo penale, monitorati dal Ministero dell'Interno. Questa misura preventiva - nata con lo scopo di mettere in sicurezza la vittima di atti persecutori, violenza domestica, cyberbullismo - è stata applicata, secondo i dati ministeriali relativi all'anno 2022, in oltre 3.600 occasioni, quindi con una frequenza di gran lunga superiore (+138%) rispetto alle circa 1.500 del 2014, anno successivo all'entrata in vigore della legge che ha introdotto l'estensione di questo istituto anche ai casi di violenza domestica. Il 56% (circa 2.000) di questi avvisi nel 2022 riguardava proprio fatti ritenuti riconducibili ai reati di percosse o lesioni personali lievi nell'ambito della violenza domestica, un dato che mostra un fortissimo incremento (+46%) rispetto all'anno precedente. Questo significativo incremento non si è però riflesso sulla misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, che si applica nei casi di flagranza di reato quando vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la condotta criminosa possa essere reiterata, mettendo in serio e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa: l'allontanamento dalla casa familiare è stato infatti disposto in 380 casi nell'anno 2022, un dato pressoché identico ai 377 dell'anno precedente.

Parte II: Informazioni sull'attuazione di disposizioni selezionate in settori prioritari nel campo della prevenzione, della protezione e dell'azione penale Articolo 12: Obblighi generali

Nel quadro normativo italiano, il ruolo delle **Consigliere di Parità** è disciplinato dal D.Lgs. n. 198/2006 e successive modifiche, il cosiddetto **Codice delle Pari Opportunità** (di seguito, Codice) in particolare dagli articoli 12-20, 25, 26, e 36-38. Le Consigliere di Parità, infatti, oltre ad avere importanti funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro, svolgono delicati compiti di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno subito discriminazioni di genere sul luogo di lavoro, sia a livello stragiudiziale che in sede giudiziale, sulla base dei principi e delle procedure stabilite dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice. Nell'esercizio di queste funzioni, sono riconosciuti come pubblici ufficiali, con il conseguente obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza (art. 13, comma 2, del Codice). La presenza dei Consiglieri su tutto il territorio (a livello nazionale, regionale e locale) garantisce la piena attuazione della loro duplice funzione di promozione e di tutela antidiscriminatoria. Infatti, con riferimento ai compiti antidiscriminatori, esse possono risolvere le controversie su base territoriale: in particolare, a livello nazionale e regionale, le Consigliere di parità hanno un autonomo potere di intervento in caso di discriminazione cosiddetta collettiva, che si verifica quando i lavoratori lesi dalla condotta discriminatoria non sono immediatamente e direttamente individuabili, mentre a livello provinciale le Consigliere di parità si occupano dei casi di discriminazione individuale.

In relazione al questionario GREVIO, il contributo fornito riguarda i casi di discriminazione relativi esclusivamente alle molestie e alle molestie sessuali sul luogo di lavoro di cui si occupano le Consigliere di Parità nei rispettivi ambiti di competenza. Per quanto riguarda il caso delle molestie, esse agiscono ai sensi dell'art. 26 del Codice, che, come è noto, è stato modificato in base alla legge. 26 del Codice, che, come è noto, fornisce una definizione di comportamento che costituisce molestia e molestia di natura sessuale sul luogo di lavoro, e che è da considerarsi una discriminazione. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, tutti i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice per aver rifiutato le molestie o essersi sottoposta ad esse, e tutte le misure adottate come reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, sono anch'essi considerati molestie e quindi considerati come discriminazione. Infine, in base a questo articolo, tutte le disposizioni che hanno un effetto negativo sul rapporto di lavoro a causa del reclamo sono dichiarate nulle e quindi non produttive di effetti legali. Inoltre, il datore di lavoro ha la responsabilità di creare un ambiente di lavoro sicuro e si impegna attivamente per prevenire questo tipo di fenomeno (anche attraverso l'adozione di un codice di autoregolamentazione e un corso di formazione del personale sul tema). Questo, in sintesi, è il quadro normativo in cui operano le Consigliere di parità su queste tematiche. Tenendo conto di tutto ciò, in riferimento agli elementi richiesti da GREVIO, si riportano di seguito i dati quantitativi qualitativi relativi ai casi di molestie e molestie sessuali sul luogo di lavoro pervenuti alla rete delle Consigliere ed effettivamente presi in carico, per i quali sono state realizzate azioni specifiche e i cui esiti sono rilevanti. Le Consigliere di parità hanno affrontato nel biennio 2022-2023 un totale di 44 casi di molestie e molestie sessuali su tutto il territorio nazionale di cui 25 casi nel 2022 e 19 nel 2023. L'analisi dei dati raccolti ci permette di focalizzare l'attenzione su alcuni elementi importanti del fenomeno (Tab. 1).

Le denunce sono state rilevate soprattutto nel Nord Italia (84% nel 2022 e 78% nel 2023), e riguardano lavoratrici con qualifiche medio-basse (56% nel 2022 e 46% nel 2023). Nella maggior parte dei casi è la vittima che oltre a subire le molestie subisce anche un danno economico.

a causa delle misure adottate dal datore di lavoro per allontanare la vittima dal molestatore (retrocessioni o talvolta licenziamenti o dimissioni): nel 2022, il 32% delle misure riguardava la lavoratrice mentre solo l'8% riguardava il molestatore e, analogamente, nel 2023 la tendenza sembra confermata (26% rispetto al 16%). L'azione diretta della Consigliera di parità è stata decisiva nella maggior parte dei casi (40% nel 2022 e 37% nel 2023) ma anche proattiva nel riaddestrare le vittime ad altre soluzioni (48% nel 2002 e 63% nel 2023). Una minoranza di denunciante è di sesso maschile (4% nel 2022 e 26% nel 2023). In alcuni casi, queste denunce hanno una natura intersezionale, in quanto le molestie sono legate sia al genere che all'orientamento sessuale. La quasi assenza di casi nel Centro e nel Sud Italia, pari rispettivamente all'8% nel 2022 e all'11% nel 2023, può essere legata al minor tasso di occupazione, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno rispetto all'intero territorio, o alla reticenza della vittima a denunciare l'accaduto. Tuttavia, da un punto di vista più generale, il numero limitato di casi trattati dai Consiglieri potrebbe essere interpretato come una diffusa difficoltà a evidenziare le discriminazioni sul luogo di lavoro (il cosiddetto fenomeno dell'under-reporting) attraverso la segnalazione o la denuncia. A questo proposito, questa situazione può essere dovuta anche a una scarsa conoscenza del ruolo delle Consigliere di parità e al fatto che la materia può essere trattata da altri soggetti, a seconda della gravità della situazione, ad esempio sindacati, associazioni o enti legittimati ad agire, avvocati. Anche quando il caso rientra nell'ambito di applicazione del Codice Penale, la Consigliera di Parità ha comunque un potere di azione autonomo rispetto agli altri. Infatti, le Consigliere di parità possono intervenire nei processi già in corso (ad adiuvandum), sulla base del Codice, ma anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell'autonomia della Consigliera di parità per costituirsi parte civile nei processi penali per reati che rientrano nel suo ambito di azione. Ogni valutazione in merito deve comunque essere effettuata anche in accordo con il lavoratore (Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 16/04/2009 n. 16031). In ogni caso, dall'analisi dei dati, emerge che anche nella trattazione giuridica dei casi (sia davanti al giudice che in sede di conciliazione) il ruolo delle Consigliere di parità si è rivelato essenziale. Anche laddove non vi era una competenza diretta, le Consigliere di parità hanno svolto un ruolo importante di mediazione tra le parti (istituzioni, datori di lavoro, lavoratori), coinvolgendo, se del caso, anche terze parti. Infatti, il ruolo delle Consigliere di parità è fondamentale soprattutto quando si verificano irregolarità nei contratti di lavoro e quando è necessario ripristinare una situazione di regolarità. Nella maggior parte dei casi, le vittime di molestie hanno subito anche la perdita del posto di lavoro o una retrocessione, il che significa anche una perdita economica. Questa situazione emerge in molti dei rapporti annuali redatti dalle Consigliere di parità sulle attività svolte, dove abbiamo trovato molti esempi di rapporti di collaborazione portati avanti dalle Consigliere di parità e dai Centri antiviolenza (CAV)), dai sindacati, dall'Ispettorato del lavoro e dai Comitati Unitari di Garanzia (CUG, per le pubbliche amministrazioni, art. 57 d.lgs. n. 165/2001), collaborazione che contribuisce all'emersione del fenomeno. A titolo di esempio, si riporta di seguito il caso in cui la Consigliera di parità è intervenuta a seguito delle denunce di una vittima nel settore pubblico. Pur non essendo direttamente coinvolta nel caso, che rientrava nel Codice penale, la Consigliera di parità è stata consultata dalla vittima e ha potuto intervenire su più fronti. Come primo passo, è stata verificata la possibilità di attivare il congedo per le donne vittime di violenza ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, e la regolarità dei documenti relativi alla sicurezza sul lavoro. Il Consigliere ha poi dialogato con i datori di lavoro per adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi e Prevenzione (DVR, documento obbligatorio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008) e ha collaborato con l'avvocato penalista della vittima. Inoltre, la Consigliera ha segnalato il problema al CUG che si è attivato per realizzare corsi di formazione per sensibilizzare i propri membri sul tema e predisporre attività di prevenzione all'interno dei luoghi di lavoro (es. Sportello di ascolto). Di seguito, la tabella riassuntiva dei casi osservati:

Tab. 1 HARASSMENT/SEXUAL HARASSMENT CASES DEALED BY EQUALITY COUNCILORS AND THEIR OUTCOMES - YEARS 2022-2023

YEARS		2022		2023	
TOTAL CASES OBSERVED		24	%	20	%
TERRITORIES	NORTH	20	84%	16	80%
	CENTER	2	8%	2	10%
	SOUTH	2	8%	2	10%
SEX	M	1	4%	5	25%
	F	23	96%	15	75%
RELATIONSHIP BETWEEN VICTIM AND HARASSER	COLLEAGUE	8	33%	11	55%
	DIRECTOR	16	67%	9	45%
PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE VICTIMS	WORKER/EMPLOYEE	13	54%	9	45%
	SUPERVISOR/EXECUTIVE	0	0%	3	15%
	TRAINING STAGE	3	13%	1	5%
	N.A.	8	33%	7	35%
OUTCOME OF THE EQUALITY COUNCILOR ACTION	CONCLUSIVE	10	42%	7	35%
	PRO-ACTIVE	11	46%	13	65%
	NOT RESOLVED	3	12%	0	0%
OUTCOME AS EFFECTS ON THE WORK RELATIONSHIP	Measures towards female worker (dismissal/disciplinary note/transfer)	8	34%	5	25%
	Measures against harasser (dismissal/disciplinary note/transfer)	2	8%	3	15%
	Female worker kept same place	2	8%	0	0%
	Court	6	25%	3	15%
	Cases not falling within the identified cases	6	25%	9	45%

In termini generali, un recente rapporto pubblicato su 1st del luglio 2024 dall'ISTAT stima che nell'arco temporale 2022-2023 il 13,5% delle donne tra i 15 e i 70 anni, che lavorano o hanno lavorato, avrà subito molestie sessuali sul lavoro nel corso della propria vita (in particolare le più giovani tra i 15 e i 24 anni, 21,2%) rispetto al 2,4% degli uomini tra i 15 e i 70 anni (si veda il [rapporto](#) completo).

Il **Dipartimento per le Pari Opportunità** ha attuato diverse iniziative nel campo della prevenzione, descritte di seguito.

Formazione delle casalinghe: Per favorire l'acquisizione di competenze digitali, funzionali anche all'inserimento lavorativo, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha promosso un Avviso pubblico riservato a casalinghe e casalinghi. L'Avviso per la selezione di progetti finalizzati alla formazione personale di casalinghe e casalinghi è stato dedicato alla promozione di attività di formazione digitale, realizzate da soggetti pubblici e privati. I partecipanti svolgono attività in ambito domestico, con priorità alle donne, senza vincoli di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, registrati e iscritti all'assicurazione obbligatoria. Alla selezione hanno partecipato sia enti di formazione pubblici e privati in forma singola o associata, sia associazioni e organizzazioni e cooperative sociali, con particolare riferimento alla formazione rivolta alle casalinghe. L'Avviso ha raccolto un totale di 162 progetti ammissibili in tutta Italia con

una buona risposta da parte di istituti di formazione pubblici e privati, associazioni e organizzazioni e cooperative sociali che operano nel settore della formazione. In totale sono stati finanziati 14 progetti per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro. Va sottolineato che questa linea di attività, pur rientrando nell'ambito delle politiche di parità di genere, prevede il rafforzamento delle competenze digitali che possono essere utili anche per acquisire una maggiore consapevolezza nell'uso dei nuovi strumenti del mondo digitale e dei social network, nella prospettiva di potenziale "vittima" di abusi da parte di altri. Per questo motivo, può essere considerata una misura concomitante all'attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza.

Memorandum con la RAI: il 1° febbraio 2022 è stato firmato un Memorandum con la RAI S.p.A. e altri soggetti, finalizzato a promuovere una rappresentazione paritaria ed equilibrata dei sessi nelle attività di comunicazione. Il Dipartimento per le Pari Opportunità si impegna a valorizzare e condividere con gli altri soggetti firmatari le buone pratiche e le esperienze sviluppate nel proprio ambito professionale. In particolare, i firmatari si impegnano a promuovere modelli e messaggi di comunicazione che:

- a) sostenere il principio della pari rappresentanza dei sessi, garantendo la parità di accesso nello spazio pubblico della comunicazione;
- b) siano rispettosi della dignità personale, culturale e professionale delle donne e della loro specificità, competenza e identità;
- c) migliorare una rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità dei ruoli assunti dalle donne nella società;
- d) promuovere il principio della pari rappresentanza tra i sessi, garantendo la parità di accesso agli spazi di informazione e comunicazione;
- e) utilizzare un linguaggio non sessista e non stereotipato ma inclusivo nello sviluppo dei testi e nella scelta delle immagini.

Protocollo d'intesa con Poste Italiane: una seconda iniziativa è rappresentata dal Protocollo d'intesa tra il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e Poste Italiane S.p.A., firmato il 13 aprile 2022, con l'obiettivo di diffondere una cultura aziendale inclusiva volta a garantire il rispetto delle pari opportunità, a ridurre le situazioni di fragilità individuale e a valorizzare le diversità di pensiero. In particolare, l'iniziativa - in continuità con il precedente Protocollo sottoscritto nel 2016 - prevede la reciproca collaborazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per lo sviluppo di campagne di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, della violazione dei diritti umani, del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità. Poste Italiane, in particolare, intende contribuire alla visibilità delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione promosse e realizzate dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Protocollo d'intesa siglato nel novembre 2023 tra il Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro della Cultura avente per oggetto "Prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne e della violenza domestica - iniziative rivolte al mondo della scuola" (maggiori dettagli sono forniti in riferimento al successivo art. 14) Nel dicembre 2023 è stato predisposto un *Piano di Comunicazione Integrato* per diffondere, attraverso campagne di comunicazione, gli strumenti normativi e gli interventi operativi a sostegno delle donne vittime di violenza maschile. All'interno del Piano di Comunicazione sono state individuate come destinatarie anche le donne straniere, migranti/richiedenti asilo. In questo contesto comunicativo, il rafforzamento di campagne informative multilingue che tengano conto dei diversi contesti culturali delle donne e delle ragazze migranti e rifugiate e che mirino a promuovere la conoscenza e le modalità di accesso ai servizi di risposta alla violenza di genere, tra cui il numero nazionale antiviolenza e anti-stalking 1522, con

un focus specifico sul target delle giovani donne straniere e migranti, è considerata una priorità. Nel Piano di Comunicazione Integrata, una linea è dedicata alla revisione del sito web del 1522, compresa la parte tradotta in altre lingue, al fine di fornire informazioni complete sui servizi dedicati alle donne vittime di violenza, comprese le donne straniere. Si prevede inoltre di arricchire i contenuti del sito istituzionale del Dipartimento. A partire dal 2024 sarà attuato un nuovo Piano di comunicazione integrata. Per veicolare un messaggio positivo volto a sollecitare le donne a intraprendere un percorso di uscita dalla dimensione della violenza, soprattutto domestica, il Ministro ha ritenuto opportuno rinnovare la rivendicazione del cartello recante il numero 1522, che verrà tradotto in

11 lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, russo, portoghese, rumeno, bengalese, sloveno).

Articolo 14: Istruzione

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha promosso molteplici iniziative rivolte alle scuole, in ottemperanza alle [Linee guida nazionali](#) adottate con nota 5515 del 27.10.2017, *Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione*. Ognuna di esse è finalizzata all'affermazione della Cultura del Rispetto. In questo ampio settore, la discriminazione di genere riveste particolare importanza come questione separata o come parte di un quadro più ampio di lotta a tutte le forme di oppressione (ad esempio, bullismo, discriminazione razziale o religiosa, ecc.)

Di seguito, un resoconto delle azioni più significative:

Protocollo d'intesa firmato nel novembre 2023 tra il Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro della Cultura avente per oggetto ["Prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne e della violenza domestica - iniziative rivolte al mondo della scuola"](#).

Con questo accordo saranno realizzate una serie di azioni iniziative congiunte, rivolte agli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica con l'obiettivo di diffondere i valori del rispetto reciproco e dell'uguaglianza di genere, contribuendo così a ridurre gli atteggiamenti discriminatori e violenti e ad acquisire gli strumenti necessari per riconoscere la discriminazione e la violenza contro le donne e le ragazze. Una prima iniziativa legata al protocollo è il bando di concorso ["Da uno sguardo: filmati di studenti sulla violenza contro le donne"](#) DD n. 26 del 26/02/2024 , attualmente in corso.

25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito il 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, nell'Obiettivo 5, raccomanda di "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze", infatti l'uguaglianza di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo equo e sostenibile. Affinché l'uguaglianza e la lotta contro ogni forma di violenza siano elementi primari per la creazione di una scuola inclusiva, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è costantemente impegnato nella promozione e nell'attuazione di attività volte a contrastare ogni forma di violenza e discriminazione con l'obiettivo di stimolare le nuove generazioni a una cultura del rispetto reciproco valorizzando le singole personalità.

A questo proposito, ogni anno il Ministero, in vista del 25 novembre, promuove iniziative per sensibilizzare, prevenire e combattere ogni forma di violenza e discriminazione.

Per il 25 novembre 2023, il MIM si è illuminato di rosso, a rappresentare l'adesione all'anniversario. Inoltre, quel giorno, presso la sede del MIM, il Ministro ha celebrato l'anniversario

con un [videomessaggio](#)

A questo proposito, maggiori informazioni possono essere fornite dalla Direzione Generale per la pianificazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti.

Protocollo tra il MIM e il Ministero della Salute rinnovato il 19/01/2022, prot. n. 0000001 "Tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione" che include tra le aree di intervento individuate la "prevenzione delle malattie trasmissibili [...] attraverso attività di formazione strutturale; la promozione del benessere psico-fisico, anche attraverso interventi sui temi della salute riproduttiva, dell'affettività e dell'educazione globale alle relazioni; attività di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, contro ogni forma di violenza e discriminazione".

Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica

Il MIM partecipa all'Osservatorio istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'art. 5, comma 2bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e istituito con il D.M. 12 aprile 2022: iniziative istituzionali e attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica, anche in attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021.23 (articolato in 4 Assi: Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire, Assistenza e Promozione).

Gruppo di lavoro per combattere la violenza contro le donne con disabilità

Il MIM, attraverso la Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, è inserito nel Gruppo, istituito il 25 novembre 2025, che opera all'interno dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il Gruppo è attualmente impegnato nella definizione di azioni lungo tre direttrici:

- Accessibilità della comunicazione e dell'informazione
- Standard minimi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza
- Linee guida sulla violenza di genere e sulla formazione degli operatori.

Protocollo d'intesa MIM-Arma dei Carabinieri "Accrescere la cultura della legalità e la consapevolezza dell'importanza della sicurezza tra i giovani, promuovendo la conoscenza e il rispetto delle regole", rinnovato il 19/05/2022. Tra i temi trattati, la violenza di genere, lo stalking e il femminicidio.

Di seguito sono descritte ulteriori azioni per l'affermazione della cultura del rispetto che, in modo preventivo, mirano a combattere la violenza di genere, in particolare contro le donne, e ad affermare l'uguaglianza contro ogni stereotipo culturale:

PORTALE "NOISIAMOPARI.IT" (www.noisiamopari.it)

Il portale è stato creato per raccogliere contributi, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi formativi rivolti a docenti uomini e donne, a studenti e a famiglie, con l'obiettivo di avviare attività di contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni. Il portale è anche uno strumento utile per condividere le buone pratiche proposte dalle istituzioni scolastiche e dalle associazioni che partecipano ai Forum e agli Osservatori istituzionali istituiti presso il MIM.

8 MARZO - Giornata internazionale della donna

La giornata, comunemente chiamata Festa della donna, ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze di cui sono state e sono tuttora vittime in ogni parte del mondo.

Oltre all'iniziativa organizzata in occasione del "Mese delle STEM", in vista dell'8 marzo, le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, sono invitate a svolgere un approfondimento delle tematiche relative alla parità di genere e alla lotta alle discriminazioni di cui all'articolo 3 della Costituzione italiana.

In occasione dell'8 marzo 2024, il Ministro ha celebrato l'anniversario con un [videomessaggio](#).

Marzo - Mese delle STEM

Un campo in cui il Ministero è storicamente impegnato è l'abbattimento degli stereotipi secondo cui le ragazze sono più adatte alle materie sociali e umanistiche e i ragazzi a quelle tecniche e scientifiche. Un buon processo di mainstreaming di genere, in questo caso, garantisce che tutte le persone possano scegliere cosa studiare indipendentemente dal genere, liberando questa scelta dalle influenze degli stereotipi di genere. Questo significa anche e soprattutto prevenire la segregazione nel mercato del lavoro e nelle carriere di domani.

Il MIM, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lancia ogni anno a marzo l'iniziativa "Mese delle STEM" con l'obiettivo di promuovere queste discipline nelle scuole di ogni ordine e grado.

In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, [viene quindi lanciato il concorso STEM: *femminile plurale*](#), che intende favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM, al fine di incoraggiare gli studenti a sviluppare una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di genere relativi a queste materie, oltre a incoraggiare le studentesse a studiare queste materie. L'obiettivo del concorso rientra quindi nel campo prioritario dell'educazione al rispetto. Per l'anno scolastico 2023/24, la quinta edizione del concorso, che vede una partecipazione motivata e crescente di scuole, ha integrato l'acronimo in STEAM, includendo il campo dell'arte, per meglio dare la possibilità alla creatività giovanile di esprimersi.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, nel periodo 2020-2021, ha finanziato 279 progetti volti a promuovere la cultura STEM tra le ragazze e le giovani donne per un importo totale di 4 milioni di euro.

MOU per promuovere la cultura della salute e del benessere nelle scuole secondarie superiori.

Un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi - CNOP, firmato il 20 marzo 2024 per promuovere la cultura della salute e del benessere nelle scuole secondarie superiori.

L'accordo è finalizzato alla prevenzione dei problemi psico-comportamentali degli studenti, al rafforzamento dei percorsi progettuali per l'acquisizione di competenze personali per la vita e alla promozione del benessere psico-relazionale per tutti i soggetti scolastici, nonché alla promozione della cultura del rispetto della persona.

Presidi territoriali di esperti psicologi saranno progettati in via sperimentale per supportare le scuole nella realizzazione di attività volte a favorire il superamento delle fragilità evolutive, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio sociale e culturale che ostacolano i processi di socializzazione e di partecipazione alla vita della comunità scolastica, con l'obiettivo anche di prevenire e contrastare la violenza e il bullismo. L'insieme delle attività previste dal protocollo d'intesa trova solidi riferimenti anche nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (legge n. 92/2019 e D.M. n. 35/2020 contenente le "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica"

), in particolare negli aspetti riguardanti i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come elementi fondamentali a sostegno della convivenza civile, il valore delle regole della vita democratica, nonché i concetti di legalità e solidarietà dell'azione individuale e sociale.

Progetto "Educazione alla relazione - percorsi per le scuole", finanziato con 15 milioni di euro dai fondi POC per le scuole - competenze e ambienti di apprendimento, ovvero del PN "Scuole e competenze" 2021-2027.

Il progetto offre alle scuole secondarie di secondo grado la possibilità, nell'ambito della loro autonomia, di attivare 30 ore di gruppi di discussione per studenti in orario extrascolastico con la consulenza di psicologi appartenenti all'Ordine degli Psicologi e con un docente referente. Il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori ha il ruolo di armonizzare il progetto con il miglioramento delle osservazioni dei genitori. Il progetto, nato sulla scia delle *"Linee guida per l'educazione al rispetto"* del 2017, ha carattere sperimentale ed è dedicato alle scuole secondarie superiori. Negli altri livelli scolastici, l'educazione al rispetto nelle relazioni fa parte dell'educazione civica che è un insegnamento trasversale e obbligatorio (legge n. 92 del 20 agosto 2019), di cui uno degli obiettivi del curriculum è: *lo studente è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità sono i pilastri che sostengono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.*

(Testo della direttiva [qui](#))

Sviluppo di competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza:

Il Safer Internet Center (SIC) - Generazioni connesse

Il Safer Internet Center (SIC) - Generazioni Connesse è il centro nazionale per la promozione di un uso sicuro e positivo del web. Il SIC si rivolge alle giovani generazioni, alunni e studenti, coinvolgendo attivamente anche insegnanti, genitori, enti, associazioni e aziende per rendere Internet un ambiente migliore con attività che offrono strumenti (in)formativi utili a promuovere un uso positivo e critico della rete e a prevenire possibili situazioni di disagio.

Il portale di riferimento per il progetto è <https://www.generazioniconnesse.it/>. Sul sito sono pubblicati anche materiali di supporto per gli insegnanti e i responsabili del contrasto al bullismo e al cyberbullismo individuati nelle singole istituzioni scolastiche.

Il progetto Safer Internet Center-Generazioni Connesse è cofinanziato dalla Commissione Europea ed è coordinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito dal 2012, inoltre è realizzato in partnership con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza online: Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Polizia di Stato, Università di Firenze e "La Sapienza" di Roma, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa no profit EDI, Skuola.net, l'Ente Autonomo Giffoni Experience.

Il progetto prevede linee di ascolto e di segnalazione di problemi legati alle attività online. Le linee di ascolto sono direttamente collegate alla Polizia Postale ed è possibile effettuare segnalazioni anche in forma anonima.

I rischi online rappresentano tutte quelle situazioni di pericolo derivanti da un uso non consapevole e responsabile delle tecnologie digitali da parte degli utenti.

Il Safer Internet Center comprende 7 macro-azioni, tra cui campagne di sensibilizzazione, *formazione online* per gli insegnanti, incontri tematici di approfondimento e seminari; fornisce inoltre supporto e aiuto, online e per telefono, a studenti, genitori e insegnanti che incontrano difficoltà nell'uso delle tecnologie digitali.

Tra le azioni più significative del SIC va segnalato il percorso di e-learning rivolto ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche per la creazione di una ePolicy interna all'istituto. Si tratta di un documento fondamentale per la programmazione e/o l'aggiornamento delle attività di cittadinanza digitale (art.5 Legge n. 92- 2019), finalizzato a promuovere le competenze di prevenzione dei rischi online, a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare gli episodi legati all'uso scorretto delle tecnologie digitali, nonché utile per individuare azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo da inserire nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) delle scuole.

Tra i rischi più comuni, oltre al cyberbullismo, possiamo citare l'hate speech, il sexting, la violazione della privacy, il gioco d'azzardo, la dipendenza da internet e i pericoli associati ai videogiochi online (ad esempio: contatto improprio con gli adulti, contenuti violenti e/o inappropriati; acquisti incontrollati),

ecc.).

Il progetto SIC - Generazioni Connesse è proiettato anche a livello di cooperazione europea in sinergia con gli altri *Safer Internet Center* europei per lo scambio di buone pratiche, materiali, risorse educative e di comunicazione. Il *Safer Internet Center* italiano è stato attivamente rappresentato in tutti gli incontri previsti dalla Commissione Europea: *Safer Internet Forum* e *Insafe training meeting*, volti a favorire lo scambio di buone pratiche.

Il Safer Internet Center ha edizioni biennali.

Come previsto dalla [decisione della Commissione C\(2023\) 1862](#) con la quale viene adottato il piano di lavoro 2023-2024 che mira a garantire la continuità, l'evoluzione e la sostenibilità delle azioni avviate nell'ambito del programma Europa digitale, l'11 maggio 2023 è stato pubblicato sul sito web *Funding & Tenders* l'[invito a presentare proposte DIGITAL-2023- DEPLOY-04 - Accelerating the best use of technologies](#).

Gli obiettivi dell'UE nel campo della trasformazione digitale sono definiti nella comunicazione ["Bussola digitale 2030: la via europea per il decennio digitale"](#), che stabilisce un quadro di governance ed elenca gli obiettivi digitali per il 2030 sulla base di quattro punti cardinali: competenze digitali, infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici. L'UE è inoltre impegnata nel percorso verso le economie e le società digitali, accelerando la transizione verso la digitalizzazione e l'uso degli strumenti digitali per il lavoro e la vita e tutelando i diritti dei minori nel mondo digitale attraverso la *strategia "Internet migliore per i bambini"*, come previsto dalla comunicazione [COM\(2012\) 196](#).

L'obiettivo del *bando DIGITAL-2023-DEPLOY-04 - Accelerare il miglior uso delle tecnologie* è continuare a sostenere i Safer Internet Centers nazionali formati da enti e agenzie governative, organizzazioni private del terzo settore, nel fornire informazioni sulla sicurezza online, risorse educative, strumenti di sensibilizzazione del pubblico e servizi di consulenza e segnalazione (attraverso *servizi di helpline e hotline* dedicati) per giovani, insegnanti e genitori.

Linee guida per la prevenzione e la lotta al bullismo e al cyberbullismo

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è impegnato da anni nella prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (come previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo") e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non riconducibili al solo contesto scolastico.

In attuazione della legge, il Ministero ha adottato le "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo". Il documento intende dare continuità alle Linee di orientamento già emanate nell'aprile 2015, apportando le necessarie integrazioni e modifiche in linea con i recenti interventi normativi. Con l'emanazione delle suddette Linee di orientamento e del "Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola" presentato nell'ottobre 2016, il Ministero ha voluto dare un forte segnale di ripresa delle attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, mettendo a disposizione delle scuole specifiche risorse finanziarie per la realizzazione di iniziative nazionali, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di istituzioni scolastiche e di creare una rete nazionale finalizzata al contrasto del disagio giovanile.

[Le Linee guida sono state ulteriormente aggiornate il 18 febbraio 2021](#) per il triennio successivo, recependo le necessarie integrazioni e modifiche previste dagli interventi normativi, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla citata legge 29 maggio 2017, n.17. Le disposizioni legislative attribuiscono compiti e responsabilità ben precisi a una pluralità di soggetti, ribadendo il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a svolgere azioni di prevenzione che comprendono: la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo per ogni autonomia scolastica, la promozione

di un ruolo attivo degli studenti e degli ex studenti che hanno già operato all'interno della scuola nelle attività di peer education, di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti.

Piattaforma Elisa - Formazione docenti e monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo A seguito dell'entrata in vigore della Legge 29 maggio 2017, n. 71 e dell'emanazione delle citate Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è impegnato a realizzare un piano nazionale di formazione per i docenti incaricati di contrastare il bullismo e il cyberbullismo. Il MIM, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, ha predisposto, a partire da ottobre 2018, la piattaforma ELISA www.piattaformaelisa.it (E-learning training for teachers on anti-bullying strategies), per dotare le scuole di strumenti per intervenire efficacemente sui temi del cyberbullismo e del bullismo con due azioni specifiche: un'area dedicata alle scuole per il monitoraggio online del bullismo e del cyberbullismo e una sezione dedicata ai docenti per la formazione attraverso moduli e-learning rivolti a insegnanti e dirigenti scolastici. Oltre all'Azione 1 - Formazione in E-Learning rivolta a docenti e dirigenti scolastici, viene attuata l'Azione 2 - Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. Il Ministero, attraverso il supporto scientifico dell'Università di Firenze, ha infatti predisposto indagini nazionali periodiche per analizzare la diffusione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. Il monitoraggio [online](#) è stato avviato per la prima volta nel maggio [2021 ed è stato riproposto anche per](#) gli anni scolastici [2021/20 22](#) e [2022/20 23](#) .

Il monitoraggio, oltre a fornire al Ministero dell'Istruzione e del Merito una fotografia dei fenomeni a livello nazionale, per la prima volta nell'ambito di un'azione coordinata internamente, offre alle singole scuole partecipanti un report sintetico personalizzato che permette di approfondire la situazione rispetto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Fondo destinato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, comma 671) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, è stato istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Le risorse stanziare sono state utilizzate attraverso un'assegnazione agli Uffici Scolastici Regionali, utilizzando come criteri il numero di alunni, il grado di dispersione scolastica e il numero di casi totali di bullismo/cyberbullismo dedotti dai risultati del monitoraggio effettuato attraverso la "Piattaforma Elisa" in collaborazione con l'Università di Firenze.

Gli Uffici Scolastici Regionali hanno erogato i contributi, finalizzati alla realizzazione dei progetti, attraverso l'emanazione di specifici avvisi per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie.

L'intento è quello di sostenere le azioni locali volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e a sensibilizzare gli studenti ad un uso consapevole di internet, educandoli ad essere consapevoli, trasversalmente alle varie discipline curriculari, dei diritti e dei doveri connessi al cyberbullismo. uso delle tecnologie Con prot. Decreto n. 1176 del 18.05.2022, l'Amministrazione ha assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, per contrastare i fenomeni di cyberbullismo nelle scuole, la somma di € 2.000.000,00 a seguito di quanto previsto dall'art.1 commi 671 e 672 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con la legge del 29 dicembre 2022 n.197 è stato previsto il rifinanziamento del suddetto fondo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, 2024 e 2025.

Si è quindi proceduto alla predisposizione di un nuovo decreto dipartimentale relativo all'anno 2023, emanato con protocollo. n. 513 del 26 aprile 2023 con il quale la risorsa finanziaria complessiva, pari a € 2.000.000,00, è stata distribuita agli Uffici Scolastici Regionali sulla base dei seguenti parametri:

- numero di studenti, per il 40% dell'importo totale;
- grado di dispersione per il 20% della quantità totale;
- di casi di cyberbullismo (almeno un caso negli ultimi 2-3 mesi) segnalati alla piattaforma Elisa per il 40% del totale.

Per il corrente anno 2024, il [decreto dipartimentale](#) di ripartizione dei fondi agli Uffici Scolastici Regionali è stato emanato il 12.02.2024 prot.n.256. I criteri adottati per la distribuzione delle risorse sono gli stessi dei precedenti decreti.

Considerata la natura strutturale dell'intervento finanziario, si è ritenuto opportuno predisporre strumenti di raccolta di dati e informazioni a conclusione delle attività, per consentire una lettura e un'analisi sistematica dei principali risultati delle azioni intraprese.

17 MAGGIO - Giornata internazionale contro l'omofobia

Con la risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007, l'Unione Europea ha dichiarato il 17 maggio Giornata internazionale contro l'omofobia e contro ogni forma di atteggiamento pregiudiziale basato sull'orientamento sessuale. I principi che ispirano la giornata sono quelli costitutivi sia dell'Unione Europea che della Costituzione italiana: rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, uguaglianza tra tutti i cittadini e non discriminazione.

La scuola è costantemente impegnata a realizzare al suo interno una reale inclusione capace di valorizzare le singole personalità e ha il compito di educare le nuove generazioni a combattere ogni forma di violenza e discriminazione.

In vista di questa giornata, le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, sono invitate a svolgere un approfondimento sui temi della lotta alla discriminazione e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Per l'anno scolastico 2022/2023 il Ministro ha emanato la [nota n. 74061 del 16 maggio 2023](#).

Il **Dipartimento per la Trasformazione Digitale** della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha realizzato diverse attività nell'ambito della Coalizione nazionale per le competenze digitali, che fa parte del programma strategico e multi-stakeholder Repubblica Digitale, tra cui iniziative che promuovono azioni concrete per sfidare l'analfabetismo digitale e potenziare l'educazione digitale. Tra le iniziative incluse nella Coalizione, molte sono quelle che hanno come target principale le donne, come quelle riportate di seguito. Inoltre, nel 2022 è stato istituito il Premio nazionale per le competenze digitali. Il premio ha cadenza biennale e prevede una sezione specifica dedicata ai progetti che mirano a potenziare le competenze digitali delle donne e a colmare il divario digitale di genere.

Ragazze codificatrici

Nel 2014, nell'ambito della Presidenza italiana del Consiglio dell'UE e della EU Code Week, la Fondazione Mondo Digitale e l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, in collaborazione con l'associazione americana Girls Who Code, hanno lanciato la prima edizione di CodingGirls Rome-USA, che prevedeva otto giorni di eventi interamente dedicati alle giovani donne dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. L'iniziativa è stata sostenuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da Roma Capitale, dal Dipartimento di Informatica dell'Università Sapienza e da Microsoft. Il progetto si è ampliato nel corso delle varie edizioni, diventando un programma annuale e dando vita a un'associazione.

L'obiettivo del progetto Coding Girls è accelerare il raggiungimento delle pari opportunità in campo scientifico e tecnologico agendo su più fronti: (1) lotta ai pregiudizi e agli stereotipi; (2) formazione tra pari; (3) modelli positivi; (4) esperienze educative trasformative.

Le ragazze lo codificano meglio

L'iniziativa Girls Code It Better, portata avanti dalla Fondazione Officina Futuro W-Group, è completamente gratuita e aperta a tutti. Il suo obiettivo è quello di stimolare l'interesse delle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado verso i temi del digitale e dell'innovazione, incoraggiandole a scegliere percorsi formativi da sempre considerati erroneamente più adatti ai ragazzi.

Girls Code It Better sfida e affronta le disparità e gli stereotipi di genere, attraverso un corso erogato durante le lezioni pomeridiane extracurricolari, che dura complessivamente tra le 35 e le 45 ore. Il programma coinvolge 20 ragazze, formate da un insegnante con conoscenze di TIC e da un allenatore con competenze tecniche. Le partecipanti sono libere di scegliere un argomento su cui lavorare e di dargli vita ideando il proprio progetto.

Ragazze ispiratrici

È un progetto internazionale di innovazione sociale per le giovani generazioni, portato avanti in 30 Paesi. In Italia l'iniziativa è gestita da ValoreD, che porta nelle scuole secondarie di secondo grado le storie di donne modello che operano in diversi settori del mercato del lavoro, con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti al loro talento. L'obiettivo è superare gli stereotipi di genere che frenano le loro ambizioni, sottolineando l'importanza della parità di genere e allargando i loro orizzonti. Il progetto ha già coinvolto più di 550 scuole e 60.000 studenti, permettendo loro di reimmaginare il proprio futuro.

Articolo 15: Formazione dei professionisti

Per quanto riguarda la formazione dei magistrati, si segnala che il **Ministero della Giustizia**, in occasione del contributo annuale alla stesura delle Linee guida programmatiche della Scuola Superiore della Magistratura, ha proposto l'ampliamento delle sessioni formative sul tema della violenza di genere, valorizzando il profilo della condivisione di tali momenti con tutti gli operatori del diritto che, a vario titolo, entrano in contatto con la vittima di violenza.

È emersa la necessità di un modello di formazione sperimentale, con particolare riferimento all'offerta di workshop che mettano a confronto esperienze e conoscenze diverse. Va notato che il progetto Strasbourg Workshops, lanciato nel 2022 dal SSM, è tra le buone pratiche citate nel Rapporto annuale del Comitato dei Ministri sull'esecuzione delle sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Scuola Superiore della Magistratura, l'istituzione cui è affidata la formazione dei magistrati, è fortemente impegnata sul tema dei diritti fondamentali, che costituisce parte integrante dei programmi di formazione iniziale e permanente, rappresentando il filo conduttore del catalogo dei corsi della Scuola. Oltre alle lezioni e agli approfondimenti previsti ogni volta che se ne presenta l'occasione, corsi specifici sono dedicati alle questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali in una prospettiva sovranazionale.

A livello di diritto convenzionale, la Scuola è membro della rete di punti di contatto del Programma di formazione per professionisti del diritto europeo dei diritti umani (HELP) e dal 2012 utilizza la metodologia e i programmi del Consiglio d'Europa, proseguendo il lavoro del CSM. Sono state intraprese e progressivamente arricchite iniziative specifiche per la diffusione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nell'ambito del semestre di Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo il corso sull'etica giudiziaria trasmesso in streaming a tutti i Paesi del Consiglio d'Europa con interpretazione in inglese e inserito nel programma ufficiale, la Scuola ha deciso di

sperimentare un nuovo approccio al tema della formazione sui diritti fondamentali.

In particolare, l'idea è stata quella di costruire occasioni di formazione permanente in cui i magistrati di ogni distretto d'Italia (Corti d'Appello e Corte di Cassazione) potessero discutere contemporaneamente e in modo mirato di temi controversi sull'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sulla tutela dei diritti fondamentali, in modo da raggiungere tutte le realtà giudiziarie del territorio, cosa che finora è stata sperimentata soprattutto con i corsi dedicati ai magistrati in formazione e, soprattutto, ai magistrati specificamente coinvolti nei temi in discussione.

Questo schema organizzativo ha costituito un'innovazione rispetto ai consueti modelli formativi che, di norma, prevedono la partecipazione ai corsi della Scuola aperta a tutti i magistrati interessati alle tematiche oggetto dei corsi programmati, su loro specifica richiesta e indipendentemente dall'argomento trattato, con la precisazione che l'aggiornamento costituisce un parametro di valutazione della professionalità dei magistrati italiani.

Attraverso il progetto "Laboratori di Strasburgo", realizzato in dialogo con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, si è voluto aggiungere un ulteriore format di collaborazione tra magistrati, proponendo seminari tematici di approfondimento in relazione a questioni controverse sull'applicazione della CEDU.

L'intento è quello di creare un'osmosi tra la dimensione nazionale e quella internazionale, facendo emergere dalla discussione elementi utili, buone prassi, linee guida e altri strumenti operativi per superare le criticità sui temi oggetto del seminario e migliorare la risposta della giustizia alla tutela dei diritti fondamentali. La più ampia rappresentanza degli uffici giudiziari del territorio intende garantire che gli esiti del seminario siano poi riportati dai partecipanti all'interno di ciascun distretto. Al termine del workshop, viene redatta una scheda di sintesi con gli elementi più significativi emersi dal dibattito e, soprattutto, le possibili soluzioni.

Ancora, e a conclusione di questo punto, per evidenziare l'attenzione della Scuola Superiore della Magistratura al tema della violenza domestica e di genere nella formazione dei magistrati, si segnalano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti corsi di formazione, organizzati per l'anno 2024 e che denotano una chiara attenzione alla sensibilizzazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati sui temi citati:

- Corso P24037 - Femminicidio, reati sessuali, stalking e abusi familiari;
- Corso P24042 - La tutela dei minori tra giustizia civile e penale;
- Corso P24044 - La riforma del processo civile per le persone, i minori e le famiglie: focus sulla mediazione e sulla negoziazione assistita;
- Corso P24064 - Prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Diversi corsi si pongono in continuità con analoghe attività formative svolte negli anni precedenti, a testimonianza del persistente obiettivo di diffusione e sensibilizzazione sul tema per gli operatori del settore giudiziario, perseguito dall'organo di formazione istituzionale (SSM): in particolare, il corso P23075 dedicato alla Prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica (organizzato in coincidenza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, per sottolineare la piena adesione ai contenuti e agli obiettivi degli strumenti internazionali della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea generale nel dicembre 1979, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma nel maggio 2011) e che il T23004 si è concentrato su Il nuovo diritto processuale delle persone, dei minori e della famiglia (per i cui temi si rimanda al precedente excursus sulle modifiche introdotte dalla cosiddetta riforma Cartabia per il processo civile).

Per quanto riguarda la formazione delle forze dell'ordine, e in particolare della polizia giudiziaria, questa misura è ritenuta fondamentale, in quanto gli operatori in questione sono spesso i primi a entrare in contatto con la vittima di violenza e, come tali, sono chiamati a stabilire il clima di fiducia e di accoglienza necessario nella delicata fase di ascolto della vittima prima della verifica dei fatti denunciati.

Sul punto, va sottolineato che l'art. 5 della Legge n. 69/2019 prevede l'obbligatorietà di specifici corsi di formazione al fine di evitare la disomogeneità nella preparazione degli operatori coinvolti sul territorio. In particolare, l'attivazione di corsi di formazione dedicati è rivolta al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria: esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e repressione dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario di persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. L'attivazione prevista è a cura degli istituti di formazione dei vari corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei da individuare con D.P.R., di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Interno, della Giustizia e della Difesa.

A questo proposito, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, oltre ai corsi di formazione già autonomamente attivati sul tema, ha avviato il necessario dialogo con la Scuola di Formazione delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno al fine di usufruire di moduli formativi dedicati alla materia in questione.

Da segnalare, per quanto riguarda il Ministero della Giustizia, che nel 2021 sono stati organizzati tre cicli di seminari di approfondimento su temi di psicologia giuridica e investigativa, secondo un modulo realizzato in collaborazione con la Direzione Centrale del Servizio di Psicologia della Salute, l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato e la Direzione Centrale per la Lotta alla Criminalità, a cui hanno partecipato 700 operatori delle divisioni anticrimine e della polizia mobile o delle questure.

Tra gli argomenti trattati, le caratteristiche e i fattori psicologici delle vittime e degli autori di reati contro la persona, il ciclo della violenza nelle situazioni di abuso familiare, le strategie di comunicazione e di relazione con le vittime di reati contro la persona al momento della testimonianza o della denuncia e, infine, il contatto con i minori vittime.

Nel marzo 2023, presso la Scuola di Formazione Agenti di Caserta, si è tenuto il "primo corso di qualificazione per operatori nel campo della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere". Al corso hanno partecipato sessanta operatori che lavorano nelle divisioni anticrimine o negli uffici generali di prevenzione e soccorso pubblico e nei servizi di polizia giudiziaria delle questure.

Per quanto riguarda le iniziative di sensibilizzazione sul tema, si segnala la campagna della Polizia di Stato "Questo non è amore", lanciata nel 2016 e che dal 2017 ha cadenza annuale: la campagna, disponibile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it e accessibile dalla schermata iniziale del sito stesso, o con link alle convenzioni internazionali in materia, agli strumenti di prevenzione e controllo e alle iniziative della Polizia di Stato.

Questa iniziativa prevede la presenza di un'équipe composta da un medico/psicologo della polizia nazionale o dei centri antiviolenza, da operatori esperti e da un rappresentante della rete antiviolenza locale nelle piazze o in altri luoghi, e mira a favorire l'emersione di situazioni critiche attraverso un approccio attento e proattivo nei confronti delle vittime di violenza.

Va aggiunto che in occasione dell'ultima "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", il 25 novembre 2022, è stata pubblicata la sesta edizione dell'opuscolo "Questo non è amore", che contiene informazioni sul fenomeno della violenza di genere e sulle relative misure di prevenzione e risposta. L'opuscolo, distribuito su tutto il territorio nazionale e accompagnato anche da iniziative locali di sensibilizzazione in collaborazione con le forze dell'ordine, è consultabile anche sul sito web sopra citato; inoltre, i contenuti della campagna informativa sul tema sono stati periodicamente aggiornati in coincidenza con la Giornata internazionale della donna (8 marzo).

Sul sito della Polizia di Stato è presente anche un box su "Youpol", l'app sviluppata per facilitare, tra l'altro, la denuncia di episodi di violenza domestica, che può essere scaricata gratuitamente ed è disponibile per tutti i dispositivi iOS e Android.

Il 12 maggio 2022 è stato rinnovato il protocollo d'intesa tra la Direzione Centrale per il Contrasto alla Violenza e alle Discriminazioni della FIPE-Confcommercio e il Gruppo Donne Imprenditrici della FIPE, attraverso il quale è stata lanciata la campagna #SicurezzaVera con incontri, conferenze di formazione e divulgazione in diverse Questure. Il 3 novembre 2022, il suddetto protocollo è stato esteso a EGP-FIPE (Esercente Giochi Pubblici).

Infine, in collaborazione con l'Ambasciata britannica a Roma, il Ministero dell'Interno ha pubblicato la "Guida per le vittime di violenza sessuale 2022", garantendo così continuità all'iniziativa lanciata nel corso del 2019; la guida è stata distribuita il 23 dicembre 2022 con una circolare indirizzata alle Prefetture e all'Ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia.

Va aggiunto che il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, in coerenza e continuità con i piani precedenti, riconosce la formazione come valore chiave.

Le azioni previste comprendono anche:

- rafforzare le conoscenze e le competenze delle diverse figure che contattano la vittima per il riconoscimento dei segnali rivelatori della violenza contro le donne e nell'accompagnamento verso percorsi di uscita (classi multidisciplinari con operatori pubblici/assistenti sociali, privati e non, magistrati, forze dell'ordine, polizia giudiziaria, avvocati, psicologi, personale medico e sanitario, mediatori/mediatori);
- azioni formative specifiche per gli operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, organizzate nei rispettivi istituti di formazione, e del Corpo di Polizia Penitenziaria, con particolare riferimento agli operatori dell'esecuzione penale interna ed esterna, organizzate sotto il coordinamento della competente Direzione Formazione;
- collegamento con il Ministero dell'Istruzione e misure nel campo dell'educazione, previste anche nella Strategia per l'uguaglianza di genere 2021-2026, al fine di superare la visione di ruolo e promuovere l'interiorizzazione delle norme sociali e il (superamento) degli stereotipi di genere nel contesto della crescita e dell'educazione.

La **Polizia Nazionale**, attraverso la Direzione Centrale Anticrimine, è responsabile della formazione del personale che opera nel settore, organizzando ciclicamente corsi di formazione ad hoc per tenere aggiornati gli investigatori che operano a livello nazionale, anche sulle novità legislative. A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 69/2019 (c.d. "Codice Rosso"), sono stati istituiti corsi obbligatori per fornire una formazione specifica agli ufficiali di polizia giudiziaria. Da gennaio 2020, in collaborazione con l'Ispettorato scolastico, sono stati creati moduli di e-learning sulla violenza di genere per l'aggiornamento del personale della Polizia di Stato, disponibili e utilizzabili sulla piattaforma SISFOR. Nel 2021 si sono svolti 3 cicli di seminari specialistici sui temi della psicologia giuridica e investigativa per 700 membri del personale degli Uffici Specialistici della Questura - Divisioni Anticrimine e Unità Mobili - che hanno riguardato tra l'altro l'approccio vittimologico e criminologico alle indagini e il ciclo della violenza nelle situazioni di maltrattamento familiare. Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 19 luglio 2019, n. 69, definisce le macroaree in cui ripartire i contenuti dei corsi di formazione per il personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di violenza di genere e domestica, anche grazie al contributo della Direzione Centrale Anticrimine. Nel marzo 2023 si terrà un seminario di formazione di livello 2 per il personale della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia.

Divisioni e Unità Mobili su "Violenza di genere nella prevenzione e nella legislazione penale e relative procedure".

L'Arma dei **Carabinieri** offre corsi di formazione e seminari sulla violenza di genere agli ufficiali dei Carabinieri di ogni grado e posizione, in particolare:

- in tutti i corsi di formazione di base, con moduli ad hoc sul tema della violenza di genere e dei diritti umani;
- agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria - Marescialli e Brigadieri - che compongono la "Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere", operanti nei Comandi territoriali a vari livelli, che hanno ricevuto una formazione specifica attraverso un corso sull'impegno nel contrasto alla violenza di genere, della durata di due settimane presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative, che prevede anche altri corsi di aggiornamento. Dal 2014 sono stati erogati 30 corsi di formazione a circa 635 Referenti;
- ai Comandanti delle Unità Territoriali a vari livelli (Comandanti di Unità Investigative, Compagnie, Unità Operative e Stazioni) attraverso incontri, congressi e conferenze, di persona e online. I Comandanti sono inoltre responsabili della formazione e dell'addestramento periodico del personale sotto il loro comando.

L'Arma dei Carabinieri, con il supporto del Nucleo di Analisi Criminologica, ha inoltre provveduto alla formazione e all'informazione sul tema della violenza di genere, disponibile per tutto il personale attraverso il sito Intranet Leonardo, sotto forma di Video Tutorial a tema speciale, Manuale Operativo e istruzioni/circolari di riferimento, nonché FAQ tematiche sui reati connessi alla violenza di genere, con test di autovalutazione degli indicatori di rischio escalation ("Violenzometro" e "Bullizzometro"), consultabili dai cittadini attraverso il sito Carabinieri.it.

Le donne di ogni grado e qualifica sono impiegate in tutti i reparti delle forze armate, compresi gli organismi operativi che si occupano direttamente di prevenire e combattere la violenza contro le donne.

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)**, l'ente pubblico di ricerca che fa capo al Ministero della Ricerca, ha realizzato, con la collaborazione del **Dipartimento Nazionale delle Pari Opportunità**, due edizioni di una raccolta dati relativa ai Centri per uomini autori di violenza (con riferimento al 2017 e al 2022) che ha permesso la mappatura di tali centri e l'analisi delle loro principali caratteristiche.

La seconda indagine nazionale sui programmi per autori di reato condotta dal **CNR-IRPPS** nel 2023 ha esaminato, tra l'altro, le attività di formazione svolte dai programmi per autori di reato per il loro personale nel 2022 (cfr. **Allegato 11**).

Tabella 1: Formazione iniziale (istruzione o formazione professionale) Professionisti

Professionisti	Numero di professionisti formati	Questa formazione è obbligatoria?	Frequenza	Iniziative di formazione supportate da linee guida e protocolli	Si prega di descrivere il contenuto e la durata della formazione
I perpetratori programmi professionisti (PPP)	251 PPP PPP che hanno ricevuto una formazione	Obbligatorio in 57 su 94 centri (61%)	Non disponibile	Non disponibile	In arrivo formazione comprende una media

	iniziale				
--	----------	--	--	--	--

	/ Totale PPP = 251 su 821 PPP (31%)	PPP avente ricevuto obbligatorio iniziale formazione / PPPs frequentare iniziale formazione = 155 su 251 (62%)			di 63 ore della teoria e 58 ore di tutoraggio per centro
--	-------------------------------------	--	--	--	--

Tabella 2: Formazione in servizio

Professionisti	Numero di professionisti formati	Questa formazione è obbligatoria?	Frequenza	Iniziative di formazione supportate da linee guida e protocolli	Si prega di descrivere il contenuto e la durata del formazione
I perpetratori programmi professionisti (PPP)	501 PPP PPP che hanno ricevuto informazione al servizio / Totale PPP = 501 su 821 PPP (61%)	Questa formazione è obbligatorio in 75 su 94 centri (80%) PPP avente ricevuto obbligatorio in-servizio formazione / PPP che ha frequentato in servizio formazione = 464 su 501 (93%)	Non disponibile	Non disponibile	In media, ogni centro fornisce 24 ore di in-servizio formazione

Il **Ministero della Salute** ha avviato nel gennaio 2024 un nuovo progetto sulla violenza contro le donne, finanziato dal Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), realizzato dall'ISS, dal titolo "Violenza contro le donne: effetti sulla salute a lungo termine per una prevenzione di precisione", con l'obiettivo generale di definire nuove strategie e modelli per la cura delle donne che hanno subito violenza e di creare un modello territoriale che garantisca un'assistenza a lungo termine per le donne e i minori, basato sulla medicina di precisione. Il progetto fa seguito a un precedente progetto dell'ISS denominato EpiWE (epigenetica della violenza contro le donne) e mira ad aumentare la conoscenza dei cambiamenti epigenetici causati dal fenomeno della violenza, al fine di prevenire e stabilire percorsi di cura precoci per le malattie legate alla violenza nel lungo periodo.

Articolo 16: Programmi di intervento preventivo e di trattamento

Come già accennato con riferimento all'art. 7 dell'art. 1 della legge n. 168/2023, intitolata "Rafforzamento

delle misure di ammonimento e di informazione alle vittime", ha esteso l'ambito di applicazione della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa.

L'ambito di applicabilità dell'ammonimento del Questore è stato ampliato ai casi di commissione di atti riconducibili ai reati, consumati o tentati, di violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. "revenge porn", art. 612-ter c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.).

Sono state inasprite le pene (aumentate fino a un terzo) per i casi in cui il fatto sia commesso, nell'ambito della violenza domestica, da una persona già ammonita, anche se la persona offesa è diversa da quella a tutela della quale è stato adottato l'ammonimento, in relazione ai suddetti reati nonché a quelli di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.).

La definizione di violenza domestica è stata estesa per includere la "violenza assistita", cioè la violenza commessa in presenza di minori, che può produrre effetti traumatici pari a quelli causati dalla violenza diretta.

In pratica, il Questore diffida la persona coinvolta dall'intraprendere ulteriori molestie, minacce, violenze o interferenze nella vita di altre persone. Il destinatario dell'ammonimento viene anche **invitato** ad accedere a un servizio di consulenza presso centri specializzati per prendere coscienza del suo comportamento socialmente deprecabile e penalmente perseguibile.

È stata prevista la possibilità di revocare la misura cautelare su richiesta dell'ammonito, non prima che siano trascorsi tre anni, dopo aver valutato la sua partecipazione ai **corsi di recupero e i relativi esiti**.

I requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV) sono stati definiti dall'Accordo Stato-Regioni del settembre 2022, prendendo come parametro l'Accordo sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 18 della **Legge n. 168/2023, il Ministro della Giustizia e l'Autorità politica delegata per le Pari Opportunità emaneranno un decreto congiunto**, definendo i criteri e le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero per gli autori di violenza contro le donne e di violenza domestica e adotteranno linee guida per lo svolgimento delle attività di tali enti e associazioni.

In termini di finanziamento, il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha previsto risorse per 1 milione di euro a partire dal 2020, interamente a carico del bilancio del Dipartimento. Tali risorse sono state ulteriormente incrementate da successive leggi di bilancio per un totale di 9 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni. Per l'anno 2023, il decreto del 23 novembre 2023 ha ripartito la somma di 1 milione di euro tra le Regioni, in attuazione del decreto legge 104/2020. La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge finanziaria 2024) ha aumentato le risorse di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Pertanto, le risorse complessive per i Centri per uomini autori di violenza per l'anno 2024 sono arrivate a 5 milioni di euro.

La già citata seconda indagine nazionale sui programmi per autori di reato, condotta dal **CNR** nel 2023 (nell'**Allegato 11**), mostra che, cinque anni dopo la prima indagine, il numero di centri è aumentato da 54 a 94.

Questo sviluppo è stato accompagnato da un aumento della capacità di intercettare e accogliere gli autori di reato: 1.214 uomini hanno frequentato un centro nel 2017, mentre questo numero è più che triplicato a 4.174 nel 2022. In media, ciò rappresenta un aumento da 26,4 a 45,9 uomini per centro.

I dati testimoniano un graduale miglioramento della capacità dei programmi per autori di violenza di intercettare gli autori o i potenziali autori di violenza nel corso degli anni tra la prima e la seconda indagine nazionale. A questo proposito, la Tabella 3 distingue tra il numero totale di uomini che frequentano i centri e quelli che vi sono entrati nel corso dell'anno.

Numero totale di uomini nei programmi e di nuovi iscritti durante l'anno.

Anni 2017 - 2022.

<i>Anno</i>	<i>Totale uomini che hanno partecipato al Programma durante l'anno</i>	<i>Gli uomini che sono entrati nel centro durante l'anno (nuovi inserimenti)</i>
<i>2017</i>	<i>1.214</i>	<i>573</i>
<i>2018</i>	<i>1.217</i>	<i>709</i>
<i>2019</i>	<i>1.848</i>	<i>907</i>
<i>2020</i>	<i>2.157</i>	<i>1.126</i>
<i>2021</i>	<i>2.874</i>	<i>1.748</i>
<i>2022</i>	<i>4.174</i>	<i>2.802</i>

Il sito viva.cnr.it pubblica tutti i risultati della seconda indagine nazionale sui centri per autori di violenza.

Il 14 settembre 2022 è stato firmato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sui requisiti minimi dei programmi per autori o potenziali autori di reato. L'accordo rappresenta un nuovo passo importante, in quanto definisce i requisiti di qualità che i programmi per autori di reato devono soddisfare per ricevere i finanziamenti pubblici.

Il gruppo di ricerca **del CNR ha** partecipato a questo processo con un doppio ruolo:

- Da un lato, ha informato il processo di redazione del testo, sulla base degli studi documentali condotti sulle norme internazionali e nazionali in materia, nonché sui risultati della ricerca quantitativa-qualitativa sui programmi per autori di reato condotta dal CNR dal 2017;
- dall'altro, ha svolto il ruolo di osservatore, con il compito di registrare e analizzare le argomentazioni alla base delle scelte operate dai vari attori coinvolti nel processo iterativo e incrementale con cui il testo è stato messo a punto.

Il CNR ha redatto un rapporto sull'intero processo di redazione dell'accordo tra Stato e Regioni, disponibile sul sito viva.cnr.it.

Tra i requisiti previsti dall'Accordo tra Stati e Regioni, l'articolo 6 fa riferimento a una serie di procedure da seguire per garantire la sicurezza delle vittime. Alcune di queste si riferiscono in particolare alla fase di contatto con il partner, una procedura che è al centro di molte riserve espresse dalle reti nazionali di servizi di supporto specializzati per le vittime di GBV. Nella seconda indagine nazionale condotta sui programmi per autori di reato dal CNR-IRPPS nel 2023, è stato evidenziato che il 66% dei programmi per autori di reato fa uso di questa procedura.

Il contatto con il partner viene utilizzato soprattutto all'inizio del trattamento e in situazioni di particolare rischio per la sicurezza della donna. Oltre la metà dei centri che contattano il partner lo fa alla fine del trattamento, quando il trattamento viene interrotto o durante il trattamento. Infine, poco meno della metà prevede di contattare il partner durante il follow-up.

Nel 2022, il contatto con il partner è più spesso utilizzato per includere la voce della donna nella valutazione del rischio e per incoraggiare un feedback più oggettivo sul comportamento dell'uomo, mentre nella prima indagine nazionale il contatto con il partner è stato utilizzato principalmente per informare la donna sulle caratteristiche del programma per autori di reato e per metterla in guardia dai rischi di manipolazione da parte dell'uomo.

La sicurezza degli uomini può essere promossa anche sulla base della cooperazione tra i programmi per autori di reato e i servizi di supporto specialistico per le vittime. La seconda indagine nazionale ha mostrato che questa collaborazione non è rara, anche se non è sempre costante: rispetto al 16% dei programmi per autori di reato che non collaborano, il 36% collabora abitualmente e il 47% occasionalmente o sulla base di esigenze specifiche. Tuttavia, va notato che la cooperazione con i servizi specializzati nell'assistenza alle vittime è per lo più finalizzata allo sviluppo congiunto di attività di prevenzione primaria, ossia la sensibilizzazione della popolazione o di target specifici, mentre è molto meno frequente la cooperazione finalizzata ad affrontare l'onere degli uomini o altre attività legate alla prevenzione secondaria e terziaria.

A livello nazionale, il CNR ha condotto la Seconda indagine nazionale sui programmi per autori di violenza nel 2023, 5 anni dopo la Prima indagine nazionale, evidenziando il notevole sviluppo dei centri per autori di violenza e l'aumento degli autori serviti dai programmi. Tra i dati raccolti in questa indagine, alcuni ci permettono di verificare la diffusione di alcuni dei requisiti richiesti dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui centri per autori di violenza, e altri ci permettono di riflettere su alcune dimensioni di fondamentale importanza per la valutazione dell'efficacia dei programmi, come il tasso di abbandono scolastico. Va tuttavia sottolineato che l'indagine è stata concepita per monitorare e non per valutare.

Lo stesso intento conoscitivo - e non valutativo - ispira gli attuali sistemi regionali di monitoraggio dei centri per autori di violenza. Gli studi attualmente in corso da parte del CNR rivelano un quadro ancora eterogeneo ma dinamico. Lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio regionali è influenzato dai requisiti contenuti nell'Accordo 2022 tra Stato, Regione e Province autonome sui programmi per gli autori di violenza, ma anche dai fondi stanziati a questo scopo dal DPCM 26 settembre 2022. Sulla base delle attività di ricerca in corso, si possono distinguere tre situazioni:

- regioni pioniere, come Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Veneto, che avevano già predisposto strumenti specifici per la raccolta dei dati sugli autori di violenza prima del DPCM del 26 settembre 2022;
- le Regioni in fase di adeguamento, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna e Valle D'Aosta, che, con propri strumenti di programmazione, hanno approvato impegni di spesa per la destinazione dei fondi previsti dal DPCM /2022 per la creazione di sistemi di monitoraggio dei flussi informativi sugli autori di violenza;
- le regioni come la Campania, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, il Molise, la P.A. di Bolzano, la P.A. di Trento e la Sicilia, che non si sono ancora adeguate alla normativa ministeriale.

La valutazione dei risultati dei programmi è molto meno comune del monitoraggio delle esperienze. La

Il CNR ha prestato particolare attenzione a questo aspetto nella Seconda indagine nazionale sui programmi per autori di reato. In particolare, i dati quantitativi hanno mostrato che il 60% dei programmi per autori di reato svolge un'attività di valutazione. Tuttavia, raramente si tratta di una valutazione effettuata da esperti (15%), mentre le autovalutazioni sono molto più comuni (45%). Sulla base dei dati raccolti nella seconda indagine nazionale, il CNR ha identificato i programmi che hanno partecipato a progetti di valutazione nel 2022 e ha quindi realizzato uno studio qualitativo. Lo studio si basa su interviste in profondità con valutatori e operatori dei centri. Si concentra sul processo di co-costruzione dei progetti di valutazione, sulla definizione di successo, sulle tecniche utilizzate per rilevarlo, sulle difficoltà incontrate nella realizzazione degli studi di valutazione e sulle lezioni apprese.

Il trattamento degli autori di violenza di sesso maschile, previsto dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, è esplicitamente previsto dalla Legge n. 69 del 19 luglio 2019 (cosiddetto "Codice Rosso"), che ha esteso l'ambito di applicazione dei trattamenti psicologici aventi finalità di recupero e sostegno, anche ai fini della concessione dei benefici penitenziari, ai condannati per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Tuttavia, la legge n. 69/2019 non ha previsto norme per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni che possono erogare tali percorsi di recupero. A tal fine, i requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV) sono stati definiti dall'Accordo Stato-Regioni del settembre 2022, prendendo come parametro l'Accordo sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Come detto, l'articolo 18 della Legge n. 168/2023, prescrive che il Ministro della Giustizia e l'Autorità politica delegata per le Pari Opportunità stabiliscano, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero per gli autori di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottino linee guida per lo svolgimento delle attività di tali enti e associazioni.

Per quanto riguarda il **Ministero della Salute**, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2017, "sono stabilite a livello nazionale le linee guida per le Aziende sanitarie e ospedaliere in materia di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, denominate PERCORSO PER LE DONNE SOGGETTE A VIOLENZA".

L'obiettivo delle Linee Guida Nazionali è quello di fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche della violenza maschile sulla salute delle donne. Il percorso per le donne che hanno subito violenza deve garantire una tempestiva e adeguata accoglienza delle donne, dal triage all'accompagnamento/counselling, se sono d'accordo, ai servizi specialistici pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento, per elaborare con loro un progetto personalizzato di sostegno e ascolto che le aiuti a uscire dall'esperienza di violenza subita".

Nell'ambito del monitoraggio e della valutazione dei risultati, il Ministero della Salute ha effettuato un'indagine su tutto il territorio nazionale per verificare l'attuazione dei processi relativi alla creazione di un percorso specifico per le donne vittime di violenza all'interno delle strutture sanitarie che si occupano di questo tema.

Articolo 18: Obblighi generali

Come già accennato, per fornire un contributo efficace e strutturato agli organismi nazionali, sulla base della convinzione che il grado di efficacia delle norme di contrasto alla violenza di genere sia strettamente dipendente dalla loro applicazione, si è ritenuto necessario istituire un **Osservatorio permanente** presso il **Ministero della Giustizia**, l'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in materia di violenza di genere e domestica".

L'obiettivo centrale dell'Osservatorio, come indicato nel suo decreto istitutivo (**in Allegato 4**), è quello di costituire un gruppo di lavoro permanente con lo scopo di dialogare costantemente con gli uffici giudiziari e monitorare il fenomeno della violenza di genere, attraverso la raccolta di buone misure organizzative.

Nel preambolo del decreto istitutivo si fa riferimento, accanto alle fonti di diritto europeo e internazionale, alle normative nazionali, dalla Convenzione di Istanbul alle "Riforme Cartabia" che hanno interessato anche la giustizia civile, rafforzandone l'efficacia in un settore cruciale, eletto dalla nostra Carta Costituzionale, all'articolo 24, come luogo primario di tutela dei diritti della persona. Inoltre, l'indagine statistica facilita la raccolta di informazioni utili per intervenire con soluzioni tecniche o formulare eventuali proposte normative.

Il dialogo interistituzionale con il Consiglio Superiore della Magistratura è considerato di fondamentale importanza, sia per valutare le linee di azione nell'ambito delle rispettive competenze, sia per raccogliere dati di monitoraggio condivisi.

Una prova concreta di questa intenzione si è già realizzata attraverso il collegamento tra i gruppi di lavoro attivi sul tema presso il CSM e il Ministero, che hanno formalizzato la volontà di uno scambio continuo per un confronto con gli uffici giudiziari.

Di particolare interesse è l'istituzione di sottogruppi di lavoro con compiti specifici di attuazione, illustrati di seguito.

Buone pratiche giudiziarie

A. Individuazione e rilevazione di pratiche organizzative - in ambito civile e penale - sperimentate negli uffici giudiziari che hanno prodotto risultati positivi in termini di efficacia dell'attività giudiziaria nell'ambito della tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, anche con riferimento a:

- pratiche organizzative relative agli uffici del pubblico ministero, volte a favorire la specializzazione, la tempestività, l'uniformità di intervento, la qualità del lavoro in relazione alla gravosità in termini di numero e qualità delle indagini relative ai reati di genere, la personalizzazione del fascicolo;
- pratiche organizzative relative agli uffici GIP/GUP, che valorizzino la specializzazione e la formazione, anche all'interno dello stesso ufficio, soprattutto con riferimento ai criteri di valutazione del rischio di escalation della violenza e che consentano una perequazione del carico di ruoli per garantire tempestività e qualità dell'intervento;
- pratiche organizzative relative agli uffici giudiziari, volte a favorire la specializzazione e la perequazione dei carichi di lavoro in relazione alla materia, al fine di garantire la qualità e l'adeguatezza della risposta giudiziaria;
- pratiche organizzative relative agli uffici di probation volte a favorire la specializzazione, la completezza dell'indagine nella valutazione delle domande dei condannati e la protezione delle vittime;
- misure organizzative adottate presso le Procure Generali delle Corti d'Appello e dei Tribunali territoriali, finalizzate a una gestione efficiente, tempestiva e specializzata dei procedimenti;
- monitoraggio delle principali problematiche emerse nell'attuazione della normativa di cui alla legge n. 69 del 2019, del numero e dell'esito dei procedimenti e delle eventuali misure cautelari applicate, in un'ottica di diffusione delle buone prassi tra gli uffici dello stesso distretto e di formazione comune;
- pratiche organizzative nelle sezioni civili dei tribunali e delle corti d'appello volte a favorire la specializzazione e la gestione tempestiva dei procedimenti, nonché il coordinamento con le autorità giudiziarie penali.

B. Formulazione di proposte finalizzate ad una migliore e più immediata circolazione e conoscenza delle pratiche virtuose sperimentate negli uffici giudiziari, in modo da renderle patrimonio comune

nei singoli distretti e sul territorio nazionale, favorendo l'adozione di modelli organizzativi uniformi e adeguati alle dimensioni e alle risorse degli uffici;

- C.** Incontri nelle regioni con i rappresentanti delle categorie interessate, finalizzati a:
- favorire l'emergere della violenza di genere e degli abusi nei confronti di soggetti vulnerabili (ad esempio, minori, disabili, anziani);
 - promuovere una corretta gestione dei casi (ad esempio, prevedendo protocolli d'intesa con ASL, servizi scolastici, consultori, medici di famiglia, servizi sociali, forze dell'ordine del territorio);
 - sostenere le vittime fornendo loro informazioni adeguate sui loro diritti e gestendo adeguatamente la fase successiva alla denuncia per evitare la vittimizzazione secondaria, la sottovalutazione e l'assoggettamento della vittima ai rischi derivanti dall'emersione del caso sia in famiglia che nella società;
 - formazione specialistica di tutte le categorie professionali coinvolte nella gestione del fenomeno;
 - la promozione nel settore scolastico di percorsi volti a favorire: la creazione di relazioni sane all'insegna del rispetto della diversità di genere; la gestione delle relazioni di potere.

Il quadro legislativo italiano si è rafforzato dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa. Le reti antiviolenza locali sono pienamente operative e sostenute dallo Stato. Nonostante ciò, il numero annuale di donne vittime di violenza è ancora elevato.

Come già menzionato in riferimento all'art. 8, una rete territoriale di Centri antiviolenza e Case rifugio si occupa delle donne vittime di violenza, fornendo servizi specializzati basati sull'approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul. 8, una rete territoriale di Centri antiviolenza e Case rifugio si occupa delle donne vittime di violenza, fornendo servizi specializzati basati su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul. È stato istituito un apposito Tavolo di lavoro, composto da rappresentanti del Dipartimento per le Pari Opportunità e delle Regioni, per definire i requisiti di finanziamento.

Le 10 maggiori ONG sono presenti nell'Osservatorio sul fenomeno della violenza e partecipano direttamente ai lavori di questo organismo. Come già detto, il Dipartimento per le Pari Opportunità eroga i finanziamenti destinati ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio attraverso le Regioni: i servizi sono gestiti dalle associazioni che operano a livello locale.

Il Governo italiano è fermamente convinto che un'adeguata conoscenza della violenza contro le donne sia fondamentale e che tale conoscenza possa essere potenziata innanzitutto attraverso la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati. Per questo, nel 2022, come già accennato, l'Italia ha adottato una legge specifica (Legge n. 53/2022) volta a garantire un flusso informativo strutturato e costante sulla violenza contro le donne, coordinato dal **Dipartimento per le Pari Opportunità**, che consenta ai decisori politici di elaborare adeguate politiche di prevenzione e contrasto alla violenza e di garantire un monitoraggio concreto sulla loro efficacia. In particolare, la legge istituisce un sistema informativo integrato per la raccolta di dati sui crimini legati alla violenza contro le donne, soprattutto quelli che permettono di scoprire la relazione tra vittime e autori, nonché la loro età e il loro sesso, e le circostanze in cui il reato è stato commesso. Inoltre, la legge introduce l'obbligo per le strutture sanitarie pubbliche di fornire dati e informazioni sulla violenza contro le donne.

Come descritto in dettaglio, il 22 novembre 2023 il Parlamento ha adottato un importante disegno di legge governativo. La legge n. 168/2023 stabilisce nuove misure per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. La nuova legge mira, tra l'altro, a rafforzare la protezione delle vittime, aumentando l'attenzione sulle azioni preventive e prevede la formazione specializzata dei giudici e una forma di risarcimento per le vittime. Il governo italiano ha aumentato in modo significativo il

numero di risorse dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne, introducendo anche misure specifiche contro la violenza economica. Il cosiddetto "reddito di libertà" è stato quindi ri-finanziato e infine adottato come misura strutturale per il sostegno economico alle vittime. Si stanno inoltre promuovendo varie forme di microcredito per aiutare le vittime ad avviare un'attività in proprio, valorizzando i loro talenti.

Il Reddito di Libertà: questa misura è stata istituita dall'art. 105-bis del Decreto n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020. La definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Reddito di Libertà, pari a 3 milioni di euro, con un contributo mensile, erogato dall'INPS, nella misura massima di 400 euro pro capite per un periodo massimo di dodici mesi a favore delle donne vittime di violenza che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza. Le risorse destinate al "Fondo per il Reddito di Libertà delle donne vittime di violenza" per il biennio 2021-2022, ammontano complessivamente a 9 milioni di euro, assegnati secondo i criteri stabiliti dal DPCM del giugno 2022, confermando la misura già determinata dal DPCM del dicembre 2020. Inoltre, nella Legge di Bilancio 2023, la misura del Reddito di Libertà è stata rifinanziata con un importo di 1.850.000 euro per l'anno 2023. La Legge di Bilancio 2024 prevede che il Fondo venga incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a partire dall'anno 2027.

Il progetto di microcredito Freedom: Nel 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federacasse) l'Ente nazionale per il microcredito (ENM) e la Caritas, per lanciare il progetto "Microcredito di libertà", una misura a sostegno delle donne vittime di violenza che intendono intraprendere un percorso di emancipazione, anche economica, accedendo al microcredito d'impresa o al microcredito sociale. Per l'intervento, il suddetto Protocollo ha previsto la creazione di un Fondo ad hoc della consistenza di 3 milioni di euro a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Il progetto è tuttora in corso.

Misure per l'empowerment delle donne vittime di violenza affidate alle regioni

Il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" ha previsto, in linea con gli obiettivi del PNRR, della Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026, nonché del Piano Strategico Nazionale sulla Violenza Maschile contro le Donne 2021-2023, l'assegnazione di risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" - per un importo di 9.000.000,00 - a iniziative volte a sostenere l'empowerment femminile, il reinserimento lavorativo, il recupero economico e sociale delle donne in particolare nel loro percorso di uscita dalla violenza e delle donne a rischio di aspettativa.

È importante citare un altro strumento a sostegno delle donne vittime di violenza: con la Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) è stato introdotto un esonero contributivo per l'assunzione di donne vittime di violenza. Sono state stanziati risorse per il periodo 2024-2028 (1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028) per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del Reddito di Libertà (comprese le donne che hanno beneficiato della misura nell'anno 2023). È previsto un esonero del 100% dal pagamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, è prevista un'estensione dell'esenzione fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.

Possiamo concludere questa rassegna sull'asse delle tutele citando il cosiddetto "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni nella Legge 3 luglio 2023, n. 85), che ha istituito, tra l'altro, l'"Assegno di inclusione", i cui destinatari, a determinate condizioni, comprendono anche "persone vittime di violenza di genere in servizi sociali o socio-sanitari".

Le Regioni sono gli enti competenti a sviluppare e finanziare programmi di sostegno abitativo ed economico, compreso l'empowerment delle donne. Come già accennato, il Decreto Ministeriale del 16 novembre 2023 destina le risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" previste, in linea con gli obiettivi del PNRR, della Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026 e del Piano Strategico Nazionale sulla Violenza Maschile contro le Donne 2021-2023 - per un importo di 9.000.000,00 - a iniziative volte a sostenere l'empowerment femminile, il reinserimento lavorativo, il sostegno economico e sociale delle donne. 000.000,00 - a iniziative volte a sostenere l'empowerment femminile, il reinserimento lavorativo, il recupero economico e sociale delle donne in particolare nel loro percorso di uscita dalla violenza e delle donne a rischio di abbandono (con riferimento al congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere), nonché per interventi di sostegno abitativo.

I requisiti minimi per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio sono stati definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 2022 sopra citato.

I centri antiviolenza, insieme ai servizi sociali del proprio comune, sono i punti di riferimento per fornire alle vittime i servizi di protezione e supporto necessari.

Una prima mappatura nazionale delle reti territoriali antiviolenza è stata realizzata dal **CNR IRPPS** nell'ambito degli studi realizzati con l'accordo di collaborazione tra la DPO e il CNR a partire dal 2017. Attraverso questa attività è stato possibile avere una fotografia delle reti attive sul territorio nazionale al 31 dicembre 2017 e descrivere: la diffusione territoriale delle reti, la tipologia dei soggetti coinvolti e degli enti preposti, la tipologia dei servizi specialistici e generali che ne fanno parte. Le analisi hanno evidenziato l'eterogeneità delle reti in termini di composizione e obiettivi. I nodi critici individuati sono costituiti dai servizi nel campo della giustizia (presenti nel 65% delle reti mappate) e dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni professionali e dalla società civile (presenti nel 62% delle reti mappate).

Per quanto riguarda i programmi per autori di violenza, la seconda indagine nazionale condotta dal CNR (vedi **Allegato 11**) ha evidenziato la loro crescente tendenza a lavorare in modo integrato sul territorio. In particolare, sia come parte di una rete territoriale contro la violenza sia attraverso altre forme di cooperazione, la maggior parte dei programmi (58%) ha attivato rapporti con altri enti territoriali. Una quota significativa di programmi ha attivato solo una cooperazione bilaterale con altri attori territoriali (30%), pur non facendo parte di una rete territoriale antiviolenza, mentre è meno comune il caso opposto, ovvero di programmi che cooperano solo all'interno di reti territoriali antiviolenza (10%). Solo pochissimi programmi non collaborano con altri attori del territorio (2%). In termini di relazioni all'interno e all'esterno delle reti territoriali antiviolenza, i programmi per autori di reato collaborano più frequentemente con i servizi di supporto specialistico per le vittime (84%), le stazioni di polizia (77%), le autorità sanitarie locali (70%), i comuni (69%) e le forze dell'ordine esterne (68%). Come nel caso dei servizi di supporto alle vittime, i programmi per gli autori di reato hanno sviluppato una conoscenza dettagliata della violenza di genere, che informa le attività di sensibilizzazione e formazione svolte in questo campo. Il ruolo che possono svolgere in questo senso è confermato dai dati raccolti:

- in primo luogo, nel 2022, il 70% dei Programmi Perpetratori ha partecipato a tavoli finalizzati a contribuire alla pianificazione di politiche contro la violenza maschile sulle donne: il 42% ha partecipato a tavoli tecnici a livello locale, il 53% a livello regionale e l'11% a livello nazionale;
- inoltre, la maggior parte dei programmi per autori di reato (71%) ha organizzato attività di formazione sul tema del maschile

violenza contro le donne nel corso dell'anno, soprattutto per operatori sociali, sanitari e avvocati.

Articolo 20: Servizi di supporto generale

L'indipendenza economica gioca un ruolo fondamentale sia nella prevenzione della violenza di genere sia come strumento per uscire dal circolo della violenza, che troppo spesso continua ad alimentarsi di rapporti di dipendenza economica dal partner violento. Per questo, nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere contro le donne, siglato dal **Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità** con l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF), è stata realizzata una guida che è stata presentata il 7th di marzo 2024 a Milano. La guida approfondisce i principali aspetti della violenza economica per aiutare le donne che la subiscono e per supportare i cittadini nella comprensione e nel riconoscimento del fenomeno. Come già accennato, con riferimento all'art. 18, lo stesso Protocollo d'intesa ha istituito il progetto "Microcredito di libertà", a partire dal 2020, per sostenere le donne vittime di violenza che intendono intraprendere un percorso di emancipazione, anche economica, accedendo al microcredito d'impresa o al microcredito sociale. Inoltre, in questo ambito il Reddito di Libertà, pari a 3 milioni di euro, prevede un contributo mensile, erogato dall'INPS, nella misura massima di 400 euro pro capite per un periodo massimo di dodici mesi a favore delle donne vittime di violenza che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza.

Con riferimento al **Ministero della Salute**, come già accennato, il DPCM 24 luglio 2017 ha adottato le "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in materia di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza" ([Trova Norme & Concorsi - Normativa Sanitaria \(salute.gov.it\)](#)), con la denominazione "Percorso per le donne che subiscono violenza", ai sensi dell'articolo 1, commi 790 e 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. Legge di stabilità 2016)".

L'indagine condotta dal Ministero della Salute ha evidenziato che quasi tutti gli istituti ospedalieri hanno istituito un percorso dedicato all'assistenza delle donne vittime di violenza.

Un'iniziativa che va sicuramente ricordata è l'Indagine sullo stato di attuazione delle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di assistenza e cura socio-sanitaria delle donne vittime di violenza, allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (GU n.24 del 30-1-2018). Queste linee guida nazionali forniscono indicazioni sul tema dell'intervento appropriato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche della violenza maschile sulla salute delle donne. Il percorso per le donne che hanno subito violenza, delineato in queste linee guida, è finalizzato a garantire "una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne, dal triage al loro accompagnamento/orientamento, se d'accordo, presso i servizi specialistici pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento, al fine di elaborare con loro un progetto personalizzato di sostegno e ascolto per uscire dall'esperienza di violenza subita". Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 stabilisce che queste linee guida nazionali "sono attuate dalle aziende sanitarie e dalle aziende ospedaliere che hanno al loro interno un pronto soccorso, fatta salva la normativa primaria e la legislazione speciale e regionale vigente".

In particolare, l'indagine è stata condotta nell'ambito delle attività del Gruppo di lavoro per la lotta alla violenza contro le donne, istituito presso l'Ufficio di Gabinetto nel marzo 2023, con la collaborazione, per alcune attività specifiche, della Rete dei Punti focali regionali sulla violenza di genere.

L'indagine ha coinvolto le Direzioni Generali della Sanità delle Regioni e delle Province Autonome. Nel corso dell'indagine è stato fatto costante riferimento ai Focal Point regionali, al fine di ottenere la maggiore risposta possibile da parte di tutte le istituzioni sanitarie coinvolte sul territorio nazionale.

I risultati dell'Indagine hanno raccolto le risposte dell'80% dei Pronto Soccorso, di I e II livello, dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione e dei Pronto Soccorso pediatrici in Italia, con una raccolta straordinaria e capillare di dati da tutte le regioni e province autonome. L'indagine ha quindi fornito una fotografia altamente rappresentativa dello stato attuale di applicazione delle Linee Guida ovvero una conoscenza specifica di come ogni realtà sul territorio italiano, dalle grandi città agli ospedali periferici, abbia saputo rispettare le indicazioni in esse contenute, ma soprattutto abbia saputo attuare concretamente il percorso di accompagnamento per le donne che subiscono violenza.

Tra i risultati più significativi, circa i 4/5 dei PS (Pronto Soccorso) italiani applicano le Linee Guida, attraverso un atto ufficiale o protocolli attuativi locali. Inoltre, l'indagine ha evidenziato che nella maggior parte dei Pronto Soccorso è presente un'équipe multidisciplinare con il supporto di mediatori culturali. In quasi tutte le strutture la donna viene informata dell'esistenza di centri antiviolenza, di specifici servizi pubblici e privati presenti sul territorio e della possibilità di sporgere denuncia e dei tempi per farlo, anche rivolgendosi direttamente alle Forze dell'Ordine (FFOO). Tuttavia, solo poco più della metà dispone di un sistema per accompagnare la donna e gli eventuali figli in una struttura di accoglienza esterna, con numerose difficoltà che sono state esplicitamente segnalate durante l'incontro con i referenti. Permangono criticità in relazione all'assistenza sociale 24 ore su 24 e alle modalità di dimissione protetta.

Le "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne vittime di violenza definiscono tutte le attività previste nell'ambito della presa in carico delle donne vittime di violenza all'interno della struttura sanitaria, in particolare:

Il personale infermieristico responsabile del triage, con adeguata formazione professionale, deve riconoscere tempestivamente qualsiasi segno di violenza, anche se non dichiarato. Alla donna in carico devono essere garantite l'assistenza e la protezione richieste dal caso specifico.

L'operatore/operatrice responsabile della donna deve:

- Utilizzare una comunicazione corretta con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità sensoriali, cognitive o relazionali;
- Garantire un approccio e un ascolto empatici e non giudicanti;
- Stabilire un rapporto con le donne basato sulla fiducia, in modo da facilitare l'eventuale passaggio alla fase successiva di presa in carico, nel pieno rispetto della libertà di scelta e di autodeterminazione delle stesse;
- L'operatore/operatrice sanitaria/uomo o donna ha sempre l'obbligo di informare la donna della possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza del territorio, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale, allertando gli attori coinvolti in protocolli formalizzati.

Nel cosiddetto "Percorso" potrebbero essere coinvolti anche gli eventuali figli minori della donna, testimoni o vittime di violenza, tenendo conto della normativa sui minori e delle procedure vigenti per la presa in carico socio-sanitaria dei minori.

Per quanto riguarda la raccolta delle prove e della documentazione forense, il DPCM del 24 luglio 2017, all'interno delle linee guida, fa specifico riferimento all'Allegato C) Linee guida per il rilevamento di tracce biologiche per l'analisi genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o abuso, a cura dell'Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.), che costituisce parte integrante del decreto.

Nell'Allegato C) delle Linee Guida per il rilevamento di tracce biologiche per l'analisi di genetica forense nell'assistenza alle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura dell'Associazione Scientifica Italiana Genetisti Forensi (Ge.F.I.) quale parte integrante del decreto, sono esplicitate tutte le misure e le indicazioni che gli operatori devono seguire in fase di refertazione.

Gli obiettivi e l'ambito di applicazione che gli operatori devono seguire, il materiale da trovare e i metodi di rilevamento sono indicati nell'allegato citato.

In base all'articolo 4 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni per la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che riguarda la formazione del personale sanitario, il Ministero della Salute, con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2007, ha emanato delle linee guida per gli operatori che lavorano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi in cui si praticano le mutilazioni genitali femminili, al fine di svolgere attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione per le donne e le bambine che hanno già subito questa pratica.

Un elemento importante della legge è infatti la previsione (articolo 4, comma 2) di risorse finanziarie dedicate alla formazione del personale sanitario, al fine di accrescere la conoscenza del diritto alla salute e della medicina transculturale, nonché la sensibilità dell'approccio alla sessualità delle donne straniere, al loro corpo, alla maternità e alla salute in generale. Questi fondi vengono assegnati annualmente dal Ministero della Salute alle Regioni sulla base di un criterio misto definito dalla Conferenza Stato-Regioni (accordo del 29 novembre 2009), che prevede l'assegnazione del 70% dei fondi in relazione alla popolazione residente e del 30% in relazione al numero di donne immigrate con permesso di soggiorno che hanno diritto all'assicurazione sanitaria nella regione e provenienti da Paesi con tradizione di escissione.

Le Regioni avranno così a disposizione maggiori risorse per affrontare adeguatamente i numerosi problemi posti dalla questione delle MGF nei suoi vari aspetti, con l'obiettivo principale di mantenere un adeguato standard di intervento, superare le criticità riscontrate e aumentare la capacità degli operatori sanitari italiani di interagire con le donne sottoposte a questa pratica e di favorirne la riabilitazione.

Il Ministero della Salute verifica periodicamente l'utilizzo dei fondi in questione e le attività svolte dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione della Legge n. 7 del 2006.

Nel 2023 è stato avviato il Monitoraggio delle Regioni e delle Province autonome delle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (Legge 9 gennaio 2006, n. 7). Esso ha preso in considerazione le attività svolte nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 dalle Regioni e Province autonome, sia con i fondi ricevuti annualmente dal Ministero della Salute che con altri fondi. Questa analisi mostra, come le precedenti, un quadro eterogeneo nella descrizione delle azioni di prevenzione e contrasto delle MGF, con un focus particolare sulle attività di formazione del personale sanitario e di comunicazione con le comunità a rischio.

Nonostante l'assenza delle tre regioni Lombardia, Puglia e Sicilia, molto rappresentative e con un numero elevato di realtà, per cui i dati non sono distribuiti in modo omogeneo, la partecipazione di 18 realtà su 21 mostra un livello significativo di partecipazione, evidenziando un quadro di azione, conoscenza e appropriazione del fenomeno in evoluzione e orientato. Le schede raccolte mostrano che alcune realtà sono molto attive, mentre in altre ci sono margini di miglioramento. Si auspica che le varie realtà locali si sviluppino in modo coerente, favorendo anche la cooperazione e gli scambi all'interno della rete di contatti a livello nazionale.

Infine, in questo monitoraggio, come nel precedente, al fine di uniformare le modalità di codifica delle informazioni cliniche ottenute durante gli episodi di cura in presenza di MGF, sono state fornite alle Regioni istruzioni sull'utilizzo dei codici di diagnosi e procedura ICD9-CM, in particolare sulle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in caso di ricovero. L'utilizzo corretto e uniforme di questi codici su tutto il territorio nazionale, in particolare nei centri regionali di riferimento per le MGF, è

considerati essenziali per la corretta rilevazione del fenomeno.

Di seguito i link al sito del Ministero della Salute a cui fare riferimento sul fenomeno delle MGF.

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1925&area=saluteBambino&menu=nascita

<https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4499&area=Salute%20donna&menu=società>

All'interno delle suddette Linee guida ci sono riferimenti alle categorie specifiche menzionate in questo punto. In particolare, le Linee guida fanno riferimento alla necessità di adottare un intervento multidisciplinare che includa l'aiuto della mediazione interculturale.

Inoltre, in relazione a questo punto, segnaliamo l'intenso lavoro del Ministero della Salute, nella stesura e nel supporto di due importanti documenti volti a ridurre il divario nell'accesso ai servizi da parte delle categorie sopra citate:

- **Il PIN 2022-2024**

Il Piano Nazionale di Integrazione (PNI) per i beneficiari di protezione internazionale 2022-2024 è un documento fondamentale elaborato dal Ministero dell'Interno in stretta collaborazione con tutte le amministrazioni, organizzazioni e associazioni coinvolte nella sua attuazione e massima diffusione. La Direzione generale del Ministero della Salute è stata coinvolta dalle prime fasi di brainstorming fino alla presentazione ufficiale. In particolare, il Ministero della Salute ha contribuito alla stesura di 3 paragrafi sulla salute mentale, su altre vulnerabilità e bisogni specifici, sulle vittime di tortura e sul diritto alla salute e all'accesso alle cure sanitarie.

- **Il vademecum delle vulnerabilità**

Il Vademecum per l'identificazione, il referral e la presa in carico delle persone vulnerabili arrivate sul territorio e inserite nel sistema di protezione e accoglienza è un documento di indirizzo operativo redatto da tutte le amministrazioni coinvolte per competenza, sotto la guida del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (DLCI), con l'importante collaborazione dell'UNHCR. Il documento ha richiesto un lungo processo di redazione (oltre 2 anni) da parte del Gruppo di lavoro ad hoc sulla vulnerabilità dei migranti. Dalla sua pubblicazione e ampia diffusione attraverso i canali prefettizi nel giugno 2023, è proseguita l'attività del gruppo di lavoro per l'applicazione del corso di formazione, la diffusione a distanza (webinar) e le azioni pilota in alcune aree particolarmente esemplari del territorio nazionale, per l'implementazione e l'adeguamento sul campo e a livello locale. Queste attività hanno avuto un significativo valore programmatico a livello centrale e un buon riconoscimento a livello locale.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha sottolineato l'importanza del lavoro coordinato, come nel caso del Codice Rosa istituito nel 2010 nella ASL 9 di Grosseto come progetto pilota con l'obiettivo di garantire un più efficace coordinamento tra le varie istituzioni e competenze per fornire una risposta efficace non appena la vittima di violenza arriva al pronto soccorso. Il Codice Rosa è un accesso privilegiato al Pronto Soccorso riservato a donne, bambini e persone vulnerabili. Quando è rivolto alle donne che subiscono violenza di genere, si chiama "Percorso per le donne che subiscono violenza", il cosiddetto "Percorso Donna", mentre per le vittime di violenza causata da vulnerabilità o discriminazione è il cosiddetto "Percorso per le vittime di crimini d'odio". Lavora in sinergia con enti, istituzioni e con la rete locale dei Centri Antiviolenza, in linea con le direttive nazionali e internazionali.

Nel 2011, con la firma del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Procura della Repubblica di Firenze, è diventato un progetto regionale. Il "Codice Rosa" regionale

Il progetto prevede percorsi di accoglienza, cura e protezione sensibili al genere per le vittime di violenza e abusi.

Successivamente, nel 2016 è stata istituita la Rete regionale Codice Rosa per interventi a favore di adulti e minori vittime di violenza e/o abuso. La rete regionale Codice Rosa si caratterizza come una rete tempo-dipendente, ovvero un sistema in grado di attivare connessioni tempestive ed efficaci per dare risposte immediate ai bisogni delle persone. Gli obiettivi della rete sono:

- promuovere il riconoscimento precoce dei casi di violenza garantendo percorsi dedicati efficaci;
- coordinare e mettere in rete le diverse istituzioni e competenze, per fornire una risposta efficace non appena la vittima arriva al pronto soccorso;
- dare continuità alle azioni successive al momento del trattamento fornito nelle strutture di primo soccorso, sulla base della valutazione dei bisogni di protezione e tutela delle vittime;
- garantire l'omogeneità dell'intervento su tutto il territorio regionale.

L'attività formativa deve essere multiprofessionale, interdisciplinare e continua e progettata su temi specifici, coerenti con gli aspetti organizzativi e progettuali, è assicurata con continuità a livello regionale e aziendale ed è rivolta al personale dei gruppi operativi e alle sentinelle presenti nelle strutture ed è realizzata in collaborazione con Enti, Istituzioni e Centri Antiviolenza della rete territoriale.

Inoltre, è fondamentale garantire un rapporto costante con gli educatori e gli studenti sul tema della violenza e sulle molteplici implicazioni delle relazioni di genere.

In accordo con la citazione del **Ministro per le Disabilità** del luglio 2023 "È quindi fondamentale porre l'attenzione anche sul tema della formazione degli operatori e delle forze dell'ordine che si trovano ad ascoltare persone con modalità comunicative spesso più difficili da interpretare, ma che hanno bisogno di essere comprese e rassicurate". "L'indagine Istat "Il sistema di protezione per le donne vittime di violenza" dell'agosto 2023 indica (a pagina 11) che nel corso del 2021 il 30,9% dei CAV ha svolto un corso di formazione/aggiornamento sull'accoglienza delle donne con disabilità; mentre nella stessa indagine Istat non risultano corsi da parte delle Case rifugio.

Per quanto riguarda l'accessibilità dei CAV e delle Case Rifugio, si segnala quanto segue.

I criteri per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento seguono la normativa regionale, anche in considerazione del fatto che le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in materia sociale.

Tuttavia, con il Decreto Legislativo n. 222/2023 (in vigore dal 13 gennaio 2024) è stato stabilito che:

"Le amministrazioni pubbliche che erogano servizi e i concessionari di servizi pubblici (come CAV e Case Rifugio) sono tenuti a indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato in relazione all'effettiva accessibilità dei servizi per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente e in modo accessibile per le diverse disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono far valere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui farli valere, anche attraverso gli enti o le autorità di controllo preposte."

Tra l'altro, per "accessibilità" in questo decreto legislativo si intende "l'accesso e la fruibilità, su base di uguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, compresi i sistemi informativi e le tecnologie dell'informazione in Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche attraverso l'adozione di misure o meccanismi di assistenza specifici per la disabilità o di accomodamenti ragionevoli".

Ciò è anche conforme a quanto previsto dall'Asse "Protezione e sostegno" del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, Priorità 2.4 "Rafforzamento del sistema di protezione delle donne".

ora linea telefonica nazionale antiviolenza 1522, attraverso l'implementazione della collaborazione tra 1522, Cav, CR, reti territoriali, forze dell'ordine e sistema giudiziario", dove "campagne di comunicazione mirate e specifiche per il 1522, ad esempio per: donne migranti regolari e irregolari, donne con disabilità, donne anziane, giovani, uomini, sulla violenza economica, sulla cyber violenza".

In questo senso, si sta progressivamente rispondendo alle disposizioni del punto 27.e del Rapporto di Valutazione di Base condotto dal GREVIO.

L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) ha elaborato la Strategia nazionale LGBT+ 2022-2025, in coerenza con la Strategia europea per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, prevedendo un confronto stabile con le associazioni LGBT, attraverso l'istituzione del Tavolo di consultazione permanente per la tutela dei diritti LGBT, istituito con decreto dell'Autorità politica del 13 maggio 2020, composto da 66 associazioni di settore. Articolo 105-quater del decreto legge 12 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 38- bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,

La legge n. 104, convertita dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, prevede l'istituzione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. I Centri garantiscono un'adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale e, ove necessario, un alloggio e un vitto adeguati alle vittime di discriminazioni o violenze basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere o che si trovano in condizione di vulnerabilità, a causa del contesto sociale e familiare di riferimento, operando in modo integrato con i servizi territoriali competenti. Possono essere gestiti da enti locali, in forma singola o associata, e da associazioni di settore. La legge prevede risorse annuali di 4 milioni di euro, a partire dal 2020, per finanziare le politiche di prevenzione e contrasto della violenza per orientamento sessuale e identità di genere e per sostenere le vittime. A seguito della pubblicazione nel 2021 di un avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti per la realizzazione e la gestione di Centri/Case antidiscriminazione per le vittime LGBT di discriminazione o violenza, sono stati finanziati 37 Centri con fondi ordinari; altri 9 progetti sono stati finanziati con risorse del PON Inclusione. Si tratta di un intervento di ampio respiro che potrebbe portare alla creazione di una rete nazionale di centri e case LGBT. In considerazione della necessità di garantire la continuità dei centri già costituiti e operativi, senza disperdere l'esperienza finora maturata nell'assistenza alle vittime di discriminazione o violenza e di acquisire, al contempo, ulteriori dati utili a costituire una base statistica consolidata sui bisogni emersi e sugli interventi attuati, il Decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità del 23 maggio 2023 prevede il rifinanziamento dei 46 Centri contro le discriminazioni per ulteriori 12 mesi attraverso il rinnovo delle precedenti convenzioni.

Inoltre, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità è stato realizzato il primo portale informativo istituzionale dedicato al tema dell'identità di genere www.infotrans.it, disponibile anche in lingua inglese, finanziato con le risorse del PON Inclusione 2014-2020, rivolto sia alle persone transgender che a tutti i cittadini. Il portale contiene informazioni tra cui la mappatura dei servizi, il glossario e le buone pratiche. Il progetto ha incluso anche uno studio sullo stato di salute delle persone transgender.

Per quanto riguarda il **Ministero della Salute**, l'efficacia degli interventi di salute pubblica contro la violenza richiede un approccio multidisciplinare, tanto più essenziale quando si introduce la questione delle vulnerabilità multiple (come può essere il caso di una donna sopravvissuta alla violenza, minorenni, straniera o disabile).

La Convenzione di Istanbul fa riferimento a pratiche che riflettono forme specifiche di violenza subite dalle donne con disabilità (ad esempio la sterilizzazione forzata o l'aborto contro la loro volontà) e fornisce strumenti per combattere tali pratiche e modi per sostenere le vittime con disabilità. Le persone con disabilità psicosociali sono particolarmente vulnerabili, soprattutto quando sono detenute e/o segregate in istituti.

Secondo il Forum europeo sulla disabilità (EDF), "le donne e le ragazze con disabilità hanno in media da 2 a 5 volte più probabilità di subire violenza". L'EDF sottolinea una questione correlata molto importante, ovvero l'accesso alla giustizia, a causa dell'esistenza di barriere legali e/o burocratiche per coloro che forniscono servizi di supporto e protezione alle donne e alle ragazze con disabilità, che possono, ad esempio, essere private della loro capacità giuridica (istituzionalizzate) o non ricevere assistenza dai servizi di supporto alle vittime disponibili perché non accessibili.

Nelle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere sull'assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017, il tema della disabilità è citato sei volte.

Nelle istruzioni della PARTE SECONDA, Accesso al Pronto Soccorso e Triage, si legge:

- L'operatore/trice che si occupa della donna deve: Utilizzare una comunicazione corretta con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne con disabilità sensoriali, cognitive o relazionali [...].
- E di seguito: Attivare, ove necessario, la presenza di figure di supporto per le donne con disabilità.

La già citata Indagine sullo stato di attuazione delle Linee Guida Nazionali, condotta dal Ministero della Salute presso le strutture di I livello, Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione, di II livello, Dipartimenti di Infortunistica e di Emergenza Pediatrica [Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di primo e secondo livello] appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, ha indagato anche questo punto.

A questo proposito, una domanda in particolare ha esplorato l'organizzazione delle strutture in termini di "personale di supporto" e ha mostrato che il 39% delle strutture prevedeva tale personale di supporto per le donne con disabilità. Questo elemento dimostra che le donne con disabilità vittime di violenza hanno bisogno di maggiore protezione, soprattutto nell'assistenza sociale e sanitaria.

Per quanto riguarda il **Ministero delle Disabilità**, il Decreto legislativo n. 20/2024 ha istituito l'"Autorità nazionale per i diritti delle persone con disabilità" per contrastare i fenomeni di discriminazione diretta o indiretta o di molestie sulla base della loro disabilità, anche attraverso la visita a luoghi che accolgono, anche ma non esclusivamente, persone con disabilità. Infatti, il Garante, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, "... (n) visita, con accesso libero ai locali, ferma restando l'applicazione esclusiva delle norme di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77". Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con ogni altra persona che possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non è altresì richiesta per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in qualità di esperti (n.d.r. con incarico retribuito) ai sensi dell'articolo 3, comma 5, o di consulenti a titolo gratuito; o) effettua visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975 (n.d.r. quindi anche negli istituti penitenziari e nelle camere di sicurezza).

Si noti che il Garante è assolutamente indipendente, superando così le osservazioni espresse da GREVIO nel paragrafo 24 del Rapporto di Valutazione di Base.

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** ha sottoscritto uno specifico [Protocollo tra il MIM e il Ministero della Sanità rinnovato il 19/01/2022, prot. n. 0000001 "Tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione"](#) che include tra le aree di intervento individuate la "prevenzione delle malattie trasmissibili [...] attraverso attività formative strutturali; la promozione del benessere psico-fisico".

benessere, anche attraverso interventi sui temi della salute riproduttiva, dell'affettività e dell'educazione globale alle relazioni; attività di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, contro ogni forma di violenza e discriminazione".

L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) è il Punto Focale Nazionale per l'attuazione della Strategia Nazionale per l'Uguaglianza, l'Inclusione e la Partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030, approvata il 23 maggio 2022, in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 marzo 2021 (2021/C 93/01) sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom e Sinti. Nella nuova Strategia 2021-2030, le questioni di genere sono incluse nell'introduzione, con una particolare considerazione del fenomeno della discriminazione intersezionale e dei bisogni di alcuni gruppi e target (ad esempio, donne, minori, persone LGBTI+, persone con disabilità, persone a rischio di apolidia), rafforzando le misure di sostegno alle vittime. Nel biennio 2022-2023, a seguito dell'approvazione della Strategia, l'UNAR ha promosso progetti specifici con elementi di interesse sulla partecipazione delle donne Rom e Sinti e sulla lotta alla discriminazione, con particolare attenzione alle problematiche sociali e sanitarie dei segmenti più emarginati della minoranza. Nel periodo 2021-2023 l'UNAR ha realizzato con le risorse del PON Inclusione 2014-2020 un progetto di promozione della salute in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tale progetto ha previsto la pubblicazione di un Portale (infosaluteromesinti.it) e di Social Media ad essi dedicati, quali strumenti informativi utili a salvaguardare la salute di Rom e Sinti, per migliorare il benessere delle persone della comunità che vivono in condizioni di fragilità sanitaria, abitativa, economica e sociale. All'interno del Portale, è presente una sezione specifica sulla gravidanza <https://www.infosaluteromesinti.it>.

Articolo 22: Servizi di assistenza specialistica

Per quanto riguarda il **Ministero della Salute**, parte integrante delle linee guida stabilite dal DPCM del 24 luglio 2017 è l'Allegato A relativo al trattamento diagnostico e terapeutico. Il documento descrive le procedure specifiche da seguire in alcuni casi particolari, come la violenza sessuale, nonché le fasi della visita medica della vittima di violenza.

La visita medica viene effettuata secondo una procedura prestabilita che prevede l'accoglienza, l'acquisizione del consenso informato al trattamento dei dati e l'acquisizione di prove giudiziarie, l'anamnesi, l'esecuzione di indagini strumentali e di laboratorio. In questo contesto *"La visita medica è un'occasione unica per garantire un'adeguata assistenza ai bisogni psicologici e di salute della donna. Allo stesso tempo verrà fornita una successiva assistenza psicologica, se la donna lo desidera, che potrà essere svolta dallo psicologo ospedaliero, se presente, o da un professionista della rete antiviolenza territoriale"*. L'operatore sanitario ha sempre l'obbligo di informare la donna della possibilità di rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, qualora la donna sia d'accordo, attiva la rete antiviolenza territoriale, allertando gli attori coinvolti in protocolli formalizzati.

Tra gli attori pubblici e privati che operano a vario titolo per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, oltre ai centri antiviolenza, ci sono anche le Case rifugio, che offrono protezione a donne e bambini vittime di violenza, garantendo il completo anonimato e avvalendosi di psicologi e altre figure di supporto presenti in loco. Inoltre, la donna viene sempre informata sulla *"possibilità di sporgere denuncia o querela, anche rivolgendosi direttamente alle Forze dell'Ordine se previsto dalla legge"*.

In caso di violenza sessuale, la procedura prevista deve prestare particolare attenzione alla raccolta di dati e informazioni relative all'evento, all'esame obiettivo, alla raccolta fotografica e alla ricerca e al reperimento di materiale biologico.

Le donne vittime di violenza possono anche usufruire di assistenza telefonica attraverso un numero dedicato di pubblica utilità (1522), una linea telefonica attiva 24 ore su 24 con operatori specializzati per ricevere le richieste di aiuto e supporto da parte delle vittime.

Per quanto riguarda gli eventuali figli minori della donna, testimoni o vittime di violenza, da una prima elaborazione dei risultati della citata Indagine del Ministero della Salute sullo stato di attuazione delle Linee Guida Nazionali (in riferimento all'art.20) è emerso che:

- nel 94% delle strutture rispondenti, se ci sono figli minori, questi possono restare con la madre ed essere coinvolti nello stesso processo;
- nel 72% delle strutture rispondenti, i protocolli operativi della rete antiviolenza territoriale (se esistenti e sottoscritti dalla struttura) tengono conto dell'eventuale necessità di gestire la presenza di minori
- nel 62% delle strutture rispondenti, in caso di accesso di minori, esiste una modalità di presa in carico della violenza domestica, diretta o assistita.

Il trattamento dei minori, testimoni delle violenze inflitte alle madri e quindi vittime indirette, è inserito nel contesto della presa in carico della madre. In particolare, le linee guida specificano che, durante la presa in carico che deve essere garantita H24, le azioni intraprese devono essere "volte a garantire la continuità della protezione del Pronto Soccorso per donne e bambini fino all'attivazione dei servizi territoriali".

Vale la pena ricordare l'intenso lavoro del Ministero della Salute descritto in precedenza, nella redazione e nel supporto di due importanti documenti volti a ridurre il divario nell'accesso ai servizi da parte delle categorie sopra citate:

- Il PIN 2022-2024
- Il vademecum delle vulnerabilità

Nelle linee guida previste dal DPCM del 24 luglio 2017, nell'ambito del trattamento terapeutico/diagnostico vengono esplicitate le azioni degli operatori nei confronti delle donne vittime di violenza; l'operatore che prende in carico la vittima di violenza deve seguire una serie di procedure che, nel caso di donne straniere, minoranze etniche, donne con disabilità, prevedono indicazioni specifiche quali:

Utilizzare una comunicazione corretta con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne con disabilità sensoriali, cognitive o relazionali; Garantire un approccio e un ascolto empatico e non giudicante; Stabilire una relazione con le donne basata sulla fiducia, in modo da facilitare l'eventuale passaggio alla fase successiva di presa in carico, nel pieno rispetto della libertà' di scelta e di autodeterminazione delle stesse; Attivare per le donne straniere, ove necessario, la presenza di mediatori culturali e linguistici; Attivare per le donne affette da disabilità, ove necessario, la presenza di figure di supporto.

Il numero verde nazionale 1522 contro la violenza e lo stalking, messo a disposizione dal **Dipartimento per le Pari Opportunità** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresenta un ottimo strumento di supporto per le vittime di violenza. Nella disciplina nazionale, la norma di riferimento è l'articolo 12 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella Legge 23 aprile 2009, n. 38. Il 1522 risponde anche alle disposizioni della Convenzione di Istanbul che, all'articolo 24, prevede l'istituzione "a livello nazionale di linee telefoniche di assistenza continua e gratuita, attive 24 ore su 24, sette giorni su sette, destinate a fornire a chi chiama, in via confidenziale o anonima, consulenza su tutte le forme di violenza contemplate dalla presente Convenzione". Nel nuovo bando di gara, attualmente in corso per l'affidamento del servizio di gestione, è stato previsto un significativo potenziamento sia del servizio che delle attività di promozione e diffusione.

di conoscenza del servizio stesso. Il Dipartimento per le Pari Opportunità sta per realizzare un Piano di Comunicazione per la diffusione, attraverso campagne di comunicazione, degli strumenti normativi e degli interventi operativi a sostegno delle donne vittime di violenza maschile. Ricordiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020 su "Modelli di cartelli, contenuti, lingue da utilizzare, nonché modalità e tempi di esposizione del numero verde", che ha dato attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 sull'obbligo di esporre un cartello con il numero verde di pubblica utilità 1522 nei locali delle pubbliche amministrazioni in cui vengono erogati servizi agli utenti. Nelle prossime settimane sarà pubblicato un nuovo modello di cartello, approvato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attualmente in fase di registrazione.

Al 2022 in Italia ci sono 385 Centri antiviolenza e 450 Case rifugio.

Come già menzionato, la Legge n. 168/2023 stabilisce nuove misure per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Il Governo italiano ha aumentato in modo significativo il numero di risorse dedicate al contrasto della violenza contro le donne, introducendo anche misure specifiche contro la violenza economica. Il cosiddetto "reddito di libertà" è stato quindi rifinanziato e infine adottato come misura strutturale per il sostegno economico alle vittime. Vengono inoltre promosse varie forme di microcredito per aiutare le vittime ad avviare un'attività in proprio valorizzando i loro talenti, come dettagliato in riferimento all'art.18.

Nel dicembre 2023 è stato predisposto un Piano di Comunicazione per diffondere, attraverso campagne di comunicazione, gli strumenti normativi e gli interventi operativi a sostegno delle donne vittime di violenza maschile. All'interno del Piano di comunicazione sono state individuate come destinatarie anche le donne straniere, migranti/richiedenti asilo. In questo contesto di comunicazione, è considerato prioritario il rafforzamento di campagne informative multilingue che tengano conto dei diversi contesti culturali delle donne e delle ragazze migranti e rifugiate e che mirino a promuovere la conoscenza e le modalità di accesso ai servizi di risposta alla violenza di genere, tra cui il numero nazionale antiviolenza e anti-stalking 1522, con un focus specifico sul target delle giovani donne straniere e migranti. Nel Piano di Comunicazione Integrato, una linea è dedicata alla revisione del sito web del 1522, compresa la parte tradotta in altre lingue, al fine di fornire informazioni complete sui servizi dedicati alle donne vittime di violenza, comprese le donne straniere.

Articolo 25: Sostegno alle vittime di violenza sessuale

In Italia i servizi specializzati di sostegno alle donne sopravvissute alla violenza accolgono donne e ragazze vittime di ogni forma di violenza, compreso lo stupro. Secondo la rilevazione **Istat**, tali servizi contano 385 Centri antiviolenza e 450 Case rifugio nel 2022, pari a 0,13 Centri e 0,15 Case rifugio ogni 10 mila donne. Nel corso degli anni, il numero di entrambi i servizi è cresciuto: rispetto al 2017, primo anno di rilevazione, si registra un aumento del 37% per i Centri e del 97% per le Case rifugio. Tuttavia, la distribuzione territoriale dei servizi di contrasto alla violenza di genere è disomogenea. Al Sud ci sono 121 Centri, con un tasso superiore alla media di 0,18 ogni 10 mila donne. I tassi sono più bassi al Nord, rispettivamente 0,11 per il Nord-Ovest e 0,10 per il Nord-Est. Le strutture di accoglienza sono più numerose nel Nord-Ovest, dove sono 0,21 per 10 mila donne, seguite dal Nord-Est e dalle Isole con 0,18. Il Sud e il Centro si attestano su livelli più bassi, rispettivamente 0,10 e 0,09 per 10 mila donne.

Le donne che hanno contattato i Centri almeno una volta nel 2022 sono state 60.751, con un aumento del 7,8% rispetto al 2021.

Le donne ospitate dai Rifugi sono state 2.698, circa l'11,3% in più rispetto all'anno precedente (2.423); in più della metà dei casi (64,1%, ovvero 1.730 donne) sono straniere.

Nell'ambito del sostegno alle vittime di reato, il **Ministero della Giustizia**, attraverso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, promuove l'implementazione di strumenti di assistenza generalista a favore di tutte le vittime di reato, nel quadro dei diritti e delle tutele sanciti dalla Direttiva (UE) 2012/29/UE (del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), in coerenza con la Strategia per i diritti delle vittime 2020-2025, presentata il 24.6.2020 dalla Commissione Europea.

L'obiettivo è diffondere su tutto il territorio nazionale forme di assistenza mirate e capillari a favore delle vittime, anche per garantire i loro diritti all'informazione e al supporto emotivo-psicologico, e per prevenire la vittimizzazione secondaria, attraverso la pubblicazione annuale, sulla base di risorse permanenti (stanziare dalla legge di bilancio), di avvisi di finanziamento pubblico rivolti alle Regioni (nell'ambito di procedure aperte non competitive finalizzate alla massima copertura e omogeneità dell'iniziativa): l'obiettivo è quello di creare una rete nazionale di servizi di supporto che sia indipendente dal tipo di reato o dal tipo di vittima (a differenza dei servizi specialistici già operanti in Italia) e che fornisca un supporto multidisciplinare e completo alle vittime fin dalla fase del primo contatto con le autorità (salvo il successivo reindirizzamento a servizi specialistici, ad es. legali, psicologici, sanitari). di natura legale, psicologica, sanitaria), nonché durante il procedimento penale e dopo la sua conclusione. di natura legale, psicologica, sanitaria), nonché durante il processo penale e dopo la sua conclusione; l'iniziativa del DAG avviata nel 2021 persegue, in particolare, l'implementazione di progetti regionali volti a costruire sui propri territori interventi di assistenza che, nonostante lo stampo "generalista" sancito dalla Direttiva 2012/29/UE, ben si prestano ad accogliere anche misure di sostegno alle donne vittime di violenza e (a partire dall'edizione 2022), programmi o esperienze di giustizia riparativa. Gli interventi sostenuti nell'ambito dei suddetti avvisi pubblici devono prevedere una configurazione del servizio di rete strutturata in modo da:

A. fornire assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento giuridico italiano, senza distinzione di sesso, età, nazionalità, etnia, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque in base alla qualità soggettiva della vittima, alla natura del reato o ad altre caratteristiche personali o oggettive, in linea con la legislazione comunitaria e internazionale in materia;

B. promuovere e sviluppare programmi di giustizia riparativa attraverso mediatori esperti e/o organizzazioni operanti nel terzo settore, che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale nel settore e che abbiano precedentemente esercitato la loro attività nell'ambito di protocolli d'intesa con uffici giudiziari o altri enti pubblici, anche al fine di garantire l'erogazione di servizi secondo criteri omogenei (omissis).

Nell'ambito della prima edizione (2021), sono stati erogati 1.914.969,90 euro alle 11 regioni partecipanti (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto), per i cui progetti sono previsti specifici obblighi di monitoraggio e rendicontazione per il buon andamento degli interventi e delle strutture previste sul territorio a beneficio delle vittime di reato.

Nell'ambito del secondo avviso pubblico (2022) - finalizzato anche a costruire o rafforzare la rete di assistenza alle vittime di qualsiasi tipo di reato e a favorire programmi o esperienze di giustizia riparativa, anche in forma complementare e/o integrata con quanto già messo in campo nel settore, le convenzioni sono state perfezionate con 14 Regioni che hanno manifestato interesse (Abruzzo, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Toscana, Sicilia, Umbria), per un importo complessivo agevolato di 1.508.503 euro.01.

Allo stesso modo, si trattava di realizzare progetti di assistenza di natura "generalista", indipendentemente dal tipo di reato o di vittima (a differenza dei servizi di protezione specializzati già operanti in Italia), nell'ambito di una procedura che non era competitiva né implicava alcun obbligo di partecipazione per le organizzazioni beneficiarie.

Tra le peculiarità della seconda 'edizione', anche per dare conto del forte radicamento territoriale degli obiettivi di assistenza, della trasversalità degli interventi e della proiezione su tutti i servizi funzionali alla tutela informativa e al supporto specialistico alla vittima (anche sul fronte giuridico/giudiziario e dell'accesso alla giustizia), si segnala il focus sulle esperienze di giustizia riparativa in attuazione della Direttiva 2012, sulla scia della recente sistematizzazione dell'istituto, operata dal decreto legislativo 150/2022, nonché la valorizzazione del coinvolgimento di uffici giudiziari, uffici di esecuzione penale esterna, Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, Centri di Giustizia Minorile, Forze dell'Ordine, Aziende Sanitarie come soggetti "partner" per la realizzazione dei progetti regionali. Sulle questioni in oggetto, vorremmo sottolineare in particolare che:

- gli interventi sovvenzionati nell'ambito di questi avvisi pubblici mirano a creare una sinergia tra pubblico e privato sociale, in cui possano trovare spazio interventi di formazione, divulgazione e sensibilizzazione rivolti ai numerosi operatori del settore socio-assistenziale, ma anche a tutti gli attori istituzionali, già impegnati in prima linea nella prevenzione e nel contrasto dei reati, compreso il contrasto ai fenomeni di violenza qui evidenziati: le proposte progettuali delle Regioni si concretizzano, in diversi casi, anche in seminari/workshop rivolti alle forze dell'ordine, agli operatori sanitari, alle diverse figure specialistiche in carico agli enti locali, nonché alle figure del terzo settore operanti presso le strutture di assistenza create o potenziate nelle Regioni beneficiarie, nell'ottica di un dialogo efficace tra tutti gli attori coinvolti nel sostegno alle vittime e dell'ulteriore diffusione e proiezione della rete di supporto generalista sul territorio un concetto chiave della Direttiva 2012/29/UE è, infatti, la natura professionale, ma anche gratuita e confidenziale, dei servizi da fornire alla vittima di (qualsiasi tipo di) reato, prima, durante e per un periodo di tempo adeguato dopo il procedimento penale, con un'adeguata attenzione alle informazioni funzionali all'esercizio dei diritti di difesa della vittima;
- molti progetti regionali perseguono collaborazioni strutturate tra i servizi territoriali nell'ottica di un collegamento virtuoso tra le forze dell'ordine, gli uffici giudiziari, l'area sanitaria e gli altri operatori interessati, per favorire un approccio integrato al problema e procedure di intervento omogenee ed efficaci in ogni fase, su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle reciproche competenze; laddove esistenti, sono previste anche opportune azioni di raccordo con i Centri Antiviolenza territoriali in vista di procedure di collaborazione più incisive e calibrate e, in generale, di un efficace coordinamento con le équipes multidisciplinari, in un dialogo costante che porti a buone prassi e alla crescita delle competenze, grazie anche al monitoraggio dei percorsi di presa in carico: in questo senso, i percorsi di assistenza (che emergono dal "monitoraggio" periodico che le Regioni destinatarie dei finanziamenti devono rispettare) sostengono i percorsi per le vittime che rientrano nelle fasce "vulnerabili" con attività di accoglienza professionale e mirata e l'attivazione, in parallelo, di attività formative dedicate ai professionisti, poiché - nonostante la matrice "generalista" che permea gli obiettivi della Direttiva 2012/29/UE, la stessa fonte comunitaria chiarisce che "le persone particolarmente vulnerabili o che si trovano in situazioni che le espongono a un rischio elevato di danno, come le vittime di violenza ripetuta in relazioni strette, le vittime di violenza di genere o le vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non sono cittadini o in cui non risiedono, dovrebbero ricevere assistenza specialistica e protezione giuridica". Assistenza specializzata

I servizi di sostegno dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a causa del reato e del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e il loro ambiente sociale allargato (si veda il considerando n. 38 e il considerando n. 58 sulle misure preventive adeguate durante il procedimento penale, per le vittime identificate come "vulnerabili"). 58 sulle misure preventive appropriate durante il procedimento penale, per le vittime identificate come "vulnerabili").

La promozione di analoghe forme progettuali (sovvenzionate con risorse di bilancio, allocate su un capitolo di spesa del DAG), in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE, è proseguita nel corso del 2023 attraverso inviti pubblici, rivolti alle Regioni italiane per lo sviluppo di percorsi informativi e di assistenza generalista alle vittime, sulla scia dei precedenti interventi, anche per valorizzare le attività già intraprese nel settore, tenendo conto della priorità degli aspetti informativi e di supporto multidisciplinare nel quadro della citata Direttiva (cfr. considerando 21). In questa edizione, l'attenzione ai diritti delle vittime di reato all'informazione e all'ascolto appare uno snodo fondamentale per l'accesso alla giustizia, essendo l'informazione stessa una forma primaria di assistenza, da garantire nel quadro delle tutele euro-UE. Nello specifico, sono stati sottoscritti 16 accordi di finanziamento con altrettante Regioni aderenti, per un totale erogato di 1.553.600,00 euro (Puglia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria Campania, Sicilia, Lombardia, Basilicata, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Toscana Abruzzo, Valle d'Aosta, Marche).

Gli obiettivi perseguiti nell'ultima edizione tendono alla realizzazione di una rete capillare e integrata (anche in termini di collaborazione tra soggetti pubblici e del terzo settore/privato sociale) il più possibile omogenea su scala nazionale, di servizi, tra cui la creazione e/o il potenziamento (laddove già esistenti) di sportelli informativi composti da personale multidisciplinare per aiutare gli utenti/vittime, in base al loro "diritto di capire ed essere capiti" (cfr. art. 3, Direttiva citata).

Centrale appare l'istituzione o il potenziamento di punti di primo accesso sul territorio - intesi come spazi di ascolto e accoglienza gratuiti, riservati e professionali (secondo i requisiti della Direttiva 2012/29/UE) per fornire informazioni, assistenza e supporto alle vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento giuridico italiano, senza distinzione di genere, età, nazionalità, etnia, religione, condizione socio-economica o di salute, o comunque in base alla qualità soggettiva della vittima, alla natura del reato o ad altre caratteristiche personali o oggettive, anche in partnership con altri soggetti istituzionali (uffici giudiziari, altri enti pubblici o terzo settore) e a integrazione o supporto di quanto già realizzato nello stesso ambito.

Anche in questo scenario, si ribadisce l'importanza - per tutto il periodo precedente ma anche contestuale e successivo al procedimento penale, per un congruo periodo di tempo - dell'ascolto e della comprensione dei bisogni della vittima in quanto funzionali anche all'esercizio dei suoi diritti di difesa, compreso l'accesso a forme di tutela giudiziaria, e l'adeguata attenzione al contrasto della vittimizzazione secondaria, nello spirito dell'art. 9 della direttiva. È inoltre evidente che, nonostante la natura "generalista" della protezione, possono beneficiare delle iniziative anche persone particolarmente vulnerabili o esposte a un elevato rischio di danno, come le vittime di violenza di genere o di violenza ripetuta "nelle relazioni strette".

Infine, si segnala che nell'attuazione dei progetti regionali sovvenzionati dal Ministero, la formazione del personale addetto all'assistenza e all'interazione con le vittime di reato e le iniziative di sensibilizzazione dell'intera comunità sul tema rivestono un ruolo primario, quale ulteriore volano per l'empowerment individuale e collettivo e per la condivisione di tematiche socialmente rilevanti quali la prevenzione della violenza e la riduzione dell'isolamento delle vittime.

Sono inoltre in corso le fasi di costruzione del Primo portale istituzionale per le vittime di reato, con l'obiettivo di supportare le vittime nella presa di coscienza dei propri diritti e nell'individuazione delle modalità più appropriate per accedere alla giustizia e ai servizi correlati.

Il progetto appena descritto è iniziato con le attività preliminari identificabili nel naming, nel logo e nell'identità visiva del portale portate avanti congiuntamente dal Comitato Editoriale del Portale Dipartimentale.

Il Portale in questione (che sarà disponibile dal primo anno in italiano e in inglese e, successivamente, anche in francese, spagnolo e, se possibile, arabo), intende offrire alle vittime di reato italiane e straniere un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante in Italia e schede informative chiare e facilitate sul tema, al fine di migliorare la consapevolezza dei propri diritti e individuare le modalità più appropriate per accedere alla giustizia e ai servizi connessi.

In questo quadro, il Ministero persegue un'informazione corretta, trasparente, affidabile e accessibile sui diritti delle vittime e sui servizi di supporto che compongono le reti territoriali di assistenza alle vittime. Si tratta di un sito esterno all'ambito giudiziario ma con un valore istituzionale, volto a rassicurare l'utente sull'affidabilità e la certezza delle informazioni fornite.

I percorsi informativi per le vittime saranno differenziati e basati sul livello di consapevolezza dell'utente rispetto alla propria esperienza di vittimizzazione, con sezioni dedicate a: a) emergenza (utente che ha bisogno di un contatto immediato con le autorità e i servizi) b) assistenza e supporto (utente che ha bisogno di informazioni sulla rete di organizzazioni di supporto presenti sul territorio) 3) informazione (utente meno consapevole che ha bisogno di un primo orientamento e di un supporto per comprendere la propria situazione).

Articolo 31: Custodia, diritti di visita e sicurezza

Nell'ambito della riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio 2023 (cfr. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nuovo Titolo IV-bis Libro II del Codice di Procedura Civile: Procedimento unico in materia di persone, minori e famiglia), in attuazione di precisi principi di delega, il **Ministero della Giustizia** evidenzia come il nuovo art. 473-bis.25 del Codice di Procedura Civile abbia disciplinato l'oggetto della consulenza tecnica specificandone gli ambiti di applicazione e fissando la cornice entro cui devono svolgersi le indagini del consulente: il giudice, nel provvedimento di conferimento dell'incarico di consulenza, indica l'oggetto dell'incarico e il consulente, nel redigere la relazione, dovrà distinguere ciascun segmento di indagine specificando i fatti direttamente osservati e le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, al fine di pervenire alle valutazioni supportandole con evidenze scientifiche o comunque indicando i parametri su cui si fondano. La relazione deve poi concludersi con proposte concrete di intervento a sostegno del nucleo familiare e dei minori. Uno spazio specifico è dedicato dalla norma alle valutazioni sulla competenza genitoriale che, alla luce dei rilievi critici evidenziati dalla recente giurisprudenza di legittimità (si vedano a questo proposito i rilievi formulati nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9691/2022), devono essere oggetto di una relazione che, alla luce di una serie di valutazioni, deve essere accompagnata da una relazione di valutazione. 9691/2022), deve essere sempre rimesso al perito del tribunale con provvedimento motivato, il quale dovrà esprimere una valutazione sulla personalità dei genitori solo se rilevante ai fini dell'accertamento della loro capacità genitoriale, e dovrà supportare i giudizi tecnici espressi con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei parametri riconosciuti dalla comunità scientifica. L'obiettivo perseguito dal legislatore delegato è quello di definire il perimetro e le finalità dei mezzi istruttori, finalizzati esclusivamente a fornire al giudice strumenti e informazioni tecnico-scientifiche che gli consentano, unitamente a ulteriori elementi istruttori, di formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori (cfr. Cass. 23804/2021 nonché la relazione illustrativa al testo di legge della c.d. Riforma Cartabia sul processo civile).

Sulla stessa linea si colloca il nuovo articolo 473-bis.26 del codice di procedura civile. (in attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lett. ee), l. 206/2021): ispirandosi alle buone prassi presenti in alcuni tribunali, la norma attribuisce al giudice la facoltà di nominare ai sensi dell'art. 68 del Codice di Procedura Civile

Procedere come ausiliario un professionista, scelto tra gli iscritti all'albo dei CTU (o anche al di fuori dell'albo se le parti lo richiedono) anche per svolgere attività specifiche, a lui espressamente affidate, ove necessarie per la risoluzione del conflitto familiare o per finalità di aiuto o sostegno alla relazione genitori-figli.

Inoltre, con riferimento all'attenzione rivolta al ruolo, in astratto, che può essere svolto dai servizi sociali, sempre nell'ambito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022 vi è spazio per norme volte a disciplinare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento con specifiche indicazioni di raccordo con l'organo giudicante (che ha deciso di far intervenire questi servizi nel conflitto familiare, il cui compito - come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto legislativo - è destinato a dispiegarsi in un arco temporale spesso non definibile ex ante e comunque oltre il momento conclusivo del giudizio): In particolare, l'art. 473-bis.27 c.p.c. prevede, dal punto di vista organizzativo, che ogni qualvolta il giudice disponga l'intervento dei servizi sociali o sanitari, debba delimitare l'attività ad essi affidata (cioè i confini dei servizi, al fine di evitare indebiti interessi e inadempimenti dei compiti loro affidati), fissando i termini entro i quali i suddetti servizi devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta e quelli entro i quali le parti possono depositare memorie.

Infine, il nuovo art. 473-bis.44 c.p.c. che disciplina l'istruttoria in presenza di accuse di violenza domestica o di maltrattamenti, la cui ratio dichiarata è quella di anticipare l'accertamento della fondatezza o meno delle accuse di violenza alle fasi preliminari del procedimento, al fine di garantire che l'adozione di provvedimenti, anche provvisori, avvenga sulla base di accertamenti, seppur sommari. Il secondo comma della norma detta poi una disciplina specifica nel caso di nomina del CTU o di affidamento ai servizi socio-assistenziali o sanitari nei procedimenti con accuse di violenza o abuso, prevedendo espressamente che il giudice, nel momento in cui nomina il CTU (da scegliere tra coloro che hanno specifica competenza in materia) o l'affidamento ai servizi, deve indicare nell'ordinanza la presenza di accuse di violenza o abuso. Questa precisazione si rende necessaria per la natura delle indagini che possono essere affidate al consulente tecnico o ai responsabili dei servizi, che devono essere messi a conoscenza di eventuali accuse di violenza, al fine di evitare che questi procedimenti, caratterizzati da elementi di specialità, vengano trattati alla stregua di quelli caratterizzati da mera conflittualità. In conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui non possono essere poste a base delle valutazioni del CTU metodologie non approvate dalla comunità scientifica internazionale, il CTU deve indicare espressamente a quali di queste intende fare riferimento, con la precisazione che le valutazioni sulle caratteristiche e sui profili di personalità devono essere basate sui parametri presi a riferimento.

Articolo 48: Divieto di procedimenti alternativi obbligatori di risoluzione delle controversie o di sentenze di condanna

In relazione a tale questione, il **Ministero della Giustizia** rimanda a quanto sopra descritto in termini di interventi normativi in materia penale e civile.

Per quanto riguarda specificamente il processo civile, si ricorda che, ai sensi dell'art. 473-bis.43 del codice di procedura civile (come modificato dal D.lgs. n. 149/2022 di attuazione dei principi delegati della legge 26 novembre 2021, n. 206) - intitolato "mediazione familiare", in vigore dal 28 febbraio 2023 - è vietato avviare il procedimento di mediazione familiare quando sia stata pronunciata una sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero quando sia pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 bis del codice di procedura penale per

i comportamenti di cui all'art. 473 bis 40, nonché quando tali comportamenti siano ipotizzati o comunque emergano nel corso del procedimento. Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso se nel corso del procedimento vengono segnalati abusi o violenze. Il termine si riferisce ai casi di procedimenti in cui si ipotizzano maltrattamenti familiari o comportamenti di violenza domestica o di genere da parte di una delle parti nei confronti dell'altra o dei figli minori, e la sua genesi si trova anche e specificamente nell'articolo 48 della Convenzione di Istanbul.

Articoli 49 e 50: obblighi generali e risposta immediata, prevenzione e protezione

All'interno del **Ministero della Giustizia**, viene effettuata la raccolta di sentenze civili e penali, con particolare riguardo a quelle già oggetto di dibattito pubblico, nonché di articoli di stampa sulla violenza di genere e domestica, finalizzata all'esame del linguaggio utilizzato, sia per il suo impatto sulla formazione culturale nel campo del contrasto alla violenza di genere, sia per la sua potenzialità di creare situazioni di vittimizzazione secondaria. Valutazione e analisi delle sentenze della CEDU su questo tema.

Per quanto riguarda la violenza di genere, i comportamenti dannosi e violenti sono spesso il risultato di un'escalation della situazione di rischio. Nella consapevolezza che la tutela della vittima non si limita alle forze dell'ordine, il legislatore italiano ha introdotto uno strumento giuridico-amministrativo incentrato sulla pronta protezione dal rischio di vittimizzazione: l'ammonimento del Questore, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009 (convertito in Legge n. 38/2009), nei confronti dei responsabili di stalking. 11/2009 (convertito in Legge n. 38/2009), nei confronti dei responsabili di stalking. Questo strumento di tutela è a disposizione della vittima in alternativa all'azione legale.

L'articolo 3 della Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Misure per il contrasto della violenza di genere) introduce lo strumento dell'ammonimento per gli autori di atti di violenza domestica al fine di rafforzare gli strumenti di dissuasione delle molestie perpetrate in ambito familiare o nelle relazioni affettive e di incentivare la denuncia all'autorità competente di atti di violenza non perseguibili per legge (ad esempio percosse e lesioni lievi), ma che possono diventare un fatto abituale o essere precursori di eventi più gravi. A differenza dell'ammonimento per stalking, in cui solo chi subisce le molestie può sporgere denuncia, nel caso dell'ammonimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 119/2013, chiunque - amico, parente, vicino di casa, medico di famiglia, ecc. - può segnalare alle forze dell'ordine i cosiddetti "reati sentinella", una chiamata d'allarme in una situazione di probabile violenza domestica.

Oltre a informare la vittima della presenza di centri antiviolenza e a metterla in contatto con essi, sia nel caso di stalking che di violenza domestica il Questore deve informare la persona che ha ricevuto l'ammonimento che può essere inserita in un programma di prevenzione/trattamento organizzato dai servizi sociali/assistenziali locali.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 69/2019, sono ora disponibili ulteriori misure di protezione come i cartellini. Un'altra novità legislativa è arrivata con la Legge n. 134/2021 e la relativa modifica del codice di procedura penale, il che significa che l'autore del reato può essere arrestato per la violazione delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria.

All'interno del **Ministero dell'Interno**, le cosiddette persone particolarmente vulnerabili ricevono forme di protezione ad hoc, previste dall'ordinamento giuridico. La denuncia deve essere effettuata in modo protetto, con l'aiuto di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, o in un contesto adeguato, con registrazione audio e video delle dichiarazioni, per evitare la cosiddetta "vittimizzazione secondaria".

Per la **Polizia Nazionale**, nel 1988 il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha raccomandato, in una circolare ai quartieri generali della Polizia, di dedicare squadre di personale qualificato e locali adeguati alla ricezione delle denunce di presunte vittime di violenza sessuale, per prevenire la possibilità di vittimizzazione secondaria.

Nel corso del tempo sono state create diverse stanze per l'ascolto protetto presso le Questure, in collaborazione con Associazioni come "Sorooptimist Italia", con cui il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha firmato un protocollo d'intesa per il progetto "Una stanza tutta per sé". Attualmente sono disponibili 92 stanze in 72 stazioni centrali e in alcuni commissariati di zona.

L'Arma **dei Carabinieri** presta maggiore attenzione alle esigenze delle vittime particolarmente vulnerabili, adottando un approccio, fin dal primo contatto, che tiene conto delle caratteristiche delle singole categorie di vittime e delle loro esperienze personali. Questo ha portato alla creazione di "corsie preferenziali" nelle stazioni di polizia per la ricezione delle segnalazioni/denunce, che portano a stanze "neutre" ad hoc, contribuendo a creare un rapporto di fiducia tra la vittima e l'agente nella fase di ascolto protetto, con registrazione audio e video a tutela della vittima.

Negli ultimi anni la legislazione si è notevolmente evoluta nell'ambito della "violenza di genere". Un ruolo crescente è stato attribuito ai metodi di interrogatorio delle vittime, al fine di garantire l'affidabilità delle dichiarazioni rese e preservare l'integrità psicologica delle persone che denunciano la violenza, evitando così la vittimizzazione secondaria. A questo proposito è rilevante la modifica dell'articolo 351(1 ter) del Codice di Procedura Penale, che prevede il cosiddetto "colloquio protetto" (con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero) delle vittime ritenute in condizioni di vulnerabilità. Infine, la stessa disposizione prevede che il denunciante non abbia contatti con la persona indagata e che non gli vengano chieste ulteriori dichiarazioni.

Inoltre, al fine di evitare ritardi nella fase processuale, garantire l'immediata raccolta delle prove e accelerare l'adozione di misure cautelari, la legge n. 69/2019, nota come "Codice rosso", ha apportato modifiche al codice di procedura penale, velocizzando sia la comunicazione dei reati denunciati all'autorità giudiziaria (che deve essere immediata), sia l'espletamento delle successive attività delegate, con specifico riferimento al colloquio con la vittima (entro tre giorni dalla comunicazione). Il giudice può disporre, oltre al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, l'uso di strumenti elettronici, come il tag. L'abuso di familiari e conviventi è uno dei reati per i quali possono essere applicate misure preventive. Cambiamenti sono stati introdotti anche dalla cosiddetta "riforma Cartabia", che ha modificato le condizioni di ammissibilità per alcuni reati relativi alla violenza di genere (lesioni personali, violenza privata e minaccia). Ciò consente ora di procedere d'ufficio se la vittima è minorenni, incapace o inferma. Per quanto riguarda l'intervista, è ora possibile registrare audio-video le dichiarazioni dei testimoni informati, ed è obbligatorio nel caso di reati specifici, tra cui la violenza sessuale. Infine, se la vittima della denuncia è minorenni, malata di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, è obbligatoria la registrazione audiovisiva o fonografica.

All'interno della **Polizia di Stato**, secondo le disposizioni vigenti, il colloquio deve avvenire in apposite sale allestite in tutte le sedi della Polizia, un ambiente confortevole e dotato di un sistema di registrazione audio-video.

Nell'ambito dell'accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla violenza di genere, nel 2020 l'Arma **dei Carabinieri** ha fornito uno specifico kit per

registrazione audio e video a tutti i Comandi Provinciali/Unità Territoriali/Gruppi sul territorio nazionale, e alle Unità dotate di "Una stanza tutta per sé" o di una stanza protetta ad hoc non dotata di sistema di registrazione, da utilizzare nella delicata fase iniziale di contatto quando si ricevono le denunce di vittime particolarmente vulnerabili di violenza di genere/domestica.

In tutto il Paese sono stati inoltre stipulati protocolli d'intesa tra i rappresentanti delle diverse professioni competenti in questo specifico ambito (forze dell'ordine, magistrati, medici e operatori sanitari, centri antiviolenza, avvocati, associazioni) per tutelare e supportare le vittime, definendo approcci e modalità operative nelle singole aree di competenza, costruendo un piano d'azione e nominando referenti qualificati in grado di gestire ogni circostanza, far emergere casi nascosti e ridurre al minimo il rischio di errori che possono incidere sulla necessità di tutelare la vittima, anche dal punto di vista legale.

Per la **Polizia nazionale**, le circolari emanate, in particolare dalla Direzione centrale anticrimine, hanno invitato i funzionari che indagano sui casi di violenza domestica a concentrarsi su alcuni aspetti cruciali per la futura adozione di misure aggiuntive, siano esse di natura penale o amministrativa. In tutti i casi di violenza domestica, un approccio investigativo dovrebbe tenere conto delle circostanze in cui le donne hanno bisogno di sostegno, anche quando, dopo aver denunciato gli abusi alle forze dell'ordine, decidono di ritirare la denuncia.

L'obiettivo di fondo delle nuove direttive è quello di mettere al centro la donna maltrattata, fornendole tutto ciò di cui ha bisogno per uscire dallo stato di isolamento e di vuoto relazionale di cui spesso soffre questo tipo di vittima, e di utilizzare al meglio gli strumenti di contrasto messi a disposizione dall'ordinamento giuridico. Nel medio-lungo periodo, si spera che queste misure siano più efficaci nell'evitare il ripetersi di comportamenti maltrattanti e che diano alle donne una maggiore fiducia nel rivolgersi alle forze dell'ordine e nel denunciare gli episodi di violenza, oltre a consentire il monitoraggio delle "zone grigie", quelle situazioni in cui la vittima è ancora indecisa se intraprendere o meno un'azione legale o amministrativa.

La già citata Direzione Centrale Anticrimine della Polizia Nazionale ha anche approfondito gli strumenti operativi che possono far emergere situazioni di violenza attraverso le cosiddette attività di "Intervento Iniziale". Queste possono essere utili per dare impulso alle indagini successive, volte a prevenire l'escalation della violenza. Dal 2018 sono state attivate procedure di primo intervento per gli episodi di violenza di genere, descritte in una "scheda di trattamento" diffusa su tutto il territorio nazionale e aggiornata nel 2019 alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 69/2019 ("Codice Rosso").

Il 27 marzo 2020 l'APP YOUPOL - già esistente dal 2017 per le segnalazioni di bullismo e spaccio di droga - è stata aggiornata per consentire una richiesta diretta di assistenza da parte delle Questure nei casi di violenza di genere. L'app è utilizzabile su smartphone, tablet e computer e consente di inviare messaggi (anche multimediali) alla Sala Operativa. Le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate e, chi non vuole registrarsi e fornire i propri dati, può inoltrare segnalazioni anonime.

La protezione delle vittime di violenza di genere è un tema strategico per le politiche di prevenzione e contrasto attuate dall'Arma **dei Carabinieri**, le cui attività quotidiane seguono le cosiddette "4 P" della Convenzione di Istanbul, finalizzate a: 1) prevenire il crimine attraverso la sensibilizzazione della comunità, l'informazione alle vittime e la formazione continua del personale; 2) perseguire gli autori dei crimini assicurandoli alla giustizia; 3) proteggere le vittime e adottare misure adeguate per la loro sicurezza; 4) contribuire alle politiche integrate facendo rete a livello centrale e locale. Nel tempo, l'Arma dei Carabinieri si è dotata di strumenti a supporto dei Reparti Territoriali che operano su tutto il territorio nazionale per migliorare le risposte, fornire interventi tempestivi e adeguati e rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. In dettaglio:

- la Sezione Stalking, istituita nel 2009, con competenza nazionale per le questioni di genere e di

reati di violenza domestica contro vittime particolarmente vulnerabili, composto da esperti di psicologia, criminologia e informatica, svolge a livello nazionale le seguenti attività: 1) analisi e monitoraggio delle informazioni ricevute sui casi di violenza di genere; 2) supporto operativo specialistico alle forze locali e alle autorità legali competenti;

3) formazione nel settore specifico per il personale dell'Arma dei Carabinieri; 4) collaborazione su diversi progetti con il Dipartimento per le Pari Opportunità; 5) sensibilizzazione della società civile.

- la rete nazionale di monitoraggio del fenomeno della violenza di genere, istituita nel 2014, composta da ufficiali di polizia giudiziaria di entrambi i sessi, ovvero Marescialli e Brigadieri, distribuiti nei Comandi territoriali a vari livelli, appositamente formati presso l'Istituto Carabinieri di Tecniche Investigative. I militari che fanno parte dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali hanno il ruolo di "Referenti" sulla questione della violenza di genere e fungono da: esperti di violenza di genere per i Comandi; facilitatori nell'instaurare relazioni con altri attori locali; recettori di tendenze evolutive o di aggravamento dei fenomeni sotto osservazione, successivamente segnalati per analizzare i casi in modo più preciso; promotori di richieste di aiuto specialistico nei casi più gravi.
- il Manuale operativo per i reati relativi alla violenza di genere e alle vittime vulnerabili fornisce a tutti gli ufficiali linee guida operative, che riassumono le migliori pratiche nello specifico ambito, e un protocollo unico per tutti i Carabinieri che, a vario titolo, entrano in contatto diretto con le vittime di violenza di genere.

Molte **Questure nazionali** si sono attivate per indirizzare l'ammonito verso percorsi di rieducazione, con la "presa in carico" dell'ammonito da parte dei Centri specializzati. I protocolli richiedono una particolare sinergia tra i funzionari della Questura e i Centri specializzati che svolgono l'azione di prevenzione. Il Capo della Polizia "inviterà formalmente" l'ammonito a rivolgersi a uno dei Centri in questione per frequentare un corso gratuito che rifletta sul suo comportamento, ad esempio per imparare a controllare la rabbia.

68 comandi di polizia hanno già firmato accordi, avviato lavori di commissione, rinnovato accordi precedenti o preparato bozze di accordi che i centri specializzati invieranno alle persone ammonite. I comandi di polizia monitoreranno il comportamento delle persone che, nonostante siano state ammonite e persino interrogate, continuano a manifestare un comportamento violento. Nei loro confronti possono essere adottate misure di prevenzione più severe, come la sorveglianza speciale.

Di recente sono state inviate alcune circolari indirizzate ai capi della polizia, contenenti indicazioni in merito. Nel 2022 e nel gennaio 2023 sono state emanate ulteriori circolari che sottolineano l'importanza dell'ammonimento come strumento volto a prevenire comportamenti che potrebbero degenerare e sfociare in gravi reati in contesti familiari e sentimentali.

La notifica del provvedimento da parte del Questore o del Funzionario di Polizia Nazionale delegato è una fase fondamentale, e non una formalità, in quanto è finalizzata a rendere consapevole l'ammonito della valenza sociale negativa della sua condotta, invitandolo a cessare le condotte moleste o violente e informandolo della possibilità di sottoporsi a un "percorso di cura" personalizzato.

I Capi della Polizia sono stati invitati a valutare la possibilità di organizzare corsi di formazione, anche interforze, di concerto con gli Uffici/Comandi delle altre Forze di Polizia, su questa specifica tematica, e a promuovere protocolli d'intesa con le Amministrazioni locali, le ASL, i Centri Antiviolenza e le Associazioni che si occupano della tutela della donna e del trattamento del maltrattante, segnalando eventuali necessità anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Per rendere più efficace la rete di protezione della vittima, la notifica dell'ammonimento sarà comunicata anche a tutte le forze di polizia presenti nei territori in cui risiedono sia l'ammonito che

la vittima da proteggere. Sono state fornite ulteriori indicazioni affinché, nei modi

Se si ritiene che sia più appropriato per i singoli casi, il contatto con la denunciante o con la vittima di violenza domestica viene mantenuto anche dopo la notifica dell'ammonimento, al fine di prevenire il ripetersi delle molestie.

Nell'**Arma dei Carabinieri** sono stati creati strumenti come il Manuale operativo per i reati legati alla violenza di genere contro vittime particolarmente vulnerabili, che descrive protocolli d'azione volti a standardizzare le procedure operative, evitare la vittimizzazione secondaria, rilevare e segnalare all'autorità giudiziaria la presenza di fattori di rischio nei singoli casi, garantire un'azione tempestiva e attuare la protezione preventiva della vittima, eventualmente attraverso la Sorveglianza generale con l'utilizzo di una rete radio, nei casi in cui vi sia un evidente rischio di escalation.

Nell'ambito delle attività di coordinamento **interforze** (Carabinieri e Polizia di Stato), la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Polizia Nazionale ha creato un sistema investigativo denominato SCUDO, un database utilizzato per registrare, ricercare e utilizzare le informazioni sulle persone coinvolte in casi di violenza di genere e domestica. Questo strumento è a disposizione del personale che opera su tutto il territorio nazionale e può essere installato su dispositivi mobili. In caso di episodi di violenza o minacce di violenza, vengono caricati nel sistema i dati relativi alle persone presenti - presunto autore, vittima o testimone, relazione vittima-imperatore, tipo di violenza, possesso di armi, ecc. - vengono caricati nel sistema. Queste informazioni sono utili per pianificare le azioni successive, al fine di proteggere meglio la vittima e gli agenti di polizia.

La suddetta Direzione centrale della polizia criminale pubblica anche alcuni dei rapporti di analisi redatti o li rende disponibili al pubblico in generale attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno. Come per altri fenomeni legati alla criminalità, ciò contribuisce ad aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza della società civile.

Articolo 51: Valutazione e gestione del rischio

Per quanto riguarda il **Ministero della Salute**, la maggior parte degli elementi indicati (es. possesso o accesso ad armi da fuoco da parte dell'autore; richiesta di separazione/divorzio da parte della vittima o rottura della relazione; gravidanza; precedenti atti di violenza; precedente emissione di un provvedimento restrittivo; minacce dell'autore di portare via i figli comuni; atti di violenza sessuale; minacce di uccidere la vittima e i suoi figli; minaccia di suicidio; comportamenti coercitivi e di controllo) costituiscono informazioni che indicano un rischio di rivittimizzazione, ai sensi dell'Allegato B del DPCM 24 novembre 2017, e sono rilevate nel flusso di pronto soccorso del sistema EMUR, il cui decreto istitutivo è in corso di aggiornamento per la rilevazione delle informazioni sulla violenza contro le donne, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53 del 5 maggio 2022. 53 del 5 maggio 2022.

Per quanto riguarda l'**art. 52 Ordini di sbarramento d'urgenza**, l'**art. 53 Ordini di restrizione o protezione**, l'**art. 56: Misure di protezione**, si rimanda a quanto sopra esposto dal Ministero della Giustizia in termini di interventi normativi in materia penale e civile, nonché ai dati statistici forniti nei suddetti allegati.

Parte III: Tendenze emergenti sulla violenza contro le donne e la violenza domestica

Quanto segue si basa sulla raccolta dei dati **ISTAT**.

Dall'indagine sugli utenti dei *Centri Antiviolenza (CAV)*, nel 2022 sono 26.131 le donne che hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza con l'aiuto dei centri. Sono aumentate nel corso degli anni. Donne che hanno iniziato il loro percorso di uscita dalla violenza insieme a un Centro antiviolenza nel corso dell'anno: 15,837 (2020); 19,592 (2021); 26,131 (2022).

Per queste donne, la decisione di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza sembra arrivare anni dopo l'inizio della violenza stessa: per il 41,3% delle donne sono passati più di cinque anni dai primi episodi di violenza subiti, per il 33,5% da uno a cinque anni, per il 13,5% da sei mesi a un anno, e solo per il 7,1% delle donne il tempo trascorso tra la violenza subita e l'inizio del percorso presso i Centri è inferiore a sei mesi. Prima di iniziare il percorso con i Centri, il 43,5% delle donne si è rivolta ai parenti per chiedere aiuto, il 31,9% alla Polizia e il 28,4% al PS o all'ospedale.

Il 17,7% delle donne ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza in situazioni di emergenza, cioè in una situazione di pericolo o di rischio per la propria incolumità. Di queste, il 75% ha subito violenza per più di un anno e il 38,3% per più di cinque anni.

Dati della linea telefonica 1522

Un'importante fonte di informazioni sulle tendenze in atto sono i dati del 1522, il numero verde contro la violenza e lo stalking. La linea telefonica nazionale 1522 contro la violenza e lo stalking, messa a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresenta un ottimo strumento di supporto per le vittime di violenza. Nel 2023 le chiamate valide sono state 51.713, con un aumento significativo rispetto agli anni precedenti (+59,5% rispetto al 2022). Nel 2020 si è registrato un forte aumento delle chiamate valide (+48,8% rispetto al 2019) e negli anni successivi il numero di chiamate ha continuato a crescere rispetto agli stessi mesi del 2020, ad eccezione del periodo di blocco. L'aumento delle chiamate nel 2020 non può essere attribuito inequivocabilmente all'aumento della violenza dovuto alle misure restrittive sociali e di mobilità imposte durante la pandemia, dato che nello stesso periodo sono state realizzate ampie campagne di sensibilizzazione contro la violenza e lo stalking da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'aumento dei contatti nel 2023 rispetto al 2022 caratterizza tutti i trimestri ed è particolarmente accentuato, come ogni anno, in corrispondenza dell'ultimo, probabilmente per la grande risonanza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, quando, sotto la spinta dei mass media e dei social media, i cittadini sono maggiormente incoraggiati a rivolgersi al servizio. Nel quarto trimestre del 2023, l'aumento è stato particolarmente evidente, probabilmente anche per gli effetti dei fatti di cronaca del periodo sull'opinione pubblica. Le persone contattano il 1522 per richieste di aiuto in quanto vittime di violenza o stalking (31,3% delle richieste), ma anche per chiedere informazioni sul servizio offerto dal numero di pubblica utilità (33,5%) e per ottenere informazioni sui Centri Antiviolenza (11,6%). Tra gli utenti del 1522, la percentuale di donne che chiamano è del 79,7%. Le violenze segnalate agli operatori del 1522 sono principalmente violenze all'interno della coppia: 52,6% da partner attuali (conviventi e non), 22,1% da ex partner e 0,6% da partner occasionali.

DATI dal Pronto Soccorso e dall'Ospedalizzazione

Nel 2022, gli accessi delle donne al pronto soccorso (ED) con un'indicazione di violenza sono stati in totale

14.448, in aumento rispetto agli accessi registrati nel 2021 (12.780, +13%). Nel 2020, mentre si è registrato un forte calo degli accessi al Pronto Soccorso (DE) per emergenza medica (-39,8%), quelli con indicazione di violenza sono diminuiti con minore intensità (-25,2%).

Nel 2022, gli accessi con indicazione di violenza sono 4,9 per 10.000 donne, con un picco tra le giovani donne di 18-34 anni (9,7 per 10.000), seguite dalle donne adulte di 35-49 anni (8,0 per 10.000).

Nel 2021, il 60,3% delle donne con accesso al Pronto Soccorso per violenza ha ricevuto un codice verde e il 27,7% un codice giallo (che indica urgenza e urgenza differibile). Rispetto agli anni precedenti, la quota di codici gialli è aumentata significativamente: nel 2017 era del 12,8% e nel 2020 del 25,1%. Si tratta di un risultato coerente con quanto previsto dalle "Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in materia di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne oggetto di violenza", secondo cui, nei casi di violenza alle donne, deve essere riconosciuta almeno una codifica di urgenza relativa (codice giallo o equivalente), in modo da garantire una visita medica tempestiva (di solito entro un tempo massimo di attesa di 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o di allontanamento volontario. Infatti, non sono poche le donne che abbandonano il pronto soccorso: nel 4% dei casi ciò avviene prima della visita medica o durante la visita, mentre il 3% abbandona il pronto soccorso dopo la visita rifiutando il ricovero in ospedale.

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati raccolti dall'analisi delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) mostrano un miglioramento nella capacità di identificare i casi di violenza da parte di medici e operatori sanitari, nonché una migliore qualità dei dati. Ciò si evince dalla maggiore presenza di informazioni relative alla violenza sulle diagnosi primarie e secondarie e sulla "causa esterna" che permettono di identificare l'origine del ricovero. Nel 2022, i ricoveri ordinari di donne con indicazione di violenza sono stati 1.196, il 19,6% in meno rispetto al 2019, riferiti a 1.093 donne (0,4 per 10 mila donne): in un periodo di 12 mesi, queste donne hanno avuto più di un ricovero attribuibile alla violenza subita (in media 1,1). L'ospedalizzazione femminile attribuibile alla violenza è più alta per le minorenni e le 18-34enni (rispettivamente 0,59 e 0,65 ricoveri di routine per 10 mila residenti, rispetto a 0,40 per il totale), è vicina alla media per le donne adulte di 35-49 anni ed è più bassa dopo i 50 anni.

La permanenza media in ospedale per ricoveri, sempre con indicazione di violenza, è più prolungata per le donne italiane (6,9 giorni nel triennio) rispetto alle straniere (5,5 giorni), in particolare dai 50 anni in poi.

L'analisi delle tipologie di diagnosi di violenza riportate nelle SDO mostra che, tra le minorenni femmine, le diagnosi di violenza più frequenti corrispondono a maltrattamenti (sindrome del bambino maltrattato, 36,6 per cento nel triennio 2020-2022), lesioni inferte da altri (aggressione, stupro, ecc.) e problemi genitori-figli (riportati rispettivamente nel 26,7% e nel 16,7% delle schede); tra le donne adulte emergono le lesioni inflitte da altre persone (66,1% nel triennio 2020-2022), seguite dal maltrattamento (abuso fisico, mentale, sessuale e trascuratezza).

d. Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza

Gli articoli 12 e 14 della Convenzione di Istanbul pongono l'attenzione sul ruolo essenziale degli stereotipi di genere nella riproduzione della matrice culturale della violenza. L'Istat ha condotto la prima indagine di raccolta degli stereotipi nel 2018; ora è in corso la seconda edizione, di cui si possono analizzare i dati provvisori. I primi risultati mostrano segnali positivi: gli stereotipi sono diminuiti e, soprattutto, sta emergendo una maggiore consapevolezza sulla violenza, anche se c'è ancora molta strada da fare per sconfiggere i pregiudizi, soprattutto tra i più giovani.

I dati del 2023 mostrano una minore tolleranza della violenza fisica nelle coppie (il 2,3% delle persone pensa che sia accettabile sempre o in alcune circostanze che "un ragazzo schiaffeggi la sua ragazza perché lei ha

flirtato con un altro uomo", il 4,3% che "in una coppia uno schiaffo capita ogni tanto"). Tuttavia, il 10,2% degli intervistati, soprattutto giovani (16,1%), afferma di accettare ancora il controllo dell'uomo sulle comunicazioni della moglie/compagna (cellulare e social).

Il 53,6% della popolazione tra i 18 e i 74 anni ha almeno uno stereotipo sui ruoli di genere; il valore è più alto per gli uomini e, rispetto alla prima indagine, in calo soprattutto tra le donne. Anche gli stereotipi sulla violenza sessuale sono molto diffusi, con il 48,7% della popolazione che aderisce ad almeno uno stereotipo su questo tema. Il 39,3% degli uomini è fortemente o abbastanza d'accordo sul fatto che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se non lo vuole davvero e quasi il 20% degli uomini pensa che la violenza sia causata dal modo in cui le donne si vestono, percentuali che tra le donne si attestano rispettivamente al 29,7% e al 14,6%. D'altra parte, non emergono differenze di opinione tra maschi e femmine per quanto riguarda alcune situazioni: circa l'11% ritiene che una donna vittima di violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile, e circa il 10% crede che se una donna dopo una festa accetta l'invito di un uomo e viene violentata, sia anche colpa sua.

Parte IV: Dati amministrativi e statistiche

Per quanto riguarda i dati amministrativi e le statistiche, si rimanda a quanto già descritto in merito alla raccolta dei dati nelle rilevazioni statistiche.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Accordo per alimentare la banca dati sulla violenza di genere con flussi di informazioni giudiziarie
2. Decreto del 22 febbraio 2022 che istituisce l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche di parità tra i sessi
3. Decreto del 12 aprile 2022 che istituisce l'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica
4. Decreto ministeriale 4 ottobre 2022 che istituisce l'Osservatorio permanente sull'efficacia della legislazione in materia di violenza domestica e di genere.
5. Questionario Buone pratiche sull'azione penale minorile per violenza domestica e di genere,
6. Questionario Buone pratiche su genere e violenza domestica Uffici ordinari delle procure
7. CSM Dati statistici dei procedimenti civili sulla violenza di genere e domestica
8. Statistiche durata e codice di risultato misure di protezione
9. Raccolta di fonti dell'Osservatorio normativo
10. Opuscolo antiviolenza dell'Osservatorio
11. Seconda indagine nazionale sul CUAV
12. Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne-2021-2023
13. DECRETO 29 marzo 2022 & DECRETO 12 aprile 2022 (Decreti del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia pro tempore: sul Comitato di Indirizzo, 29 marzo 2022, e sull'Osservatorio, 12 aprile 2022)
14. INTESA 14 SETTEMBRE 2022 CAV-CR (Accordo Stato-Regioni sui centri antiviolenza e le case rifugio)
15. INTESA 14 SETTEMBRE 2022 CUAV (Accordo Stato-Regioni sui Centri per autori di reato)